

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Detassazione 2016
Firmato il decreto



Bandi e finanziamenti

"Fare impresa
in franchising": proroga



Ambiente Politiche energetiche

Raee: ritiro
"uno contro zero"



Commercio estero

Nulla il rimborso Iva
oltre i termini



Tributario

Versamenti
Codici tributo



Formazione e studi

Le determinanti
della produttività



Legale

Start-up innovative
Costituzione srl



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza
N° 274 - Maggio 2016 - Anno LVIII Una copia € 0,568



Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

▶ Detassazione 2016	Pag. 1
---------------------------	--------

Rapporti di lavoro

▶ Nuovo prospetto disabili	Pag. 7
▶ Lavoratori non comunitari. Flussi di ingresso	Pag. 7
▶ Conciliazioni. Validità	Pag. 15
▶ Lavoro intermittente	Pag. 17
▶ Inail. Trasmissione certificato medico. Esonero	Pag. 17
▶ Ammortizzatori sociali in deroga	Pag. 18
▶ Dimissioni on-line. Chiarimenti. Faq.	Pag. 29

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

▶ Stress da lavoro	Pag. 34
--------------------------	---------

Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Licenziamento per giusta causa	Pag. 34
--	---------

In primo piano

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Firmato il decreto per la detassazione 2016

Il ministero del Lavoro e il ministero dell'Economia hanno firmato il decreto del 25 marzo 2016 che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Il decreto è all'esame della Corte dei Conti per la relativa registrazione e l'efficacia del provvedimento è subordinata alla pubblicazione in Gu. ▶

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Il decreto regola anche le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e l'erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale, dando applicazione dei contenuti della legge di stabilità 2016, che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che «coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro») in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila euro.

I contratti collettivi di lavoro devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo medesimo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Il decreto, all'art. 2, elenca a titolo esemplificativo taluni possibili criteri di misurazione che possono essere utilizzati dalla contrattazione collettiva.

Il decreto chiarisce che per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 cc e che l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% si applica, sussistendo le condizioni previste dalla L 208/2015, anche alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili relativi al 2015.

L'incremento del limite a 2.500 euro lordi per i premi di risultato con tassazione agevolata viene riconosciuto qualora i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso la previsione di uno specifico piano. Non costituiscono strumenti utili al fine dell'incremento del limite i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, non monetizzabili o cedibili a terzi.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto aziendale o territoriale, da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del ministero del Lavoro. Per i premi di risultato relativi al 2015, il deposito del contratto e della dichiarazione di conformità, qualora ancora non effettuato, deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto.

► **DECRETO** del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa;

Visti i commi da 183 a 186 dello stesso articolo e, in particolare, il comma 186, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000;

Visto il comma 187 dello stesso articolo, il quale prevede che, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Visto il comma 188 dello stesso articolo, il quale demanda a un decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, la individuazione dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui al comma 182, nonché delle modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro di cui al comma 189, nonché le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187 del medesimo articolo;

Visto il comma 189 dello stesso articolo, il quale prevede che il limite di cui al comma 182 è aumentato fino a un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188;

Visto il comma 190 dello stesso articolo, il quale modifica il comma 2 e introduce il comma 3-bis all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il comma 191 dello stesso articolo, il quale prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

Visto l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati

decreta

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190, della legge n. 208 del 2015, il presente decreto disciplina:

- a) i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
- b) gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- c) le ulteriori modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 1, lettera a).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 182 a 185, della legge n. 208 del 2015 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000 al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui allo stesso comma 182.

Articolo 2

Premi di risultato e criteri di misurazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

2. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Articolo 3*Partecipazione agli utili*

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell'articolo 2102 del codice civile.

2. Agli utili distribuiti ai sensi del comma 1 si applica l'articolo 95, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Articolo 4*Coinvolgimento paritetico dei lavoratori*

1. L'incremento di cui all'articolo 1, comma 189, della legge n. 208 del 2015 è riconosciuto qualora i contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

2. Non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini di cui al comma 1 i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Articolo 5*Deposito e monitoraggio dei contratti*

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182 e 189, della legge n. 208 del 2015, il deposito di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015 è effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto, redatta in conformità al modello di cui all'allegato n. 1. Il modello di dichiarazione è reso disponibile sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – www.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.

Articolo 6*Voucher*

1. L'erogazione dei beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione.

3. L'affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continuano a essere disciplinati dal decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 7*Efficacia*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi.

2. Nell'eventualità in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 2015, l'applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e dal presente decreto. Nei casi di cui al presente comma, il deposito dei contratti collettivi, qualora non ancora effettuato, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, unitamente alla autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito web del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it (sezione pubblicità legale) e, in avviso, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

**Monitoraggio Contratti Aziendali e Territoriali
(Art.1, co.188, L.28/12/2015 N.208)**

Sezione 1 – Datore di Lavoro

Codice Fiscale *

Sezione 2 – Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale

Data di sottoscrizione

DTL

Anni di validità (barrare quali) 2015 2016 2017 2018 2019

Sezione 3 – Beneficiari

Totale Lavoratori *

Sezione 4 – Premio (€)

Stima del valore annuo medio pro capite del premio *

Sezione 5 – OBIETTIVI

Produttività

Redditività

Qualità

Efficienza

Innovazione

Sezione 6 – INDICATORI PREVISTI NEL CONTRATTO

- 1) Volume della produzione/n. dipendenti
- 2) Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
- 3) MOL/VA di bilancio
- 4) Indici di soddisfazione del cliente
- 5) Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni
- 6) Riduzione degli scarti di lavorazione
- 7) % di rispetto dei tempi di consegna
- 8) Rispetto previsioni di avanzamento lavori
- 9) Modifiche organizzazione del lavoro
- 10) Lavoro agile (smart working)

- 11) Modifiche ai regimi di orario
- 12) rapporto costi effettivi/costi previsti
- 13) Riduzione assenteismo
- 14) n. brevetti depositati
- 15) riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
- 16) Riduzione dei consumi energetici
- 17) Riduzione numero infortuni
- 18) Riduz. tempi di attraversamento interni lavoraz
- 19) Riduzione tempi di commessa
- 20) Altro (indicare)

Sezione 7 – Misure

Il contratto prevede:

Welfare aziendale


Piano di partecipazione

Sezione 8 – Contratto

File Contratto * Seleziona

Sezione 9 – Autodichiarazione

Ai sensi dell'Art....., il sottoscritto, in qualità di, Dell'azienda Dichiaro che il contratto collettivo inviato tramite pec alla DTL è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'art.1, commi 182-189, della Legge 28/12/2015, n.208 e del DM.....

 * Obbligatorio 1

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 274 - maggio 2016
anno LVIII

**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa**

**REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano**

**PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza**

**EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano**

**PER LA PUBBLICITA'
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372**

**AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957**

Una copia euro 0,568

RAPPORTI DI LAVORO

Aggiornamento standard e scadenza del prospetto informativo disabili

Il ministero del Lavoro, con nota prot. n. 0001349 del 4 marzo 2016, informa che sono stati aggiornati gli standard relativi al modello del prospetto informativo dei disabili e conferma che i nuovi standard entreranno in vigore dal 15 aprile 2016 mentre la scadenza per l'inoltro del prospetto è il 15 maggio 2016 (Lavoronews n. 15/2016).

- **NOTA prot. n. 0001349 del ministero del Lavoro del 4 marzo 2016 Aggiornamenti standard relativi al modello del prospetto informativo disabili e classificazioni standard stabiliti nel decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016.**

Con la presente si trasmette una versione integrata e modificata della documentazione relativa agli standard riferiti al decreto indicato in oggetto, concernente il modello del prospetto informativo disabili e le classificazioni standard, in attuazione delle disposizioni contenute nei decreti attuativi del Jobs Act.

Si conferma, come da nota precedente, che i nuovi standard entreranno in vigore il giorno 15 aprile 2016.

Contemporaneamente alla trasmissione della presente nota si sta procedendo all'invio, tramite il sistema di distribuzione "wetransfer", della relativa documentazione tecnica, che è comunque disponibile al seguente indirizzo: <http://www.cl-lavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx>

Al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi, si chiede a codesti organismi di tenere conto dei documenti tecnici sopra indicati per la manutenzione degli stessi.

Con successiva comunicazione si renderanno noti gli orari e le modalità tecniche per l'aggiornamento dei sistemi.

Ripartizione territoriale quote per l'ingresso di lavoratori non comunitari

Il ministero del Lavoro, con circolare n. 11 del 22 febbraio 2016, comunica l'attribuzione territoriale delle quote dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2016, previste dal DPCM 14 dicembre 2015 (Lavoronews n. 11/2016).

Il decreto prevede l'ingresso in Italia di 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

- 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 100 lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno partecipato all'Esposizione universale di Milano del 2015;
- 2.400 lavoratori autonomi;
- 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Le restanti 14.250 quote vengono riservate a coloro che intendano convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo.

Le domande possono essere trasmesse, esclusivamente con modalità telematiche, dalle ore 9.00 del 9 febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2016. Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

- **CIRCOLARE n. 11 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 febbraio 2016. Dpcm 14 dicembre 2015 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2016" - Attribuzione territoriale delle quote di cui agli articoli 3 e 4 del decreto.**

Si fa seguito alla circolare congiunta di questa amministrazione con il ministero dell'Interno del 29 gennaio 2016, di cui all'oggetto, per attribuire a codeste direzioni territoriali del lavoro, regioni e province autonome, sulla base delle istanze pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione e tenuto conto dei pareri positivi rilasciati a valere sul precedente decreto flussi, n. 5.727 quote per lavoro subordinato e autonomo delle 14.250 previste dall'articolo 3 del Dpcm del 14 dicembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2016), destinate a conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo da permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, studio/tirocinio/formazione e da permessi di soggiorno Ce di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea (v. Allegato 1).

In proposito, si richiama l'attenzione delle direzioni territoriali del lavoro su quanto già disposto nella circolare congiunta del 29 gennaio u.s., relativamente alle verifiche necessarie ai fini della conversione in permesso di lavoro subordinato del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e della conversione in permesso di lavoro autonomo con riguardo alle modifiche apportate alla disciplina dei contratti di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2015, in particolare ai rapporti di collaborazione e ai contratti a progetto.

La scrivente Direzione generale provvederà ad attribuire le quote ex articolo 3 del citato Dpcm direttamente a codesti uffici tramite il sistema informatizzato Silen. Con successive note si procederà alle corrispondenti, ulteriori assegnazioni di quote.

Con riferimento alle quote ex articolo 2 (n. 1.000 ingressi riservati a lavoratori formati all'estero) del citato Dpcm, si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare congiunta del 29 gennaio u.s.

Le quote previste dall'articolo 2, co. 3 (n. 100 ingressi riservati a lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile), come già avvenuto nel passato, non vengono ripartite a livello territoriale, bensì restano nella disponibilità di questa Direzione generale per essere assegnate sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli sportelli unici per l'immigrazione e che saranno segnalate alla scrivente dalle direzioni territoriali del lavoro, tramite le direzioni interregionali territorialmente competenti.

Relativamente agli ingressi ex articolo 2, co. 4 di 100 lavoratori per l'attività di smantellamento dei padiglioni espositivi dei Paesi non comunitari che hanno partecipato a "Expo Milano 2015", le relative quote saranno attribuite esclusivamente alla direzione territoriale del lavoro di Milano - tramite il sistema informatizzato Silen - per consentire al locale Sportello unico immigrazione l'impegno automatico della quota. Si ricorda che le relative istanze potranno essere presentate fino al 30 giugno 2016 (vedi circolare congiunta Interno-Lavoro del 21.7.2014).

Con riguardo alle quote per ingressi per motivi di lavoro stagionale, previste dall'articolo 4 del citato Dpcm (13.000 unità di cui 1.500 pluriennali), viene effettuata una prima ripartizione territoriale di n. 11.103 quote (di cui n. 963 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale), come da tabella allegata (vedi Allegato 2), sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria segnalato alla scrivente Direzione da codesti uffici e scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le regioni, province autonome di Trento e Bolzano, parti sociali e organizzazioni sindacali.

La scrivente Direzione generale provvede ad attribuire le quote direttamente a codeste direzioni territoriali del lavoro tramite il sistema informatizzato Silen, ai fini del rapido rilascio dei nulla osta al lavoro da parte degli sportelli unici per l'immigrazione.

Come da prassi consolidata nell'applicazione dei precedenti decreti di programmazione dei flussi, a fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote disponibili a livello provinciale, le direzioni territoriali del lavoro provvederanno a richiedere a questa Direzione generale ulteriori quote, eventualmente rimaste disponibili a livello nazionale, al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli sportelli unici per l'immigrazione. Si precisa che al momento restano nella disponibilità di questa Direzione generale n. 1.897 quote per lavoro stagionale (di cui 537 pluriennali).

Procedure di chiusura flussi

Si fa presente, infine, che per quanto attiene i flussi non stagionali anno 2013 (Dpcm 25.11.2013) saranno attuate - d'intesa con il ministero dell'Interno - le procedure di chiusura delle pratiche: le relative quote non impegnate dalle direzioni territoriali del lavoro entro il 31 marzo 2016 saranno azzerate nel sistema informatizzato Silen.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione -- Div. III

Al. 1

D.P.C.M. 14.12.2015 – Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2016 - Ripartizione quote.

Abruzzo	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Chieti - Pescara sede di Chieti	3	1	1	2	0
L'Aquila	4	9	1	0	0
Chieti - Pescara sede di Pescara	12	2	0	1	0
Teramo	32	11	1	0	0
Totale	51	23	3	3	0

Basilicata	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Basilicata sede Matera	22	1	0	0	0
Basilicata sede Potenza	36	1	0	0	0
Totale	58	2	0	0	0

Calabria	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Catanzaro	29	3	0	0	0
Cosenza	7	6	1	21	0
Crotone	3	0	0	0	0
Reggio Calabria	13	4	1	0	0
Vibo Valentia	7	3	0	0	0
Totale	59	16	2	21	0

Campania	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Avellino	2	1	1	0	0
Benevento	12	2	0	1	0
Caserta	3	4	2	1	0
Napoli	16	45	13	1	2
Salerno	94	4	3	1	0
Totale	127	56	19	4	2

Emilia Romagna	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Bologna	45	61	11	9	0
Ferrara	6	13	0	0	0
Forlì-Cesena	99	33	3	0	0
Modena	38	69	6	1	0
Parma	4	24	1	0	0
Placenza	58	11	3	1	0
Ravenna	64	10	2	1	1
Reggio Emilia	6	7	6	2	0
Rimini	47	39	3	1	0
Totale	367	267	35	15	1

Friuli Venezia Giulia	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Gorizia	1	7	1	0	0
Pordenone	16	3	0	0	0
Trieste	5	25	2	2	0
Udine	5	11	1	0	0
Totale	27	47	4	2	0

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Lazio	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Frosinone	3	6	1	1	0
Latina	183	6	2	0	0
Rieti	12	2	1	0	0
Roma	115	333	12	11	0
Viterbo	13	8	0	1	0
Totale	326	355	16	13	0

Liguria	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Genova	13	127	8	24	0
Imperia	20	4	2	0	1
La Spezia	1	6	0	0	0
Savona	53	4	1	0	0
Totale	87	141	11	24	1

Lombardia	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Bergamo	10	34	7	0	1
Brescia	1	15	4	1	0
Como	1	13	1	2	3
Cremona	10	6	1	4	0
Sondrio - Lecco sede Lecco	0	10	2	1	0
Milano - Lodi sede Lodi	0	7	1	0	0
Mantova	39	5	4	1	0
Milano - Lodi sede Milano	32	535	35	265	4
Pavia	7	32	4	6	0
Sondrio - Lecco sede Sondrio	19	3	0	0	0
Varese	2	40	4	12	0
Totale	121	700	63	292	8

Marche	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Ancona	15	16	0	0	0
Ascoli Piceno	36	9	0	1	0
Macerata	15	9	0	2	0
Pesaro Urbino	11	3	2	0	0
Totale	77	37	2	3	0

Molise	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Molise sede Campobasso	7	2	2	0	0
Molise sede Isernia	6	0	0	0	0
Totale	13	2	2	0	0

Piemonte	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Alessandria	13	4	3	0	0
Asti	21	2	1	0	0
Biella - Vercelli sede	2	2	0	0	0
Cuneo	126	15	3	0	2
Novara - Verbania C.O. sede Novara	11	6	3	0	0
Torino	13	133	7	24	0
Novara - Verbania C.O. sede Verbania C.O.	1	1	3	1	0
Biella - Vercelli sede Vercelli	1	2	0	0	0
Totale	188	164	20	25	2

Puglia	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Bari	10	33	2	0	0
Brindisi	9	2	0	1	0
Foggia	54	5	2	1	0
Lecce	71	10	1	0	0
Taranto	8	1	2	0	0
Totale	152	51	7	2	0

Sardegna	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Cagliari - Oristano sede di Cagliari	6	2	0	0	0
Nuoro	1	0	1	0	0
Cagliari - Oristano sede di Oristano	0	0	0	0	0
Sassari	2	1	0	0	0
Totale	9	3	1	0	0

Sicilia	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Agrigento	3	0	0	0	0
Caltanissetta	0	0	0	0	0
Catania	2	3	2	0	0
Enna	4	2	1	0	0
Messina	4	3	1	1	0
Palermo	3	6	3	1	0
Ragusa	4	2	2	0	0
Siracusa	1	2	1	0	0
Trapani	28	0	0	0	0
Totale	49	18	10	2	0

Toscana	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Arezzo	38	8	1	1	1
Firenze	33	213	9	27	1
Grosseto	30	4	2	0	0
Livorno	25	7	3	0	0
Lucca - Massa Carrara sede Lucca	12	7	7	2	0
Lucca - Massa Carrara sede Massa	6	1	0	1	1
Pisa	7	26	1	0	0
Pistola	20	9	8	0	0
Prato	0	9	7	0	0
Siena	31	37	1	1	0
Totale	202	321	39	32	3

P.A. Bolzano	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Bolzano	19	5	0	0	0
Totale	19	5	0	0	0

P.A. Trento	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Trento	48	22	1	5	1
Totale	48	22	1	5	1

Valle d'Aosta	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Aosta	14	5	0	0	0
Totale	14	5	0	0	0

Veneto	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Belluno	8	4	0	0	0
Padova	47	76	9	7	2
Rovigo	134	23	3	3	0
Treviso	20	19	3	1	0
Venezia	21	32	5	2	0
Verona	191	23	12	2	0
Vicenza	13	15	0	0	0
Totale	434	192	32	15	2

Umbria	Stag. a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Sub	Sogg.lungo periodo a Lav. Sub.	Studio Tir-Form.Lav Aut	Sogg.lungo periodo a Lav. Aut.
Umbria sede Perugia	64	34	1	17	0
Umbria sede Terni	3	7	0	1	0
Totale	67	41	1	18	0



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione -- Div. III

D.P.C.M. 14.12. 2015 – Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2016 - Ripartizione quote.

All. 2

Abruzzo	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Chieti - Pescara sede di Chieti	40	10
L'Aquila	10	10
Chieti - Pescara sede di Pescara	40	15
Teramo	60	0
Totale	150	35

Basilicata	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Basilicata sede Matera	75	2
Basilicata sede Potenza	75	2
Totale	150	4

Calabria	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Catanzaro	30	0
Cosenza	50	10
Crotone	5	5
Reggio Calabria	70	0
Vibo Valentia	15	1
Totale	170	16

Campania	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Avellino	20	5
Benevento	25	0
Caserta	25	0
Napoli	50	0
Salerno	200	20
Totale	320	25

Emilia Romagna	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Bologna	60	20
Ferrara	100	15
Forlì-Cesena	320	10
Modena	190	0
Parma	15	1
Piacenza	185	0
Ravenna	280	20
Reggio Emilia	15	2
Rimini	315	30
Totale	1.480	98

Friuli Venezia Giulia	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Gorizia	15	5
Pordenone	120	15
Trieste	15	5
Udine	100	25
Totale	250	50

Lazio	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Frosinone	20	0
Latina	50	90
Rieti	30	0
Roma	980	20
Viterbo	60	0
Totale	1.140	110

Liguria	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Genova	25	5
Imperia	60	0
La Spezia	12	5
Savona	50	5
Totale	147	15

Lombardia	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Bergamo	5	5
Brescia	10	5
Como	7	0
Cremona	25	5
Sondrio - Lecco sede Lecco	0	0
Milano - Lodi sede Lodi	5	5
Mantova	30	5
Milano - Lodi sede Milano	5	5
Pavia	30	0
Sondrio - Lecco sede Sondrio	0	0
Varese	5	0
Totale	122	30

Marche	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Ancona	25	3
Ascoli Piceno	90	5
Macerata	20	5
Pesaro Urbino	15	5
Totale	150	18

Molise	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Molise sede Campobasso	120	0
Molise sede Isernia	50	0
Totale	170	0

Piemonte	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Alessandria	79	30
Asti	150	15
Biella - Vercelli sede Biella	10	5
Cuneo	1.100	0
Novara - Verbania C.O. sede Novara	10	0
Torino	100	0
Novara - Verbania C.O. sede Verbania C.O.	6	0
Biella - Vercelli sede Vercelli	5	5
Totale	1.460	55

Puglia	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Bari	300	5
Brindisi	140	10
Foggia	100	5
Lecce	250	5
Taranto	50	5
Totale	840	30

Sardegna	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Cagliari - Oristano sede di Cagliari	25	2
Nuoro	0	0
Cagliari - Oristano sede di Oristano	25	0
Sassari	10	5
Totale	60	7

Sicilia	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Agrigento	5	5
Caltanissetta	2	5
Catania	5	5
Enna	5	5
Messina	5	5
Palermo	5	5
Ragusa	5	5
Siracusa	5	5
Trapani	30	5
Totale	67	45

Toscana	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Arezzo	75	5
Firenze	45	5
Grosseto	2	0
Livorno	50	5
Lucca - Massa Carrara sede Lucca	35	5
Lucca - Massa Carrara sede Massa Carrara	5	5
Pisa	50	1
Pistoia	60	2
Prato	12	0
Siena	80	5
Totale	414	33

P.A. Bolzano	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Bolzano	450	30
Totale	450	30

P.A. Trento	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Trento	1.700	60
Totale	1700	60

Valle d'Aosta	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Aosta	25	3
Totale	25	3

Veneto	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Belluno	45	0
Padova	120	40
Rovigo	130	2
Treviso	40	5
Venezia	0	0
Verona	350	250
Vicenza	10	2
Totale	695	299

Umbria	Quota stagionale	Quota stagionale pluriennale
Umbria sede Perugia	150	0
Umbria sede Terni	30	0
Totale	180	0

Conciliazioni valide solo se firmate nelle sedi e con le parti firmatarie dei Ccnl applicati

Il ministero del Lavoro, con nota del 16 marzo 2016 n. 37/5199, ha dato indicazioni alle proprie Direzioni territoriali di verificare che le organizzazioni sindacali che effettuano il deposito dei verbali di conciliazione abbiano il requisito della maggiore rappresentatività e abbiano rispettato le procedure previste dai Ccnl.

La ricostruzione giuridica del ministero ribadisce che la valida conciliazione in sede sindacale deve avvenire "presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative", come dispone l'art. 412-ter cpc, e applicati dall'azienda.

Il ministero del Lavoro ha inoltre evidenziato che, ai sensi del 411, comma 3, cpc, la Dtl "può richiedere alle parti sindacali di apporre sul verbale espressa dichiarazione di avere adottato le predette procedure".

Conseguentemente, i verbali di conciliazione sottoscritti dalle aziende che applicano il Ccnl per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi e il Ccnl per i dipendenti del settore turismo hanno validità esclusivamente se siglati nelle sedi sindacali (commissione di conciliazione Ebiter Milano ed Ebtpe ecc.) e con le procedure definite dai Ccnl stessi.

Pertanto i verbali sottoscritti in altre sedi (per es. sedi sindacali) e con associazioni diverse da quelle firmatarie dei Ccnl applicati, sono privi dei requisiti di legittimità richiesti dall'art. 412-ter cpc come riconfermati dalla nota ministeriale in esame.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla
 Direzione Sindacale – Sicurezza sul lavoro
 Area Relazioni Sindacali Commercio Turismo Servizi
 Tel. 02.7750314
 sindacale@unione.milano.it

- ▶ **NOTA del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 marzo 2016 prot. n. 37/5199. Deposito presso le Dtl di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 cpc. Richiesta di parere.**

Codesto Ufficio ha inoltrato alla scrivente il quesito relativo alla ampiezza della verifica demandata alle Direzioni territoriali del lavoro ai fini del deposito ex art. 411 cpc. La richiesta di parere è stata occasionata dal diniego di codesto Ufficio al deposito di verbali di conciliazione in sede sindacale redatti dall'Usi (Unione sindacale italiana) di Foggia. Il diniego è stato motivato in base all'assenza, nella lettura dei verbali, dell'elemento "(...) di ammissibilità della procedura del deposito" ovvero che la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi, in riferimento alla circolare ministeriale n. 1138/G/77 del 17.03.1975, nonché, in via sussidiaria, dal momento che "l'associazione sindacale non risulta firmataria di Ccnl (settore commercio, metalmeccanico, lavoro domestico)".

Tale motivazione sarebbe censurabile, secondo l'opposta ricostruzione del sindacato coinvolto, in ragione delle modifiche apportate al codice di rito nella materia de qua, particolarmente in seguito alla profonda revisione dell'art. 410 cpc (art. 31, L 4 novembre 2010, n. 183 - cd. collegato lavoro), che renderebbero sul punto ormai inconfidente la citata circolare del 1975. La stessa, infatti, nel trattare il procedimento di conciliazione in sede sindacale alla luce della normativa allora vigente, individua un "collegamento implicito" fra l'art. 411, co. 3, cpc, e l'art. 410 cpc, e richiede di conseguenza che le conciliazioni in sede sindacale, rispetto alle quali si chiede il deposito del verbale presso la Dtl territorialmente competente, avvengano "secondo le procedure previste da contratti o accordi collettivi" (richiamando quanto allora previsto esplicitamente dall'art. 410 cpc). La riforma dell'art. 410 cpc, la cui formulazione attuale non contempla più il riferimento alle conciliazioni in sede sindacale, avrebbe travolto l'implicito collegamento individuato dalla circolare in commento, e non richiederebbe più la verifica del rispetto delle "procedure previste da contratti o accordi collettivi", limitando il controllo del direttore territoriale all'autenticità dell'atto. Di conseguenza, il deposito di verbali di conciliazione in sede sindacale presso la Dtl, ancora previsto dall'art. 411 cpc, non potrebbe essere negato, se non in caso di accertata non autenticità del verbale. Pertanto, sarebbe illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio territoriale al deposito di una conciliazione avvenuta in sede sindacale che non fosse esclusivamente motivato in riferimento all'inciso dell'art. 411 cpc.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

In riferimento a tale ricostruzione, d'intesa con la Direzione generale delle relazioni industriali, la scrivente ritiene tuttavia che, in caso di deposito presso la Dtl dei verbali di conciliazione in sede sindacale, il direttore dell'Ufficio territoriale debba verificare - oltre all'autenticità dell'atto, come espressamente richiesto dall'inciso dell'art. 411, co. 3, cpc - anche, e in primo luogo, la stessa integrazione della fattispecie della valida conciliazione in sede sindacale, che deve avvenire "presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative", come dispone l'art. 412-ter cpc.

Infatti, il collegamento fra il momento del deposito e quello di una verifica del rispetto delle procedure di fonte contrattual-collettiva, che la circolare del 1975 ricostruiva in via interpretativa, mantiene la sua validità anche in relazione all'attuale contesto ordinamentale, nel quale è stato espunto dall'art. 410 cpc il richiamo esplicito alle "procedure di contratto o accordo collettivo", risultando anzi tale collegamento, nel mutato contesto, maggiormente incisivo nel riferimento dell'art. 412-ter cpc a sedi e modalità "previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative". La revisione della disposizione di cui all'art. 410 cpc non ha infatti comportato il venir meno della norma in esso espressa nella previgente formulazione, che impone il rispetto, in caso di conciliazioni sindacali, di procedure di fonte contrattual-collettiva, e che resta presente nell'ordinamento indipendentemente dalla sedes materiae, attualmente traslata nella autonoma disposizione dell'art. 412 ter cpc.

Tale impostazione è altresì sorretta da ulteriori incisivi argomenti.

In primo luogo, il riferimento alla stessa fattispecie di diritto sostanziale alla base delle disposizioni procedurali, cioè la norma sulle rinunzie e transazioni ex art. 2113 cc, in cui l'invalidità dell'atto dispositivo, prevista in generale, soffre un'eccezione ove esso sia posto in essere in una delle cc.dd. "sedi protette" previste dal legislatore, cioè nel caso in cui la conciliazione sia "intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile" (cfr. art. 2113 cc, ult. co.). Il riferimento, fra gli altri, all'art. 412-ter cpc rende evidente la scelta ordinamentale di limitare le conciliazioni ex art. 2113 cc a sedi che garantiscano un certo gradiente di "istituzionalizzazione".

In secondo luogo l'art. 410 cpc, laddove fa riferimento alla "associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato", senza ulteriori specificazioni, si riferisce evidentemente al soggetto che può proporre il tentativo di conciliazione presso le commissioni di conciliazione, in via peraltro solo eventuale e non necessaria, trattandosi di facoltà riconosciuta direttamente in capo al lavoratore. Nell'economia della norma, quindi, tale riferimento individua il soggetto sindacale nello svolgimento di una funzione di consulenza e assistenza e non di una funzione propriamente conciliativa, che può esplicarsi solo nelle "sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative", secondo la chiara disposizione dell'art. 412-ter cpc.

Infine, il controllo previsto dall'art. 411 cpc circa l'accertamento della autenticità del verbale di conciliazione in sede sindacale, lungi dal limitare la verifica richiesta al direttore degli Uffici territoriali ad un rilievo esclusivamente "notarile", non costituisce argomento determinante in senso contrario alla ricostruzione qui proposta, dato che la previsione richiamata era presente anche nel testo previgente dell'articolo in commento.

Pertanto, è possibile, rispondere in modo affermativo al quesito posto da codesto Ufficio, nel senso che per l'utile espletamento dell'attività di deposito di verbali ex art. 411 cpc, il soggetto sindacale deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività. In riferimento alle difficoltà operative che comporterebbe per gli Uffici la verifica di tale requisito, espressamente segnalate da codesta Direzione, si ritengono ancora pienamente valide le indicazioni offerte sul punto dalla citata circolare ministeriale del 1975, la quale prevede (punto C, in chiusura) che "al fine di svolgere l'accertamento d'ufficio, il direttore può richiedere alle parti sindacali di apporre sul verbale espressa dichiarazione di avere adottato le predette procedure", intendendosi per tali non più meramente quelle "previste da contratti o accordi collettivi" del testo previgente dell'art. 410 cpc, bensì quelle "previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative" di cui all'art. 412-ter cpc.

Tale indicazione appare infatti coerente con la necessità di "sistemizzare" le modifiche dell'istituto sedimentatesi negli anni, e condivide la linea di "responsabilizzazione" del sistema di relazioni industriali propria della circolare del 1975, non smentita dalle profonde modifiche che hanno interessato tale sistema, la quale non impone ai direttori degli Uffici territoriali verifiche tecnicamente complesse e suscettibili di incidere virtualmente sulle prerogative sindacali (in specie nel mutato quadro attuale di valorizzazione del criterio della maggiore rappresentatività), ma, nel pieno rispetto dell'art. 39 Cost., sposta al livello dell'autoregolamentazione sindacale la responsabilità del rispetto e della corretta applicazione delle indicazioni di fonte legislativa.

Lavoro intermittente e attività discontinue previste dal Rd n. 2657/1923

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 10 del 21 marzo 2016, conferma che in attesa dell'emanazione del decreto che individui i casi di utilizzo del lavoro intermittente, rimangono in vigore le disposizioni vigenti.

Conseguentemente, il ricorso al lavoro intermittente può essere stipulato con soggetti con meno di 24 anni, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro i 25 anni, e con più di 55 anni (causali soggettive) o, in assenza di regolamentazione da parte dei contratti collettivi, per le mansioni previste dal Rd n. 2657/1923.

► **RISPOSTA** a interpello n. 10 del ministero del Lavoro del 21 marzo 2016. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 – Lavoro intermittente – Artt. 13 e 55, Dlgs n. 81/2015.**

La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 13, comma 1, Dlgs n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente.

In particolare l'istante chiede se, in virtù di quanto disposto dal legislatore del 2015 all'art. 55, comma 3 – ai sensi del quale “sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” – sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al Rd n. 2657 del 1923, recante l'elenco delle attività a carattere discontinuo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali e dell'ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Al fine di rispondere al quesito avanzato, occorre anzitutto ricordare che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente – ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all'art. 13, comma 2, del Dlgs n. 81/2015 – è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il legislatore stabilisce che “i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali”.

Il decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il Dm 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

Tale decreto, al fine di rispondere alla richiesta di chiarimenti oggetto del presente interpello, è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all'art. 55, comma 3, del Dlgs n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal Rd n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato da questo ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall'interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 28/2012; n. 7/2014 ecc.).

Datori di lavoro esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio

L'Inail, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, rende noto che, per effetto delle semplificazioni introdotte dal Dlgs n. 151/15 in materia di adempimenti sugli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall'obbligo di trasmettere all'Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. L'adempimento è posto a carico del medico o della struttura sanitaria che lo rilascia.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Inail entro due giorni, e di malattia professionale entro cinque giorni, da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i nuovi dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico.

L'Inail, invece, ha l'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

La normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga

L'Inps, con circolare n. 56 del 29 marzo 2016, riepiloga la normativa relativa agli ammortizzatori sociali in deroga, a seguito degli interventi legislativi previsti con:

- il Dlgs n.148/15, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro" il quale contiene la nuova disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in materia di fondi di solidarietà;
- la legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016) la quale dispone un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
- il decreto ministeriale n. 83473/14 che disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

► **CIRCOLARE Inps n. 56 del 29/3/2016. Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga: Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015, L n.208 del 28 dicembre 2015 e decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014.**

Premessa

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in data 2 febbraio 2016, ha emanato la circolare n. 4 avente ad oggetto la normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga, ed in particolare il raccordo tra le disposizioni del decreto interministeriale n.83473 del 1° agosto 2014, del Dlgs n.148 del 14 settembre 2015 e della L n.208 del 28 dicembre 2015.

1. Il quadro normativo

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato in data 1 agosto 2014 il decreto n. 83473. Tale decreto disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, recepiti dall'Istituto con circolare n.107 del 27 maggio 2015.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" contiene la nuova disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in materia di fondi di solidarietà. Per il carattere generale del predetto decreto legislativo, ad esso è rimandata la disciplina anche degli ammortizzatori in deroga, per tutti gli istituti non diversamente e specificatamente regolati dal decreto ministeriale sui criteri della deroga.

A seguire, in data 28 dicembre 2015 è stata emanata la legge n.208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(cosiddetta legge di stabilità per l'anno 2016).

Da ultimo, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n.4 del 2 febbraio 2016 ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito agli ammortizzatori sociali in deroga alla luce delle novità normative in argomento.

2. Cassa integrazione guadagni in deroga

L'articolo 2 del decreto interministeriale n. 83473 del 2014 fissa i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga. Fermo restando quanto previsto dalla circolare Inps n. 107 del 27 maggio 2015, di seguito si specificano le novità della disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015 e della legge di stabilità per l'anno 2016.

2.1 Lavoratori beneficiari

Le disposizioni contenute all'art. 2 prevedono, al comma 1, i requisiti soggettivi per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga.

a) Anzianità aziendale

Nel far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 stabilisce che, per l'annualità 2015, l'integrazione salariale in deroga può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

Il citato decreto detta, quindi, una disciplina speciale e complementare rispetto al disposto dell'art.1, comma 2 del Dlgs n.148 del 14 settembre 2015, che, stabilisce un'anzianità lavorativa di 90 gg. di lavoro effettivo dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Pertanto, a partire dall'annualità 2014, per le prestazioni concesse in base ad accordi stipulati a decorrere dal 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del Di n. 83473 del 2014, il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di integrazione salariale in deroga è di 12 mesi di anzianità alla data di inizio del periodo di intervento, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del medesimo decreto.

b) Apprendisti

In riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, premesso quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale n. 83473 del 2014, il Dlgs n.148 del 2015, agli artt.1 e 2, individua come destinatari dell'intervento di cassa integrazione i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.

Di conseguenza tale tipologia di apprendisti è destinataria di:

- cassa integrazione guadagni straordinaria, se dipendente di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento "crisi aziendale";
- cassa integrazione guadagni ordinaria, se dipendente di imprese, nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
- cassa integrazione guadagni in deroga, se dipendente di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di Cigs, ma per causale di intervento diversa dalla "crisi aziendale".

Parallelamente, gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante, nonché gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del Dlgs n.148 sopra citato, potranno essere destinatari di cassa integrazione guadagni in deroga.

2.2 Contributo addizionale

Il Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015 all'art. 5 ha introdotto una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

In particolare, viene prevista una misura progressiva per il contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e del 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Considerando che, in relazione al contributo addizionale il sopracitato Di n.83473 del 2014 nulla dispone e che, correlativamente, l'art.46, comma 1, lett. l) del Dlgs 148 del 2015 ha abrogato l'art. 8, commi da 1 a 5, e comma 8 del DI 21 marzo

1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga sia interministeriale che regionale.

In particolare per quanto attiene la Cig in deroga regionale la nuova disciplina relativa al pagamento del contributo addizionale si applica a tutte le determinazioni concessorie trasmesse dalle regioni e province autonome su Sip con i numeri di decreto convenzionale "33337", "33338" e "33339".

2.3 Modalità di erogazione e termine per il rimborso e il conguaglio delle prestazioni

L'art. 7, comma 3, del Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015 stabilisce che "il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data".

Considerando che, relativamente alle modalità di erogazione e al termine per il rimborso delle prestazioni il sopracitato decreto interministeriale nulla dispone, tale nuova disciplina, di carattere generale, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

Nello specifico, stante la peculiarità del flusso di gestione della cassa integrazione in deroga, si precisa che per stabilire i termini per poter procedere al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori beneficiari, bisogna verificare anche la data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto.

Di conseguenza, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga concessi successivamente all'entrata in vigore del Dlgs n.148 del 23 settembre 2015, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto se successivo.

Resta fermo che per i trattamenti concessi prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015 si potranno verificare i seguenti casi:

- 1) periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e autorizzazione Inps emessa in data antecedente al 24 settembre 2015 i termini di sei mesi decorrono dal 24 settembre 2015;
- 2) periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e autorizzazione Inps emessa successivamente al 23 settembre 2015 i termini di sei mesi decorrono dalla data di emissione dell'autorizzazione Inps;
- 3) periodo di intervento non ancora scaduto alla data del 24 settembre 2015, in questo caso il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data dell'emissione del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto, se successivo.

Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa per la corretta gestione delle risorse finanziarie, a cui è tenuto l'Istituto, si invitano le Sedi territoriali ad emettere tempestivamente i provvedimenti di autorizzazione delle prestazioni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate alle singole regioni e province autonome.

2.4 Termini di presentazione della domanda

In relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga il Di n. 83473, all'art. 2, comma 7, prevede che "L'azienda presenta, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di Cig in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda".

Di converso, l'art. 15, comma 2 e l'art. 25, commi 1 e 2, del Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015 stabiliscono i termini di presentazione delle domande, rispettivamente di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo aziendale per la cassa integrazione straordinaria, oltre alla decorrenza della sospensione non prima del trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

Considerato che, il disposto dell'art. 2, comma 7, del Di n. 83473 del 2014, come sopra chiarito, ha natura di norma speciale e complementare rispetto al Dlgs n.148 del 23 settembre 2015, resta confermata la disciplina ivi contenuta in relazione ai termini di presentazione delle domande per i trattamenti di integrazione salariale in deroga.

2.5 Trattamento di fine rapporto

Riguardo al trattamento di integrazione salariale in deroga ed in particolare al rimborso delle quote di Tfr maturate durante il periodo "ininterrotto" di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha chiarito che tale rimborso non può essere a carico dell'Inps. Invero, la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l'indennizzo, dal momento che la relativa prestazione è finanziata da risorse di natura non contributiva.

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di Cig in Deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d'intervento di cassa integrazione salariale straordinaria, sono erogabili a carico della cassa integrazione guadagni solo le quote di Tfr maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria. Conseguentemente, la corresponsione delle quote di Tfr maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.

2.6 Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga, fondo di integrazione salariale e fondi di solidarietà bilaterali alternativi

In relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l'istituzione del fondo di integrazione salariale il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che, fermo restando quanto disposto dal citato Di n. 83473 del 2014, per l'anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al fondo di integrazione salariale (Fis), come indicato nella circolare Inps n.22 del 4 febbraio 2016, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dal fondo di integrazione salariale.

Resta comunque fermo che, anche in tale ipotesi possono accedere agli ammortizzatori in deroga solamente le aziende che rientrano nel campo di applicazione del citato Di n. 83473 del 2014 secondo le modalità, i criteri ed i limiti dallo stesso previsti.

È stato inoltre precisato che la possibilità concessa alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del fondo di integrazione salariale di scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, nei limiti previsti dalla normativa, o alle prestazioni previste dal Fis è da intendersi estesa anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali Alternativi, le quali potranno, pertanto, scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai suddetti fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Per quanto attiene il computo dei rispettivi periodi di fruizione, i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma.

Si precisa infine, che l'azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dai suddetti fondi aventi ad oggetto periodi d'intervento parzialmente o totalmente coincidenti. Sarà cura dell'Istituto verificare che la fruizione da parte dell'azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Seguirà un messaggio dell'Istituto con le indicazioni per la gestione operativa inerenti al sovraesposto indirizzo ministeriale.

3. Le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016

Il comma 304 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" dispone un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016:

- il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando, quanto disposto dall'art. 2 del Di n. 83473 del 1° agosto 2014 che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la Cig in deroga, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. Al riguardo va precisato che il principio generale sul limite di durata massima delle fruizioni di integrazione salariale si fonda sul concetto di unità produttiva, così come disciplinato dal Dlgs 148 del 2015. L'unità produttiva si identifica, quindi, con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Nel caso specifico delle domande di

Cig in deroga regionale non saranno da ricomprendere nella definizione di unità produttiva le stazioni di lavoro temporanee e le postazioni di lavoro che ospitano solo una parte del processo produttivo. Sul piano operativo, la comunicazione dei dati identificativi dell'unità produttiva andrà effettuata avvalendosi delle apposite procedure telematiche disponibili sul sito Internet dell'Istituto, accedendo alla funzione "Comunicazione unità operativa/Accentramento contributivo" dei "Servizi per aziende e consulenti" (sezione "Aziende, consulenti e professionisti"). A tal fine si precisa che, in fase di autorizzazione da parte delle sedi Inps, per le unità produttive autorizzate dalle regioni e province autonome potrà essere richiesta ulteriore documentazione probatoria e che le unità produttive che non rispondano ai criteri anzidetti, dovranno essere ricondotte alla sede aziendale con cui è stata aperta la posizione contributiva presso l'Inps.

- il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del Di n.83473 del 1 agosto 2014, non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al Tu approvato con Dpr n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.

Dalla predetta disciplina viene infine riconosciuta la possibilità per le regioni e province autonome di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del Di n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'art.1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

4. Flusso di gestione della Cig in deroga regionale annualità 2016

Decreti regionali per periodi di competenza 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 304, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 trasmessi con il codice convenzionale "33338"

Le regioni e le province autonome, per trasmettere, tramite il sistema Sip, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2016, emanati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del Di n. 83473 del 2014, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale "33338" e le sedi Inps, nell'emettere le autorizzazioni di Cig in deroga per i sopradetti periodi di competenza, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice d'intervento il codice "699". Le Direzioni regionali Inps, con il supporto delle apposite schede di rendicontazione della spesa presenti sul Sip, dovranno monitorare le spese al fine di verificare il rispetto dei limiti di finanziamento concesso ad ogni regione e provincia autonoma.

Controlli da parte dell'Istituto

I controlli sui decreti regionali relativi all'annualità 2016 verranno effettuati da parte dell'Istituto, come di seguito specificato.

L'Istituto per quanto attiene i decreti regionali per periodi di competenza 2016 trasmessi con il codice convenzionale "33338" dovrà effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali, un monitoraggio della spesa attraverso il Sip (Sistema informativo dei percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle regioni e province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi.

La sede territorialmente competente alla trattazione del provvedimento, al fine di emettere le autorizzazioni relative alle domande presentate dall'azienda, dovrà verificare:

- a) che l'impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (art. 2, comma 8);
- b) che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 3 mesi,
- c) lo "stato azienda", dall'analisi dei dati sintetici dell'anagrafica aziendale.

Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell'integrazione salariale, la sede non potrà procedere ad emettere l'autorizzazione e dovrà segnalarlo alla competente Direzione regionale che dovrà informare la regione.

In particolare, nei casi a) e b) la regione potrà emettere un nuovo decreto compatibile con quanto previsto dalle disposizioni del decreto in argomento. A tal fine, l'operatore della sede avrà a disposizione, da Sistema unico, la funzione "ripristina

su Sip” a seguito del cui utilizzo, la regione potrà procedere a nuovo decreto mediante l'utilizzo del flusso di rettifica disponibile sul Sip.

Successivamente all'autorizzazione la sede territorialmente competente, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni, effettuerà – oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere – anche il controllo relativo all'anzianità aziendale del lavoratore presso l'impresa di almeno 12 mesi.

Decreti regionali per periodi di competenza 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 304, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 trasmessi con il codice convenzionale “33339”

Le regioni e le province autonome per trasmettere, tramite il sistema Sip, i provvedimenti concessori emanati in deroga ai criteri di cui all'art.2 del Di n.83473 del 2014, per periodi di competenza 2016, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale “33339” e le sedi Inps, nell'emettere le autorizzazioni di Cig in deroga per i sopradetti periodi di competenza, dovranno utilizzare lo stesso numero di decreto e come codice d'intervento il codice “699”.

L'Istituto dovrà effettuare, sulla base delle indicazioni ministeriali – oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere – esclusivamente un monitoraggio della spesa attraverso il Sip (Sistema informativo dei percettori), mediante un controllo periodico successivo finalizzato alla verifica del rispetto, da parte delle regioni e province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi, per la specifica finalità.

Decreti regionali per periodi di competenza 2015 ai sensi dell'art.44, comma 6 del Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015 trasmessi con il codice convenzionale “33337”

Per quanto attiene i provvedimenti concessori relativi a periodi di competenza 2015, decretati ai sensi dell'art.44, comma 6 del Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015, trasmessi con il codice convenzionale “33337”, resta fermo quanto disposto con messaggio Inps n. 54 dell'11 gennaio 2016.

Adeguamento delle procedure

Per la gestione del flusso della Cig in deroga regionale 2016 e dei provvedimenti concessori trasmessi con codice convenzionale “33337” relativi al 2015 è stato completato l'adeguamento della procedura Sistema unico per ciò che attiene alle nuove modalità di calcolo del contributo addizionale e dei termini per il conguaglio delle prestazioni.

5. Mobilità in deroga

Per quanto attiene il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, l'art. 1, comma 304 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, a parziale rettifica di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del Di n.83473 del 1 agosto 2014, stabilisce che la suddetta prestazione non può essere concessa ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al Tu approvato con Dpr n. 218 del 1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può comunque eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.

Tenuto conto delle modalità gestionali finora applicate dall'Istituto, si ritiene che le suddette disposizioni sono da intendersi come segue.

In relazione all'annualità 2015, ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per tre anni, possono essere concessi al massimo periodi pari a sei mesi di mobilità in deroga, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato Testo unico approvato con Dpr n. 218 del 1978.

In relazione all'annualità 2016, ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per tre anni, possono essere concessi al massimo quattro mesi di mobilità in deroga, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con Dpr n. 218 del 1978. Di conseguenza, per tali lavoratori, sia quelli destinatari di mobilità per l'annualità 2015, che quelli destinatari di mobilità per l'annualità 2016, il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi.

Lo stesso comma 304 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 prevede, inoltre, che le regioni e le province autonome possono concedere i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 2 e 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 nella misura del 5% delle risorse loro attribuite.

5.1 Codici intervento per periodi di competenza 2016

Al fine di consentire un corretto monitoraggio delle spese riferite alle concessioni di mobilità in deroga regionali sono stati istituiti due codici intervento per ciascuna regione e provincia autonoma che le strutture territoriali Inps dovranno utilizzare per la liquidazione della prestazione di mobilità in deroga.

Le regioni e le province autonome, per trasmettere, tramite il sistema Sip, i provvedimenti concessori per periodi di competenza 2016, emanati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3 del Di n. 83473 del 2014, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale "33338" e le sedi Inps dovranno utilizzare i codici intervento indicati nella prima colonna della tabella di seguito riportata.

Le regioni e le province autonome per trasmettere, tramite il sistema Sip, i provvedimenti concessori emanati in deroga ai criteri di cui all'art. 3 del Di n. 83473 del 2014, per periodi di competenza 2016, dovranno utilizzare, come numero di decreto, il numero convenzionale "33339" e le sedi Inps dovranno utilizzare i codici intervento indicati nella seconda colonna della tabella di seguito riportata.

Regione	Codice intervento mobilità 2016 Decreto convenzionale "33338"	Codice intervento mobilità 2016 Utilizzo 5% delle risorse Decreto convenzionale "33339"
Abruzzo	110	140
Basilicata	111	141
Calabria	112	142
Campania	113	143
Emilia Romagna	114	144
Friuli Venezia Giulia	115	145
Lazio	116	146
Liguria	117	147
Lombardia	118	148
Marche	119	149
Molise	120	150
Pa Bolzano	121	151
Pa Trento	122	152
Piemonte	123	153
Puglia	124	154
Sardegna	125	155
Sicilia	126	156
Toscana	127	157
Umbria	128	158
Valle d'Aosta	129	159
Veneto	130	160

5.2 Controlli da parte dell'Istituto

I codici indicati nella prima colonna della tabella permettono alla procedura di effettuare un controllo sulle giornate di mobilità in deroga già percepite dal beneficiario all'inizio del periodo di concessione ai fini del calcolo delle giornate massime di mobilità in deroga che lo stesso potrà percepire.

Per permettere alla procedura di effettuare correttamente tale calcolo, che viene svolto nel momento in cui l'operatore inserisce il codice intervento in procedura, le prestazioni devono essere erogate in sequenza temporale (prima di liquidare una mensilità devono essere state liquidate tutte le mensilità precedenti ovvero, in caso di riprese di lavoro a tempo determinato devono essere state inserite le sospensioni in maniera corretta). Qualsiasi variazione apportata alla procedura di pagamento dopo l'erogazione avvenuta con uno dei codici intervento sopra descritti, inficerà il corretto calcolo delle giornate di mobilità in deroga percepite dal lavoratore.

Si raccomanda, pertanto, di usare la massima attenzione nel liquidare una prestazione di questa tipologia.

Si comunica, inoltre, che la procedura effettuerà la liquidazione della prestazione fino alla data di decadenza inserita dall'operatore (che dovrà coincidere con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato dalla regione) e che non consentirà l'erogazione della prestazione oltre la data corrispondente al numero massimo di giornate da erogare (secondo i criteri stabiliti dall'art.1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015 n. 208).

Per quanto attiene, invece, ai codici intervento indicati nella seconda colonna, essendo codici da utilizzare per i decreti in deroga ai criteri stabiliti dall'art. 3 del Di n. 83473 del 2014, la procedura erogherà la prestazione fino alla data di decadenza inserita dall'operatore.

Per ciò che concerne detti codici di intervento relativi ai periodi di competenza 2016, si fa presente che l'Istituto potrà operare solo a seguito della conclusione delle decretazioni regionali relative all'annualità 2015 (conseguentemente al completamento dei pagamenti da parte delle Sedi territorialmente competenti) e previa autorizzazione da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione all'utilizzo dei residui di spesa delle decretazioni 2014-2015 per il pagamento dell'annualità 2016.

Si ricorda infine che, ai sensi del comma 3, dell'art. 3 del Di 83473, per poter percepire la prestazione di mobilità in deroga concessa con decreto regionale, il beneficiario deve presentare, a pena decadenza, la relativa istanza all'Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento (in caso di nuova concessione) o dalla scadenza della precedente prestazione fruita (in caso di proroga) ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione.

Pertanto l'operatore di sede, per i provvedimenti di concessione inviati dalle regioni e province autonome con il numero convenzionale di decreto "33338", deve controllare che il beneficiario abbia presentato domanda all'Inps entro 60 giorni dalla data più recente tra: data licenziamento, data fine concessione precedente e data decreto di concessione.

6. Trattamenti in deroga ai criteri previsti dagli artt. 2 e 3 del D.i. n. 83473 del 1° agosto 2014

Con specifico indirizzo, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che, "i residui dello stanziamento disposto a favore delle regioni e delle province autonome ai fini della decretazione dei trattamenti in deroga, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015, relativa al 2015, per la decretazione dei trattamenti relativi all'anno 2016, sarà autorizzata nel rispetto dei criteri dettati dal decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, essendo la facoltà di deroga ai medesimi limitata al 31 dicembre 2015".

Pertanto nello specifico si evidenzia:

Utilizzo risorse assegnate e non interamente utilizzate nel 2014, per finanziamento delle decretazioni relative a periodi 2015

Il comma 6 dell'art. 44 del Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015 stabilisce che le regioni e province autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Di n.83473 del 1° agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali, ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, in caso di non totale utilizzo degli stanziamenti ministeriali assegnati per le finalità di cui all'art.6, comma 3, del suddetto decreto, relativi all'annualità 2014 (5% delle risorse attribuite alle regioni), la parte non utilizzata rimane assegnata alle risorse finalizzate alla gestione ordinaria degli ammortizzatori in deroga ex artt. 2 e 3 del Di n. 83473 del 2014 per l'annualità 2014 (95%).

Pertanto, non è possibile utilizzare tali somme (5% per l'annualità 2014), per incrementare le risorse destinate al 5% per l'anno 2015, ex art. 44, comma 6, del Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015.

Diversamente, in presenza di decreti interministeriali, con i quali sono state assegnate risorse finanziarie, utilizzate dalle regioni per le finalità di cui all'art. 6, comma 3 del Di n. 83473 del 1° agosto 2014, relative alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 - oggetto del Piano di azione e coesione, di cui all'art. 1, comma 253 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di competenza 2014 (Fondi Pac) - gli eventuali residui potranno essere destinati per l'annualità 2015 al finanziamento delle prestazioni, ex art. 44, comma 6 del Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015. Resta inteso che in tal caso l'Istituto procederà ad utilizzare prioritariamente le risorse finanziarie ministeriali assegnate.

Si sottolinea da ultimo, che i residui delle risorse di competenza 2014, potranno essere utilizzati secondo le modalità sopra esplicitate per il finanziamento dell'annualità 2015, solamente a seguito di apposita dichiarazione di avvenuto completamento della trasmissione in Sip (Sistema informativo percettori) delle decretazioni per periodi di competenza 2014 da parte delle regioni o province autonome e di conseguente autorizzazione all'utilizzo dei suddetti residui da parte del ministero vigilante. All'uopo, l'Istituto provvederà ad inibire per le regioni o province autonome autorizzate dal ministero la trasmissione in Sip attraverso i decreti convenzionali "33334" e "33336" le decretazioni relative ai periodi di competenza 2014 e ad imputare i residui, nella scheda di monitoraggio presente in Sip, alle risorse destinate alla decretazione, ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, per periodi di competenza 2015.

Utilizzo risorse assegnate e non interamente utilizzate nel 2015, per finanziamento delle decretazioni relative a periodi 2016

L'art. 1, comma 304 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) stabilisce, tra l'altro, che le regioni e province autonome possono disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del Di n. 83473 del 1 agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero, in eccedenza a tale quota, disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali, ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

Di conseguenza, in analogia a quanto sopra esposto, in caso di non totale utilizzo degli stanziamenti ministeriali assegnati per le finalità di cui all'art. 44, comma 6 del Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015, relativi all'annualità 2015 (5% delle risorse attribuite alle regioni), la parte non utilizzata rimane assegnata alle risorse finalizzate alla gestione ordinaria degli ammortizzatori in deroga ex artt. 2 e 3 del Di n. 83473 del 2014 per l'annualità 2015 (95%).

Pertanto, non è possibile utilizzare tali somme (5% per l'annualità 2015), per incrementare le risorse destinate al 5% per l'anno 2016.

Diversamente, in presenza di decreti interministeriali, con i quali sono state assegnate risorse finanziarie, utilizzate dalle regioni per le finalità di cui all'art. 44, comma 6 del Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015, relative alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 - oggetto del Piano di azione e coesione, di cui all'art. 1, comma 253 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di competenza 2015 (Fondi Pac) - gli eventuali residui potranno essere destinati per l'annualità 2016 al finanziamento delle prestazioni in deroga ex artt. 2 e 3 del Di n. 83473 del 2014. Resta inteso che in tal caso l'Istituto procederà ad utilizzare prioritariamente le risorse finanziarie ministeriali assegnate.

Si sottolinea da ultimo, che i residui delle risorse di competenza 2015, potranno essere utilizzati secondo le modalità sopra esplicitate per il finanziamento dell'annualità 2016, solamente a seguito di apposita dichiarazione di avvenuto completamento della trasmissione in Sip (Sistema informativo percettori) delle decretazioni per periodi di competenza 2015 da parte delle regioni o province autonome e di conseguente autorizzazione all'utilizzo dei suddetti residui da parte del ministero vigilante. All'uopo, l'Istituto provvederà ad inibire per le regioni o province autonome autorizzate dal ministero la trasmissione in Sip attraverso i decreti convenzionali "33335" e "33337" le decretazioni relative ai periodi di competenza 2015 e ad imputare i residui, nella scheda di monitoraggio presente in Sip, alle risorse destinate alla decretazione, ai sensi degli art. 2 e 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, per periodi di competenza 2016.

Resta fermo, pertanto, che eventuali residui non potranno essere utilizzati con modalità diverse da quanto sopra esposto.

- CIRCOLARE n. 4 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2016. **Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga - Dlgs n. 148 del 14 settembre 2015; legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014.**

1) Quadro normativo

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", di seguito decreto legislativo n. 148 del 2015, contiene la nuova disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e in materia di fondi di solidarietà.

Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, disciplina, invece, i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Le due discipline, quindi, non si sovrappongono ma sono tra loro complementari in quanto gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente (decreto legislativo n. 148 del 2015), allo scopo di fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne sarebbero privi.

Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo prot. n. 532 del 28 gennaio 2016, con la presente circolare si forniscono le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle recenti novità normative.

2) Lavoratori beneficiari

a) Anzianità aziendale

Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 83473 dell'1.8.2014 indica i requisiti soggettivi per accedere ai trattamenti di integrazione salariale in deroga.

In particolare, nel far riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, il suddetto decreto stabilisce che, per l'annualità 2015, l'integrazione salariale in deroga può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operaio, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

Il decreto interministeriale n. 83473 citato, detta una disciplina a carattere complementare rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del Dlgs n. 148 del 2015, che, invece, stabilisce un'anzianità lavorativa di 90 gg di lavoro effettivo dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale.

Si conferma pertanto, che, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del Di n. 83473 citato, il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di cassa integrazione in deroga è di dodici mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l'azienda che presenta la domanda, come previsto dal suddetto decreto.

b) Apprendisti

Gli articoli 1 e 2 del Dlgs n. 148 del 2015 prevedono che i destinatari dell'intervento di cassa integrazione siano i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.

Conseguentemente tale tipologia di apprendisti è destinataria di:

- cassa integrazione guadagni straordinaria, se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento "crisi aziendale";
- cassa integrazione guadagni ordinaria se dipendenti di imprese nei casi in cui le stesse rientrano nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
- cassa integrazione guadagni in deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinatarie di Cigs, ma per causale di intervento diversa dalla "crisi aziendale".

Parallelamente, gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante nonché gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 del Dlgs 148 citato sono destinatari di cassa integrazione guadagni in deroga.

3) Contributo addizionale

L'articolo 5 del Dlgs n. 148 del 2015 ha introdotto una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

In particolare, viene prevista una misura progressiva per il contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

e straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile e del 15% oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Considerando che, relativamente al contributo addizionale, il sopracitato decreto interministeriale nulla dispone e che, correlativamente, l'articolo 46, comma 1, lett. l) del Dlgs 148 del 2015 ha abrogato l'art. 8, commi da 1 a 5, e 8 del DI 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

4) Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

Il comma 3 dell'articolo 7 del Dlgs n.148 del 2015 stabilisce che "il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbano essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Per i trattamenti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data".

Considerando che, relativamente alle modalità di erogazione e al termine per il rimborso delle prestazioni, il sopracitato decreto interministeriale nulla dispone, tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

5) Termini presentazione della domanda

Per quanto attiene ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, il comma 7 dell'articolo 2 del Di n. 83473 citato prevede che "L'azienda presenta, in via telematica, all'Inps e alla regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di Cig in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda".

Il comma 2 dell'articolo 15 e il comma 1 dell'articolo 25 del Dlgs n. 148 del 2015 stabiliscono i termini di presentazione delle domande, rispettivamente di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo aziendale per la cassa integrazione straordinaria, oltre alla decorrenza della sospensione non prima del trentesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

Considerato che il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ha natura di norma complementare come sopra chiarito, resta confermata, in relazione ai termini di presentazione delle domande per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, la disciplina ivi contenuta.

6) Trattamento di fine rapporto

Per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale in deroga, e il rimborso delle quote di Tfr maturate durante il periodo "ininterrotto" di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, si precisa che non può essere rimborsato dall'Inps. Infatti, la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l'indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di Cig in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d'intervento di cassa integrazione salariale straordinaria, sono erogabili a carico della cassa integrazione guadagni solo le quote di Tfr maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria.

Conseguentemente, la corresponsione delle quote di Tfr maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.

7) Legge di stabilità 2016

Il comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2016), dispone un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, dettando, nel contempo, disposizioni per la concessione e/o la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016:

- il trattamento di integrazione salariale in deroga, fermo restando, quanto disposto dall'articolo 2 del Di n.83473 del 1° agosto 2014, che disciplina le condizioni in presenza delle quali può essere concessa la Cig in deroga, può essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno;
- il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del Di n.83473 del 1 agosto 2014, non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al Tu approvato con Dpr n. 218/1978. Per tali lavoratori il periodo concedibile, non può, comunque, eccedere il periodo di tre anni e quattro mesi.

Faq sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e le risoluzioni consensuali

Il ministero del Lavoro, nella pagina del proprio sito internet dedicata alle Faq relative alle nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in merito alla data di decorrenza delle dimissioni da indicare nella compilazione del modello telematico, ha precisato che deve essere indicata la data a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa.

Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.

DIMISSIONI TELEMATICHE

1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?

Il decreto legislativo n. 151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell'articolo 55, comma 4 del decreto legislativo n. 151/2001 che prevedono la convalida presso gli uffici territoriali competenti. La circolare n. 12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.

2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?

Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n. 12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?

Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?

No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016.

5. L'interruzione anticipata del tirocinio prevede l'applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?

No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.

6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?

Sì.

7. Nell'ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?

No. Il Dm 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.

8. Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?

È necessario essere in possesso del Pin Inps dispositivo.

9. A chi devo rivolgermi per ottenere il Pin Inps dispositivo?

Il Pin dispositivo è rilasciato dall'Inps e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell'Istituto.

10. Non conosco l'indirizzo Pec del datore di lavoro, cosa devo inserire?

È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.

11. È necessario possedere il Pin Inps dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale - attraverso un soggetto abilitato?

No.

12. Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?

No, l'assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

13. Il modello è disponibile anche in altre lingue?

Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della provincia autonoma di Bolzano.

14. Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?

Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di "Operatore" per ottenere le credenziali di accesso.

15. Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?

No, l'art. 26 del Dlgs n. 151/2015 non prevede che il singolo professionista possa ritenersi abilitato alla trasmissione dei modelli di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto. Sono abilitate le commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro ai sensi dell'articolo 76, comma 1 lett c-ter) del Dlgs 276/2003.

16. I lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi dovranno usare la nuova procedura?

Sì, come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016 le dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura.

17. La procedura influisce sul periodo di preavviso da parte del lavoratore?

No. Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sull'obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.

18. Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico?

La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all'ultimo giorno di lavoro.

19. Per gli esodi volontari effettuati a seguito di accordo sindacale aziendale e realizzati anche attraverso il fondo di solidarietà di categoria, la nuova procedura deve essere applicata?

La nuova procedura non trova applicazione se le risoluzioni consensuali sono state raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (cd. sedi "protette"), secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2016.

20. Il modulo telematico ha la funzione di convalidare delle dimissioni già presentate con altra forma o quella di comunicare la volontà di dimettersi?

Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì introduce la "forma tipica" delle stesse che per essere efficaci devono essere presentate secondo le modalità introdotte dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2016.

21. Nel caso in cui, dopo l'invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?

In questo caso il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L'eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.

22. Nell'ipotesi in cui il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?

Come indicato nella circolare n. 12/2016, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l'effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.

23. Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, come può essere comunicata la data di cessazione esatta?

La procedura telematica introdotta dall'articolo 26 del Dlgs 151/20015 e dal Dm del 15 dicembre 2015 interviene sulle modali-

tà di manifestazione della volontà, la quale non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. In questa ipotesi, la comunicazione obbligatoria di cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce l'informazione esatta sull'effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

24. Le aziende come possono visualizzare le comunicazioni relative alle dimissioni volontarie o alle risoluzioni consensuali dei propri dipendenti?

Accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione "Dimissioni volontarie".

25. I soggetti abilitati sono responsabili dell'accertamento dell'identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modello telematico?

Sì, come specificato nell'allegato B del Dm 15 dicembre 2015. I soggetti abilitati dovranno quindi adottare tutte le misure idonee all'accertamento dell'identità del lavoratore che si reca presso le loro sedi per accedere alla procedura telematica.

26. Le commissioni di certificazione costituite presso le Dtl in che modo possono assistere il lavoratore nella trasmissione del modello telematico?

Come chiarito nella nota direttoriale del 24 marzo 2016, la procedura può essere esercitata direttamente dal direttore della Dtl, in qualità di presidente della commissione, anche per il tramite del personale appositamente incaricato.

27. Le dimissioni possono essere presentate anche rivolgendosi alle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. Tale disposizione, a sua volta, rinvia tra gli altri all'articolo 411 cpc che individua, testualmente, la "sede sindacale". Cosa si intende esattamente per "sede sindacale"?

Tale espressione indica, di prassi, l'ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati atti con l'assistenza di un sindacalista di sua fiducia. È quindi sufficiente che la formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la consapevolezza dell'atto.

28. In caso d'invio di dimissioni telematiche errate perché non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 26 del Dlgs 151/2015, quelle telematiche vanno revocate?

No, in questo caso non è necessaria la revoca.

29. Se la data di decorrenza delle dimissioni coincide con il sabato o un giorno festivo, quale giorno andrà inserito?

La nuova modalità telematica di trasmissione delle dimissioni non ha innovato la disciplina giuridica che regola il rapporto di lavoro, ma solo la modalità di tale trasmissione. Se il contratto collettivo o individuale applicato non dispone nulla in proposito, il conteggio dei giorni comprende giorni consecutivi e quindi il primo giorno non lavorato può coincidere con un giorno festivo.

30. I lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica dovranno effettuare la procedura?

Sì, in quanto la procedura deve essere effettuata con riferimento ai rapporti di lavoro privati, come ha specificato la circolare n. 12/2016, a prescindere dalla natura del datore di lavoro.

31. Per i rapporti di lavoro domestico in somministrazione si applica la nuova procedura?

Il rapporto di lavoro in questa ipotesi intercorre tra l'agenzia di somministrazione ed il lavoratore. La procedura telematica deve essere quindi seguita dal lavoratore in somministrazione, in quanto tale rapporto non rientra tra le fattispecie escluse, di cui all'art. 26, comma 7, Dlgs 151/2015 e riprese dalla circolare n. 12 del 4 marzo 2016.

32. La comunicazione obbligatoria di cessazione è valida anche se il lavoratore non ha proceduto con l'invio del modello telematico relativo alle proprie dimissioni o alla risoluzione consensuale?

La comunicazione obbligatoria di cessazione è inefficace se non è stata preceduta da una comunicazione del lavoratore resa con le modalità telematiche di cui al Dm 15 dicembre 2015.

33. Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la prevista procedura online, il datore di lavoro come si deve comportare?

Le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente con il modello introdotto dal Dm 15 dicembre 2015. Diversamente il datore di lavoro dovrà rescindere il rapporto di lavoro.

34. Sono tenuti ad adottare la procedura online anche il direttore generale e l'amministratore delegato di un'azienda con la quale sussiste un rapporto di lavoro subordinato?

Sì.

35. Quali conseguenze ha il rapporto di lavoro nel caso in cui un lavoratore, oppure il sistema in automatico, compili in modo errato l'indirizzo email del datore di lavoro?

Il datore di lavoro ha a disposizione sulla sua pagina personale tutte le comunicazioni di competenza. A partire dal 1° aprile 2016 è stato attivato uno specifico servizio che notifica al lavoratore il mancato recapito, invitandolo a modificare l'indirizzo email errato (o sconosciuto).

36. Se le parti si accordano di revocare le dimissioni dopo i 7 giorni dalla trasmissione del modello telematico, quale procedura deve essere adottata?

La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta dalla comunicazione obbligatoria. In assenza di tale comunicazione, il rapporto di lavoro risulta ancora in essere. Tali informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che riceveranno notifica delle comunicazioni di dimissioni/risoluzione consensuale non seguite da comunicazione obbligatoria

37. Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate telematicamente?

Sì, nella compilazione è possibile inserire "Dimissioni per giusta causa" come tipologia di comunicazione.

38. Se le dimissioni per giusta causa sono state comunicate con modalità telematiche quando non era possibile indicare la specifica tipologia, sono comunque efficaci?

Sì, il modello telematico evidenzia sola la genuinità delle dimissioni. La "giusta causa" sarà comprovata dagli uffici competenti secondo le modalità vigenti.

(da cliclavoro)

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Stress da lavoro

- ▶ CASSAZIONE sez. lav. 8 maggio 2014, n. 9945 (da Dir.&Prat. Lav. n. 30/15, pag. 1845). **L'articolo 2087cc non configura una responsabilità oggettiva e, pertanto, spetta al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa espletata, un danno alla salute, provare l'esistenza di siffatto danno, come pure la nocività dell'ambiente o delle condizioni di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro. A fronte di tale prova, il datore di lavoro dovrà, invece, dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi.**

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento per giusta causa

- ▶ CASSAZIONE sez. lav. 9 aprile 2014, n. 8367 (da Dir.&Prat. Lav. n. 26/15, pag. 1637). **La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo internazionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; a tal fine, quale comportamento che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro, può assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori della prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete in cui essa si manifesta, ad arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali (nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto integrante una giusta causa di recesso l'invio, da parte di un lavoratore apicale, di una lettera, inerente esclusivamente rapporto di lavoro, alla Procura della Repubblica).**

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/11/2015)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1801,15+260,76*	540,37	25,46
I	1622,48	537,52	24,84
II	1403,43	532,54	22,83
III	1199,55	527,90	21,95
IV	1037,46	524,22	20,66
V	937,31	521,94	20,30
VI	841,51	519,76	19,73
VII	720,44+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2015)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	979,32	530,04	15,49
II	820,60	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.210,16	75,00	2.285,16
B	2.046,20	70,00	2.116,20
1	1.906,44		1.906,44
2	1.742,47		1.742,47
3	1.643,37		1.643,37
4	1.550,69		1.550,69
5	1.454,28		1.454,28
6 s	1.398,37		1.398,37
6	1.378,55		1.378,55
7	1.291,81		1.291,81

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.196,97	75,00	2.271,97
B	2.034,21	70,00	2.104,21
1	1.894,45		1.894,45
2	1.732,29		1.732,29
3	1.634,37		1.634,37
4	1.542,89		1.542,89
5	1.447,07		1.447,07
6 s	1.391,76		1.391,76
6	1.371,95		1.371,95
7	1.285,81		1.285,81

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,12	36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,17	38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		0,90⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	39,37	39,37	36,93	36,03
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
ASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		0,90 ⁶	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA'		-	0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		18,35	37,32	37,32	34,88	33,98
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		6,44	9,49	9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³	0,68 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	38,94	38,94	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013¹Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta⁵
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti ²	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³	0,18 ³
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 ³	0 ³	0 ³	0 ³
Inail		0,30	-	-	-	-
TOTALE		17,45	36,89	36,89	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni ⁴		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013 (note)

- 1) **Per i lavoratori non a tempo indeterminato**, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale ASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.
- 2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di
 - 8,5 punti nel primo anno
 - 7 punti nel secondo anno.
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).
- 3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

- 4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).
- 5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2015 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015	Fino al 30 giugno 2015	Dal 1° luglio 2015
	€ 100,06 giornaliera € 2.501,53 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,51	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2016 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 72 del 3 settembre 2015² Circolare Inps n. 11 del 27 gennaio 2016

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità

Retribuzione di riferimento (1/1/2016)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2015		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2015	
Quadri		3,51		Apprendisti 2a metà			
1		3,24		2		2,59	
2		2,91		3		2,34	
3		2,59		4		2,19	
4		2,34		5		2,04	
5		2,19		6		2,04	
6		2,04					
7		1,86		Operatori di vendita			
Apprendisti 1a metà				1a categoria		2,26	
2		2,34		2a categoria		2,02	
3		2,19					
4		2,04					
5		1,86					
6		1,86					

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs**

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Gennaio	99,7	-	0,125
	Febbraio	99,5	-	0,250

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornalieri	Esente fino a € 77,47 giornalieri	Esente fino a € 46,48 giornalieri	Esente fino a € 77,47 giornalieri
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornalieri	Esente fino a € 51,65 giornalieri	Esente fino a € 30,99 giornalieri	Esente fino a € 51,65 giornalieri
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%

**CONVENZIONI RISERVATE
AI SOCI. AGGIORNAMENTI
CONTINUI SUL SITO.**

**PER LA TUA ATTIVITÀ
E LA TUA FAMIGLIA**



**CONDIZIONI
ESCLUSIVE**

ESCLUSIVA

**NUOVE
CONVENZIONI**

**PROMOZIONI
SEMPRE
AGGIORNATE**



www.unionemilano.it
TUTTO NUOVO, UTILE E SEMPRE CON TE



Indice

AMBIENTE

- ▶ Raee. Uno contro zero. Firmato il regolamento che disciplina il ritiro “uno contro zero” dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. **Pag. 61**
- ▶ Albo gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alle comunicazioni telematiche e formazione del responsabile tecnico. **Pag. 62**
- ▶ Sistri. Disposizioni dal provvedimento Green Economy. Esclusioni **Pag. 63**
- ▶ Compilazione Mud 2016. Aggiornamento Sistri. **Pag. 64**

ENERGIA

- ▶ Incentivi per l'efficienza energetica. Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 **Pag. 68**
- ▶ Pacchetto europeo in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica **Pag. 69**

In primo piano

Raee - Firmato il regolamento che disciplina il ritiro “uno contro zero” dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

È stato firmato dal ministro dell'Ambiente il regolamento che disciplina il ritiro gratuito (senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di tipo equivalente) dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni, in conformità con quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del Dlgs 14 marzo 2014, n. 49. ▶

Ambiente - Politiche energetiche

Il Dm comprende tutti i Raee di piccolissime dimensioni identificati dallo stesso Dlgs 49/2014 come "Raee di dimensioni esterne inferiori a 25 cm", provenienti dai nuclei domestici.

I nuclei domestici sono quelli definiti dall'art. 4 del Dlgs 49/2014: "I Raee originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle Aee che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati Raee provenienti dai nuclei domestici".

L'obbligo dell'uno contro zero si applica per i distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 mq. Viene lasciata la facoltà - e non l'obbligo - di fare il ritiro secondo il criterio dell'uno contro zero ai distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio inferiore ai 400 mq e ai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza (vendita online).

I distributori possono rifiutare il ritiro di un Raee nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale o qualora il rifiuto risulti privo dei suoi componenti essenziali. Vi è però l'obbligo di informare i cittadini della possibilità di conferimento gratuito e viene promossa tale possibilità anche con campagne informative e iniziative incentivanti e di premialità.

Sotto il profilo operativo, la semplificazione introdotta rispetto alle precedenti versioni del Regolamento riguarda prevalentemente le modalità di raccolta e di gestione di questi piccoli Raee.

Innanzitutto il ritiro dei rifiuti può essere fatto anche in un luogo che si trova in "prossimità immediata" del punto vendita, non necessariamente all'interno dello stesso. Lo svuotamento deve essere fatto "ogni sei mesi o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 kg e, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno".

I Raee così raccolti possono essere trasportati in modalità semplificata in un centro accreditato per il riutilizzo, in un centro di raccolta, in un impianto, oppure in un centro di "raccolta e restituzione" gestito dai produttori.

Albo gestori ambientali - Adeguamento delle procedure sulle comunicazioni telematiche e formazione del responsabile tecnico

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha emanato due provvedimenti riguardanti, rispettivamente, l'adeguamento delle procedure per le comunicazioni telematiche all'Albo e la formazione del responsabile tecnico, dei quali si riportano, di seguito, i principali aspetti.

Deliberazione 10 febbraio 2016 - "Efficacia e validità dei provvedimenti dell'Albo gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013" - Prot. 01/16.

Nel ricordare che l'art. 14, comma 1, del Dm 3 giugno 2014 n. 120 (Nuovo regolamento dell'Albo) prevede che le domande e le comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo siano trasmesse alle Sezioni regionali con modalità telematica, al fine di fornire indicazioni univoche su tutto il territorio nazionale e ad integrazione della deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, il comitato nazionale ha stabilito che:

- l'efficacia e la validità delle iscrizioni, nonché variazioni e rinnovi delle stesse, decorrono dalla data in cui i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati alle imprese interessate, anche per via telematica e dalla stessa data decorre l'efficacia della garanzia finanziaria;
- successivamente alla deliberazione della sezione regionale dell'Albo, la segreteria della stessa invia una comunicazione Pec all'impresa con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti a cui è subordinato il provvedimento;

Ambiente - Politiche energetiche

- entro 30 giorni dalla comunicazione, l'impresa o il soggetto legittimato dalla stessa provvede alla corresponsione dei versamenti;
- la sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti, notifica la disponibilità "on line" del provvedimento che deve essere acquisito dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo;
- decorso il termine di 30 giorni senza che l'impresa abbia provveduto, la sezione regionale revoca la deliberazione e archivia la domanda.

Tale deliberazione è entrata in vigore sabato 2 aprile 2016.

Circolare 14 marzo 2016 "Formazione del responsabile tecnico" - Prot. 227

Al Comitato nazionale è stato posto il quesito se, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento dell'Albo, sia ancora possibile realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici come disciplinati dalla delibera del 16 luglio 1999, n. 3 e se l'attestato di partecipazione a tali corsi possa sostituire la verifica iniziale della preparazione del soggetto, come prevista dall'art. 13 del nuovo regolamento.

In proposito il Comitato nazionale dell'Albo ha precisato che:

- fino all'emanazione di nuove indicazioni da parte del Comitato Nazionale in materia di formazione del responsabile tecnico, resta valida la delibera del 16 luglio 1999, n. 3 e, pertanto, i corsi di formazione possono continuare ad essere svolti;
- il possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione, come disciplinati dalla delibera richiamata al punto precedente, non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di sostenere la verifica iniziale, ai sensi dell'art. 13 del nuovo regolamento dell'Albo; da tale verifica - ma non dall'aggiornamento quinquennale - sono invece esonerati i soggetti che, dalla data di entrata in vigore del regolamento (7 settembre 2014) già ricoprivano l'incarico di responsabile tecnico di imprese iscritte all'Albo.

Sistri - Disposizioni dal provvedimento Green Economy Esclusioni

La legge 28/12/2015, n. 221 ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), ex collegato ambientale, in vigore dal 2 febbraio scorso, ha previsto (all'art. 69) la semplificazione della gestione dei rifiuti pericolosi, con l'esclusione dal Sistri per tutte le attività di: servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (codice Ateco 96.02.01), servizi degli istituti di bellezza (codice Ateco 96.02.02), attività di tatuaggio e piercing (codice Ateco: 96.09.02). Più precisamente, l'esclusione dal Sistri, già prevista per i rifiuti taglienti e pungenti a rischio infettivo, è ora estesa a tutti i rifiuti pericolosi, e inoltre coinvolge tutte le aziende dei settori menzionati, anche quelle che abbiano più di dieci dipendenti.

L'esclusione dal Sistri è prevista anche per i rifiuti pericolosi delle imprese agricole di cui all'art. 2135 codice civile.

I rifiuti per i quali i soggetti che li producono sono esenti da Sistri possono essere trasportati, "in conto proprio" (cioè come rifiuti prodotti dalla propria attività), per una quantità massima fino a 30 kg o litri/giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento (qualsiasi impianto autorizzato allo smaltimento, non solo di termodistruzione; mentre non è più possibile il conferimento presso centri di raccolta).

Un'altra categoria di soggetti esclusi dal Sistri è quella dei liberi professionisti e degli studi professionali associati (studi legali, di commercialisti, etc.): ai sensi del DI 101/2013, infatti, i soggetti obbligati devono essere organizzati in forma di impresa o ente.

**Ambiente - Politiche energetiche**

Per tutti i soggetti sopra indicati, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di presentazione del Mud si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del medesimo Dlgs 152/2006.

Prima e quarta copia del formulario devono essere conservate per cinque anni, presso la sede dei soggetti (produttori di rifiuti pericolosi) in questione, oppure tramite le associazioni imprenditoriali interessate - o società di servizi di diretta emanazione delle stesse -, mantenendo presso la sede dell'impresa, copia dei dati trasmessi.

Compilazione Mud 2016 - Aggiornamento Sistri

È stato pubblicato sulla Gu del 28/12/2015 n. 300 il Dpcm 21 dicembre 2015 contenente la nuova modulistica che è stata utilizzata per la dichiarazione ambientale 2015, in sigla Mud, che conferma il modello dell'anno precedente.

È rimasta immutata la scadenza del 30 aprile 2016 entro cui inviare tale comunicazione (ed entro il 30 aprile di ogni anno fino a quando non sarà pienamente operativo il Sistri).

La presentazione del Mud entro i 60 giorni successivi alla scadenza del 30 aprile (cioè entro il 29 giugno 2016) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 260,00 euro; mentre l'omissione (o la incompleta o inesatta presentazione) del Mud dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.

Il Mud è articolato in comunicazioni.

A tal fine il Dpcm 21 dicembre 2015 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

1. comunicazione Rifiuti
2. comunicazione Veicoli fuori uso
3. comunicazione Imballaggi - composta dalla sezione Consorzi e dalla sezione Gestori rifiuti di imballaggio
4. comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)
5. comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee)
6. comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

La comunicazione Raee spetta ai centri di raccolta e agli impianti di trattamento; la comunicazione Produttori di Aee spetta alle imprese produttrici di apparecchiature elettriche ed elettroniche; mentre la comunicazione Rifiuti urbani spetta ai comuni.

L'obbligo di presentazione del Mud può essere adempiuto tramite la "comunicazione Rifiuti semplificata", nei casi previsti dalla norma, con spedizione postale della modulistica cartacea (v. tabella 1).

Ogni soggetto dichiarante deve presentare un unico Mud contenente tutte le comunicazioni dovute per l'unità locale dichiarante, con la modalità descritte nella tabella 1.

Ambiente - Politiche energetiche

Tabella 1 – Modalità di presentazione del Mud

Chi	Cosa	Come
Produttori		
Soggetti che, nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali	Possono scegliere tra: 1. Comunicazione Rifiuti semplificata	Spedizione postale della modulistica cartacea
	oppure 2. Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
Altri produttori iniziali e nuovi produttori	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
Gestori (recuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori)	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
	Comunicazione Veicoli fuori uso (se dovuta)	
	Comunicazione Imballaggi – Sezione Gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta)	
	Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta)	
Intermediari o commercianti senza detenzione	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
Conai o altri soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, Dlgs 152/2006	Comunicazione Imballaggi - sezione Consorzi	Trasmissione telematica

Per unità locale si intende sia la sede presso la quale l'impresa ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività svolta (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo) sia la sede di un impianto di smaltimento, recupero/smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale.

L'unità locale coincide con la sede legale per l'impresa che svolge attività di solo trasporto o attività di intermediazione o commercio di rifiuti senza detenzione.

Oltre alla sezione anagrafica, che serve per l'identificazione dell'ente/impresa dichiarante, la disciplina Mud prevede che vengano compilate le sezioni (o comunicazioni) e, all'interno di queste, la scheda e i moduli inerenti la propria attività. Nel caso in cui i soggetti obbligati non abbiano invece effettuato alcuna delle attività per le quali è prevista la presentazione del Mud nel corso del 2015, non è richiesta la presentazione di un Mud in bianco.

Ambiente - Politiche energetiche

Di seguito, nella tabella 2 la struttura complessiva del Mud.

Tabella 2 - Struttura complessiva del Mud

Sezione Anagrafica	Scheda SA1	Per tutte le sezioni, tranne la comunicazione Rifiuti semplificata
	Scheda Autorizzazioni	Solo per gestori veicoli fuori uso, gestori rifiuti elettrici ed elettronici, gestori di discarica, gestori di impianti di incenerimento e co-incenerimento
Comunicazione Rifiuti		
Sezione Rifiuti	Scheda Rifiuti	Moduli RT-SP, TE-SP, RE-SP, DR-SP, MG-SP
	Scheda Materiali	
Sezione Intermediazione	Scheda INT - Intermediazione	Moduli UO e UD
Comunicazione Veicoli fuori uso	Scheda AUT – Autodemolitore	Moduli RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC
	Scheda ROT – Rottamatore	
	Scheda FRA – Frantumatore	

Modalità di trasmissione della dichiarazione

Per la trasmissione, il Dpcm prevede la compilazione informatica delle comunicazioni con trasmissione in via telematica per i gestori professionali di rifiuti. Per i produttori di rifiuti fino a 7 tipologie (oltre il 90% dei produttori), che possono avvalersi della “comunicazione Rifiuti semplificata”, e per i comuni o i loro consorzi, è prevista la possibilità di scegliere tra la trasmissione telematica e quella cartacea.

Tutte le altre comunicazioni andranno invece trasmesse obbligatoriamente in via telematica.

Devono quindi essere trasmesse esclusivamente in via telematica:

- la comunicazione Rifiuti
- la comunicazione Veicoli fuori uso
- la comunicazione Raee
- la comunicazione Imballaggi

Unioncamere ha predisposto un software per la compilazione del Mud e un altro per la verifica formale dei dati delle dichiarazioni compilate con un software diverso da quello predisposto da Unioncamere. I software sono distribuiti gratuitamente presso le Camere di commercio e poi messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta sui seguenti siti internet: sviluppoeconomico.gov, isprambiente.gov.it, minambiente.it, infocamere.it, ecocerved.it, unioncamere.it.

Coloro che devono o possono inviare il Mud in via telematica devono essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale.



Ambiente - Politiche energetiche

Eccezioni

La comunicazione Rifiuti urbani deve essere trasmessa tramite il sito mudcomuni.it;
la comunicazione dei Produttori di Aee tramite il sito registroaee.it;
la comunicazione dei Consorzi tramite il sito mudtelematico.it.

Qualsiasi altra forma di trasmissione (cd, dvd, floppy) è stata eliminata.

Il Mud deve essere presentato corredato dall'attestazione di versamento del diritto di segreteria alla Camera di commercio, che può essere pagato mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri nel caso di trasmissione telematica o tramite bollettino di c/c postale nel caso di trasmissione cartacea.

Tale diritto è attualmente fissato nella misura di:

- euro 15,00 per ogni dichiarazione su supporto cartaceo
- euro 10,00 per ogni dichiarazione telematica

Deve essere versato un diritto di segreteria per ogni unità locale che presenta una delle comunicazioni previste.

Nel caso in cui l'impresa debba presentare più di una comunicazione in via telematica (es. rifiuti per veicoli fuori uso) l'importo è sempre di 10,00 euro.

Soggetti esenti dalla presentazione Mud

1. I soggetti esercenti le attività di: parrucchiere, barbiere, tatuatore, e le attività dei saloni di bellezza, e che producono rifiuti pericolosi compresi quelli a rischio infettivo (aghi, siringhe, oggetti taglienti usati).
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa (studi associati, liberi professionisti, etc.).
3. I distributori di Aee che effettuano il raggruppamento Raee in ragione del ritiro "uno contro uno" dell'Aee venduta; i trasportatori di Raee incaricati dai distributori; gli installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica che raggruppano Raee.

Metodo di calcolo della giacenza dei rifiuti al 31 dicembre 2015

Infine, il dato da esporre in dichiarazione deve essere calcolato sommando alla giacenza esposta nella dichiarazione dell'anno precedente il quantitativo del rifiuto prodotto nell'esercizio 2015 e, sottraendo a questo valore il quantitativo di rifiuto asportato nel 2015.

Il 30 aprile di ogni anno è la data di scadenza per i seguenti adempimenti ambientali:

- presentazione del Mud;
- iscrizione al Sistri e pagamento del contributo annuale Sistri (in caso di violazione, le sanzioni, di cui ai commi 1 e 2 dell'art.260 bis, sono ridotte del 50%);
- pagamento del diritto annuale all'Albo gestori ambientali.

Incentivi per l'efficienza energetica Decreto ministeriale del 16 febbraio 2016

Sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 2 marzo è stato pubblicato il Dm del 16 febbraio 2016 del ministero dello Sviluppo economico (Mise), recante: "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili".

Il provvedimento aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al precedente decreto 28 dicembre 2012 del Mise che pertanto resta valido, ai fini della presentazione per la richiesta degli incentivi, sino al 1 giugno 2016.

Gli interventi ammissibili sono differenziati a seconda dei beneficiari:

- amministrazioni pubbliche (di seguito Pa) a cui spettano 200 milioni di euro/anno di plafond;
- soggetti privati (persone fisiche, condomini, soggetti titolari di reddito d'impresa) a cui spettano 700 milioni di euro/anno di plafond.

Di seguito si riportano le quattro tipologie di interventi, previste dal comma 2 dell'art. 4, per le quali l'incentivo può essere richiesto, oltre che dalle Pa, anche da soggetti privati:

1. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati, per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW;
2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti, con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW;
3. installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l'installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
4. sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
5. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con sistemi ibridi a pompa di calore.

Gli interventi incentivabili riportati al comma 1 dell'art. 4 del provvedimento possono essere intrapresi esclusivamente da amministrazioni pubbliche su edifici di loro proprietà. Rispetto al decreto del 28 dicembre 2012 sono stati introdotte 3 nuove tipologie di intervento:

- trasformazione in edifici a energia quasi zero;
- sostituzione dei sistemi per l'illuminazione con dispositivi efficienti;
- installazione per il controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici.

Presso il sito del Gse ([portatermico](http://portatermico.gse.it)) saranno disponibili i nuovi moduli per la presentazione della domanda.

Con il nuovo decreto sono state introdotte diverse misure tese a semplificare l'accesso al sistema incentivante. Tra queste si evidenziano le seguenti:

- la predisposizione (da parte del Gse) di un catalogo di prodotti conformi ai requisiti tecnici previsti dal decreto e per tanto meritevoli di semplificazione (es: non viene richiesto in sede di domanda di allegare il certificato attestante il rispetto dei livelli di emissione dell'apparecchio);
- la possibilità di erogare un acconto e pagamenti per stato di avanzamento lavori nonché il rilascio di un'unica rata per importi fino a 5.000 euro;
- inclusione tra le spese ammissibili dei costi per le diagnosi energetiche e per gli attestati di prestazione energetica (Ape) qualora richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l'isolamento termico delle superfici opache. Rimborso al 100% per la Pa e al 50% per i privati.

Ambiente - Politiche energetiche

La durata dell'incentivo potrà essere di 2 o 5 anni. La percentuale della spesa ammissibile, nella maggior parte dei casi, è pari al 40%, mentre per alcuni interventi potrà arrivare fino al 50% (isolamento termico degli edifici nelle zone E e F), fino al 55% (per interventi integrati edificio-impianto) e fino al 65% ("atti a rendere l'immobile un edificio a energia quasi zero - Nzeb Near zero energy building").

Pacchetto europeo in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica

La Commissione Europea ha presentato un nuovo pacchetto di misure per accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti europei, al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e in particolar modo di gas.

Tali misure rientrano nella strategia quadro europea per l'Unione dell'energia e fanno seguito all'adozione da parte dei leader mondiali (a Parigi, il 12 dicembre 2015) del nuovo accordo globale e universale sul cambiamento climatico.

Misure del pacchetto adottato dalla Commissione:

1. Proposta di Regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas (Com 52/2016 e allegati)

La Commissione Europea intende rivedere l'attuale regolamento comunitario 994/2010 che impone l'adozione di precisi piani per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas delle famiglie e delle imprese in caso di interruzioni delle forniture di gas. Si consideri che circa il 39% delle importazioni di gas proviene dalla Russia, il 30% dalla Norvegia e il 13% dall'Algeria (dati 2013).

La Commissione propone di passare da un approccio nazionale a uno regionale nella definizione delle misure di sicurezza dell'approvvigionamento. La proposta introduce inoltre un principio di solidarietà tra gli Stati membri per garantire l'approvvigionamento delle famiglie e dei servizi sociali essenziali, quali quelli sanitari, qualora l'approvvigionamento sia compromesso da una grave crisi.

2. Decisione sugli accordi intergovernativi nel settore energetico (Com 53/2016)

L'Unione Europea deve fare in modo che gli accordi intergovernativi, firmati dai suoi Stati membri con paesi terzi e aventi un impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, siano più trasparenti e pienamente conformi al diritto dell'Unione. A tal fine viene introdotto un controllo di compatibilità ex ante che deve essere effettuato dalla Commissione per poter verificare la conformità alla normativa sulla concorrenza e alla legislazione sul mercato interno dell'energia prima che gli accordi siano negoziati, firmati e sigillati. Gli Stati membri dovranno tenere pienamente conto dell'opinione della Commissione prima di firmare gli accordi.

3. Strategia per il gas naturale liquefatto (Gnl) e lo stoccaggio del gas (Com 49/2016)

L'Europa ha una significativa capacità globale di importazione di gas naturale liquefatto (Gnl) sufficiente, al momento, per soddisfare circa il 43% della domanda attuale totale di gas (2015). Tuttavia, permangono notevoli disparità a livello regionale per quanto riguarda l'accesso al Gnl. La Commissione propone una strategia che permetterà di migliorare l'accesso di tutti gli Stati membri al Gnl come fonte alternativa di gas. Gli elementi centrali di questa strategia riguardano la costruzione dell'infrastruttura strategica per completare il mercato interno dell'energia e l'individuazione dei progetti necessari per mettere fine alla dipendenza di alcuni Stati membri da un'unica fonte di approvvigionamento. Viene ribadita l'importanza del Gnl in



Ambiente - Politiche energetiche

chiave ambientale, ad esempio nel settore dei trasporti se utilizzato in sostituzione di combustibili quali il diesel o l'olio combustibile pesante. L'uso del Gnl nel trasporto pesante su strada e nel trasporto marittimo può ridurre le emissioni di diversi inquinanti e, nel caso del trasporto per nave, può consentire al settore di rispettare i requisiti di riduzione del tenore di zolfo e azoto dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni.

La Commissione invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva 2014/94/UE sui combustibili alternativi, compresi i punti di rifornimento di Gnl lungo i corridoi Ten-T (*Trans European Network Transport*) e nei porti marittimi e interni. La Commissione continua a lavorare alla definizione di un quadro armonizzato di regolamentazione e normalizzazione, per incoraggiare l'uso del Gnl nel trasporto marittimo, in cooperazione con gli operatori del settore, anche nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile.

4. Strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento (Com 51/2016)

Il riscaldamento e il raffreddamento in ambito edilizio e industriale sono responsabili di metà del consumo energetico dell'Ue. Non solo: il 75% del riscaldamento e del raffreddamento è prodotto a partire da combustibili fossili. La strategia proposta in materia di riscaldamento e raffreddamento è centrata sulla rimozione degli ostacoli che frenano la decarbonizzazione in ambito edilizio e industriale e sottolinea inoltre che un aumento dell'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili avrà un impatto sulla sicurezza energetica. Un potenziamento della strategia indirizzata a tale settore è fondamentale se l'Ue vuole migliorare la propria interdipendenza dai fornitori esterni.

Il documento è rilevante in quanto prende posizione su diverse tecnologie utilizzabili per il riscaldamento (caldaie tradizionali, pompe di calore, cogenerazione). In particolare, per la cogenerazione si ribadisce che il suo potenziale economico non è attualmente valorizzato: il settore è frenato da ostacoli quali l'obbligo complesso di conformarsi alla normativa in materia di produzione di elettricità e calore; le unità più piccole incontrano difficoltà di connessione e accesso alla rete e sono frenate dai tempi lunghi per l'ottenimento dei permessi e dai canoni elevati.

A tutt'oggi, nessuno degli Stati membri ha pienamente affrontato tali ostacoli regolamentari e amministrativi.

Il documento, definisce, inoltre, una serie di principi, al fine di ribadire l'importanza degli interventi di efficienza energetica negli immobili.



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Mod. F24 – Versamenti – Codici tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 17 marzo 2016.	Pag.	71
▶ Sanzioni amministrative – Applicazione del “ <i>favor rei</i> ” agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 4 marzo 2016.	Pag.	73
▶ Acquisto strumenti musicali nuovi – Credito d’imposta in favore del produttore o del rivenditore – Modalità attuative – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2016.	Pag.	74
▶ Controllo formale dichiarazioni – Versamento con Mod. F24 – Ridenominazione di alcuni codici tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 9 marzo 2016.	Pag.	76
▶ Ricerca e sviluppo – Credito di imposta – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 marzo 2016.	Pag.	77
▶ Studi di settore – Modifiche – Approvazione – Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 marzo 2016.	Pag.	82
▶ Spese di riqualificazione energetica di parti condominiali – Detrazione – Cessione credito – Modalità – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.	Pag.	82
▶ Redditi derivanti da utilizzo beni immateriali – Termine per l’invio della documentazione – Proroga – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2016.	Pag.	84
▶ Mod. 730-4 – Risultati contabili – Comunicazione per la ricezione in via telematica – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 23 marzo 2016.	Pag.	84
▶ Canone Rai – Dichiarazione sostitutiva – Modello – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016.	Pag.	85
▶ Operazioni black list – Comunicazioni – Proroga – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2016.	Pag.	86
▶ Mod. F24 – Utilizzo – Estensione – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016 – Codici tributo – Risoluzione n. 16 del 25 marzo 2016.	Pag.	87
▶ Interventi di ristrutturazione edilizia – Bonus mobili per giovani coppie – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 31 marzo 2016.	Pag.	90

In primo piano

Modello F24 - Versamenti - Codici tributo Risoluzione n. 13 dell’Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016

Razionalizzati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i codici tributo relativi ai versamenti delle ritenute operate e delle somme trattenute dai sostituti d’imposta. ▶

Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 13 del 17 marzo 2016, recante: "Razionalizzazione dei codici tributo per i versamenti con i modelli F24 e F24EP. Ridenominazione dei codici tributo 1012, 1312, 1612, 1912, 1914, 110E, 117E e 121E".

Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei sostituti di imposta, con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver proceduto ad una razionalizzazione dei codici tributo relativi ai versamenti delle ritenute operate (artt. 23, 25-bis e 29, Dpr n. 600/1973) e delle somme trattenute (art. 50, Dlgs n. 446/1997).

I codici tributo attualmente esistenti sono stati sottoposti ad un processo di revisione rivolto alla riduzione del loro numero complessivo ed all'aggiornamento della loro denominazione.

Pertanto, dal 1° gennaio 2017, per confluenza, sono soppressi i codici tributo riportati nella sottostante tabella e contemporaneamente, nella stessa tabella, sono indicati i codici che, dalla stessa data, dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi.

I nuovi codici tributo, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono i seguenti:

Codici tributo da utilizzare fino al 31/12/2016	Descrizione codici tributo	Codici tributo da utilizzare dal 1°/1/2017	Descrizione codici tributo
1004	RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE		
1013	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO		
1033	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS - ART. 33, C.2, DEL DL 78/2010	1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1685	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE	1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1686	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE	1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1038	COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA	1040	COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
3815	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO	3802	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA

Con riferimento all'utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo, si precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo "rateazione/regione/prov/mese rif." è indicato il mese "12", (nel formato "00MM") e nel campo "anno di riferimento" l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").



Sanzioni amministrative Applicazione del "favor rei" agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 Circolare n. 4 dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2016

Sintesi

In materia di sistema sanzionatorio amministrativo, sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione del "favor rei" agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 4 del 4 marzo 2016 recante: "Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 – Applicazione del favor rei, nell'ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016".

Con il Dlgs n. 158/2015, concernente la revisione del sistema sanzionatorio, il legislatore ha disciplinato la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario ed ha introdotto rilevanti modifiche ad alcune disposizioni concernenti la disciplina del sistema sanzionatorio amministrativo (per un esame completo vedi ns. circ. n. 128/2015).

In particolare, la disciplina dettata dall'art. 15 del citato decreto introduce delle modifiche al Dlgs n. 471/1997, prevedendo una migliore definizione delle fattispecie di elusione e di evasione fiscale e la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo, al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

A decorrere dalla medesima data sono entrate in vigore anche le disposizioni della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che prevedono la soppressione della riduzione ad un sesto delle sanzioni in caso di definizione agevolata e degli istituti di adesione all'invito al contraddittorio e di adesione ai processi verbali di constatazione (vedi ns. circ. n. 138/2014).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'operatività delle citate disposizioni, con riferimento all'applicazione del principio del "favor rei" agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016.

Principi generali di applicazione a regime del "favor rei"

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell'ipotesi di successione di norme nel tempo in relazione alla medesima fattispecie, ricorre il principio del "favor rei", in base al quale si applica la legge più favorevole, sia quando una legge posteriore prevede che la stessa fattispecie non sia più punibile (art. 3, Dlgs n. 472/1997, co. 2), sia quando stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione (art. 3, Dlgs n. 472/1997, co.3).

In particolare, la disposizione prevista dal citato comma 2 riguarda tanto le ipotesi in cui la legge sopravvenuta si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia quelle in cui venga eliminato un obbligo strumentale e quindi, solo indirettamente, la previsione sanzionatoria.

In base alla disposizione prevista dal citato comma 3, le misure sanzionatorie più favorevoli trovano applicazione non solo per le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2016, ma per tutte le violazioni commesse in precedenza e per le quali si procede all'emissione del relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonché per le violazioni per le quali il provvedimento di irrogazione, già notificato, non sia divenuto definitivo.

L'ufficio finanziario deve raffrontare le norme sanzionatorie, ante e post modifica, in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti, eventualmente previste dalla legge, e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore, al fine di stabilire il trattamento sanzionatorio più mite.

Gli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, dovranno esporre le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l'applicazione del principio del "favor rei" che ha determinato l'irrogazione della sanzione più favorevole.



Applicazione del "favor rei" sugli atti emessi e non ancora definitivi

Il principio del "favor rei" trova applicazione anche per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l'irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso ovvero il giudizio avanti all'autorità giudiziaria.

Il contribuente ha diritto al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata, in modo da corrispondere quella più favorevole, a meno che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo, circostanza che impedisce l'applicazione del regime più favorevole, anche se la sanzione non è stata ancora pagata.

La richiesta di rideterminazione della sanzione irrogata deve essere effettuata tramite la presentazione di una semplice istanza, a seguito della quale l'ufficio competente procede al ricalcolo delle sanzioni sulla base dei principi sopra evidenziati, comunica l'esito del ricalcolo dando evidenza delle misure effettivamente più favorevoli e consegna il nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata delle sanzioni ricalcolate.

La presentazione dell'istanza non sospende i termini per la proposizione del ricorso e l'atto originario notificato al contribuente non sarà oggetto di sostituzione o di modifica in autotutela, in quanto in esso le sanzioni risultano legittimamente irrogate sulla base delle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2015.

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato anche l'ipotesi degli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 e definiti in acquiescenza nel 2016, rilevando che, in tale caso, il contribuente ha diritto ad usufruire della definizione agevolata con riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate.

Per gli atti pendenti davanti alle commissioni tributarie, nel caso in cui una legge posteriore prevede che la fattispecie non sia più punibile, gli uffici finanziari provvedono autonomamente a ricalcolare i provvedimenti a suo tempo emessi ed a comunicarne l'esito sia al contribuente che all'organo presso il quale pende la controversia.

Nei casi in cui, invece, la legge stabilisce sanzioni di entità diversa rispetto alla legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione, il ricalcolo delle sanzioni irrogate, sulla base dei principi generali sopra descritti, è effettuato dagli uffici finanziari direttamente o su richiesta dell'organo giudicante.

Acquisto strumenti musicali nuovi Credito d'imposta in favore del produttore o del rivenditore Modalità attuative Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 marzo 2016

Sintesi

Disciplinate le modalità applicative per l'attribuzione del contributo fino a 1.000 euro per l'acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti dei conservatori e del correlato credito d'imposta in favore del produttore o dei rivenditori.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 36294 dell'8 marzo 2016, recante: "Modalità attuative del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore, di cui all'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".



Tributario

La legge di stabilità 2016 ha introdotto, a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (art. 1, comma 984, L. n. 208/2015).

Lo sconto è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità applicative per l'attribuzione del contributo fino a 1.000 euro per l'acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti dei conservatori e del correlato credito d'imposta in favore del produttore o dei rivenditori.

Il suddetto contributo spetta agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame, iscritti ed in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all'istituzione, nell'anno accademico 2016-2017, ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento ed ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, indicati nell'allegato 2 del provvedimento stesso.

Il contributo è concesso per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente, in base all'allegato 2, o per lo strumento considerato "affine", in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza.

Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2016, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore a 1.000 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell'acquisto, nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di 15 milioni di euro.

Per accedere al contributo, che è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, lo studente dovrà richiedere al conservatorio di musica o all'istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d'iscrizione non ripetibile "per tale finalità", da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di frequenza, nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.

Il predetto certificato, che attesta la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo ed indica lo strumento agevolabile, è predisposto dal conservatorio di musica o dall'istituto musicale pareggiato in duplice esemplare di cui uno conservato dall'emittente ed uno rilasciato allo studente il quale è tenuto a consegnarlo al produttore o al rivenditore al momento dell'acquisto dello strumento.

Il produttore o rivenditore è tenuto a conservare il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l'iva, e l'ammontare pagato mediante il contributo.

Per fruire del credito d'imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati riportati nel certificato (codice fiscale dello studente e dell'istituto) integrandoli con quelli relativi allo strumento venduto (tipologia, prezzo totale) e l'ammontare del contributo.

Tale comunicazione è possibile a decorrere dal 28 aprile 2016, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline.

Il credito d'imposta maturato sarà, invece, utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell'apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente tramite il canale telematico.

Con successiva ed apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate verrà istituito il codice per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24.

L'amministrazione finanziaria, qualora accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte dei produttori o dei rivenditori, per il mancato rispetto degli adempimenti posti a loro carico, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo disposizioni di legge.



Controllo formale dichiarazioni - Versamento con Mod. F24 Ridenominazione di alcuni codici tributo Risoluzione n. 11 dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2016

Sintesi

In materia di procedure automatizzate per la liquidazione delle imposte da parte dell'amministrazione finanziaria, sono stati istituiti i codici tributo relativi alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 11 del 9 marzo 2016, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 - Ridenominazione dei codici tributo 962A, 963A e 964A".

Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (art. 36 bis, Dpr n. 600/1973).

Al fine di consentire il versamento, con il Mod. F24, delle somme dovute a seguito delle suddette comunicazioni inviate dall'amministrazione finanziaria, con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, indicati nella tabella seguente, relativi alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati:

Per agevolare i destinatari delle comunicazioni, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il corrispondente codice tributo utilizzato in autoliquidazione.

Codici tributo per versamenti ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973	Codice tributo per autoliquidazione
"997B"– ART. 36-BIS DPR 600/73. RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66. IMPOSTA	1655 -165E
"998B"– ART. 36-BIS DPR 600/73. RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66. INTERESSI	1655 -165E
"999B"– ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66. SANZIONI	1655 -165E

I suddetti codici sono utilizzati nell'eventualità in cui il destinatario delle comunicazioni inviate ai sensi del citato art. 36-bis, Dpr n. 600/1973 intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l'anno di riferimento, nel formato "AAAA", reperibili all'interno della stessa comunicazione.



Ricerca e sviluppo - Credito di imposta - Chiarimenti Circolare n. 5 dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2016

Sintesi

Forniti importanti chiarimenti sui criteri per accedere al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5 del 16 marzo 2016, recante: "Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo".

È stato introdotto un credito d'imposta in favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, DI n.145/2013, così come sostituito dall'art. 1, co. 35, L n. 190/2014 e da ultimo ns. circ. n. 104/2015).

Con il documento in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito ai criteri per accedere al suddetto beneficio.

In particolare, vengono esaminati i presupposti soggettivi ed oggettivi per accedere al beneficio, le modalità di calcolo e di utilizzo, nonché le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e gli adempimenti necessari per la sua corretta fruizione.

Si illustrano, di seguito, le disposizioni principali, rinviando per un esame completo al testo della circolare, che è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Soggetti beneficiari

Il credito di imposta in esame è riconosciuto a tutte le imprese, anche quelle in attività da meno di tre periodi di imposta e quelle che intraprendono l'attività successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, le reti di impresa, gli enti non commerciali ed i consorzi che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Sono esclusi i soggetti sottoposti a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica, come nel caso delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta.

Ambito soggettivo

L'agevolazione in esame spetta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono agevolabili anche le spese sostenute nel predetto periodo ma riferite ad attività di ricerca e sviluppo avviate prima del periodo di vigenza del beneficio.

In tal caso, la parte di costo di una attività di ricerca realizzata prima del 2015, che ricade nel periodo agevolabile, potrà godere del credito di imposta in esame.

L'imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell'agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale (art. 109, Tuir).

Tipologie di investimenti ammissibili

Le attività, per le quali è possibile usufruire del beneficio, sono relative alla "ricerca fondamentale", alla "ricerca industriale" e allo "sviluppo sperimentale", le quali possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico).

Rientrano nell'ambito della "ricerca fondamentale" i lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni di pratiche dirette.

Viene escluso l'utilizzo commerciale diretto dei lavori e delle sperimentazioni da parte dell'impresa beneficiaria.



Tributario

Rientrano nell'ambito della "ricerca industriale" le attività di ricerca o di indagine miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per nuovi prodotti, processi o servizi, e le attività dirette alla creazione di componenti di sistemi per la ricerca industriale.

Rientrano nell'ambito dello "sviluppo sperimentale" le attività di acquisizione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, finalizzati ad ottenere prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, le attività per la realizzazione di prototipi per scopi commerciali e le attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi.

Il beneficio in esame non si applica per le modifiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti, mentre è ammesso per le modifiche rilevanti, come la sperimentazione di una nuova linea o la modifica delle caratteristiche tecniche di un prodotto.

Tipologie di investimenti ammissibili

Le spese ammissibili, ai fini della determinazione del credito di imposta, sono quelle relative:

1. al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
2. alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
3. alle spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati oppure con altre imprese;
4. alle competenze tecniche e private industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Spese per "personale altamente qualificato"

Rientrano nelle spese relative al personale altamente qualificato:

1. i costi per il personale dipendente dell'impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
2. i costi per il personale in rapporto di collaborazione, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa beneficiaria.

Ai fini dell'ammissibilità di tale categoria di spese, è necessaria l'esistenza di un rapporto di lavoro da cui derivi un reddito di lavoro dipendente o a questo assimilato.

Sono agevolabili anche i costi sostenuti dall'impresa beneficiaria in relazione ai compensi corrisposti all'amministratore della società beneficiaria, nel caso in cui questi svolga effettivamente attività di ricerca e sviluppo.

Il dipendente ovvero il collaboratore dell'impresa deve essere:

1. in possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera;
2. in possesso di una laurea magistrale, conseguita presso una università italiana o estera, in discipline di ambito tecnico o scientifico.

Il costo, che deve essere preso in considerazione, è costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi, obbligatori per legge, previdenziali e assistenziali.

È agevolabile anche l'incremento del costo del personale derivante dal maggior impiego in ricerca di dipendenti già assunti.

Spese per strumenti e attrezzature di laboratorio

Si considerano ammissibili le spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

Tali spese vengono quantificate applicando le quote di ammortamento in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell'Iva.

La quota di ammortamento rilevante ai fini del beneficio in esame viene calcolata al lordo dell'eventuale contributo ricevuto dall'impresa beneficiaria per l'acquisto dei beni.



Tributario

Nel caso in cui, invece, i beni siano acquisiti mediante “locazione finanziaria”, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, avuto sempre riguardo al loro effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo.

Per i beni a noleggio rileva la quota teorica di ammortamento calcolata sul costo del bene da contratto sostenuto dal concedente.

Spese per contratti di ricerca “extra-muros”

Le spese di ricerca “extra-muros” sono le spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché quelle relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese, comprese le start-up innovative.

Rientrano in tale categoria di spese anche quelle sostenute, per l'attività di ricerca, da parte di professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione.

Per la localizzazione del soggetto che effettua la ricerca, i relativi contratti devono essere stipulati con imprese localizzate in Stati membri dell'Ue, in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (See) ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Nel caso di ricerca “commissionata” a soggetti esterni, i relativi costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.

Sono esclusi i soggetti che non effettuano direttamente l'attività di ricerca e sviluppo, ma su commissione di terzi.

Spese per “competenze tecniche e privative industriali”

Le spese per “competenze tecniche e privative industriali” riguardano i costi sostenuti dall'impresa per l'acquisizione di “competenze tecniche”, riguardante il personale non “altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca eleggibili e i costi sostenuti per l'acquisizione di privative industriali, relativi ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

L'ammissibilità al credito di imposta dei costi suddetti è subordinata alla circostanza che essi siano sostenuti nello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.

La definizione di “privativa industriale” nel nostro ordinamento può assumere la denominazione di:

- brevetto per invenzione industriale (anche nel settore delle biotecnologie);
- brevetto per invenzione biotecnologica;
- registrazione di topografia di prodotto a semiconduttori e brevetto per nuova varietà vegetale.

Le spese relative alle “privative industriali” rilevano sia nel caso di produzione interna sia nel caso di acquisto da fonti esterne, anche appartenenti al medesimo gruppo societario, nonché tutti costi che l'impresa beneficiaria sostiene per lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento di detti beni immateriali.

Rientrano, per esempio, in tale tipologia di costi quelli sostenuti per consulenze propedeutiche, *due diligence*, predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di cessione o concessione in licenza del brevetto, trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale.

Determinazione dell'agevolazione

La misura del beneficio in esame è differenziata in funzione della diversa aliquota del credito di imposta, individuata in base alle diverse “tipologie” di spese sopra elencate.

Pertanto, nell'ambito dei costi ammissibili, un gruppo di spese, rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dalle spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali, beneficia dell'aliquota del 25 per cento, mentre per l'altro gruppo di spese, rappresentate dai costi per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca e dai costi per la ricerca “extra muros”, è prevista un'aliquota maggiorata pari al 50 per cento.

Il credito di imposta in esame compete fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta, ammonti almeno ad euro 30.000.



Tributario

La seconda condizione da verificare, per poter usufruire del beneficio, riguarda la sussistenza dell'incremento della spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ("spesa incrementale complessiva").

Verificata la sussistenza delle predette due condizioni, per stabilire l'importo del credito di imposta spettante, è necessario determinare separatamente, per ciascun gruppo di spese, "la spesa incrementale agevolabile", rappresentata dalla differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione e il valore dell'investimento medio realizzato nei tre esercizi precedenti, riferiti però a ciascuna tipologia di spesa agevolabile.

Su tale ammontare dovrà essere applicata l'aliquota prevista, del 25 o del 50 per cento, in base alla tipologia di spese per le quali si vuole usufruire dell'agevolazione.

Il credito di imposta in esame:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa.

Cumulo con altre agevolazioni

In mancanza di una specifica previsione, il beneficio in esame può essere cumulato con altre misure di favore, quali i super-ammortamenti, il "patent box" e il "bonus Guidi-Padoan", relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi.

In particolare, con riferimento al super ammortamento del 140%, previsto dalla legge di stabilità 2016, l'Agenzia delle Entrate precisa che per la quantificazione della categoria di spese ammissibili, riguardante l'acquisizione e utilizzo di strumenti di laboratorio, non va considerata la prevista maggiorazione fiscale e, quindi, occorre quantificare l'importo ammissibile esclusivamente sulla base dei coefficienti tabellari applicati al costo effettivo.

C'è la possibilità di cumulare l'agevolazione con il credito di imposta previsto per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati nel settore della ricerca, spettante nella misura del 35% del costo aziendale sostenuto per l'assunzione dello stesso personale.

L'Agenzia delle Entrate pone la propria attenzione anche sulla possibilità di cumulare il beneficio in esame con il regime agevolativo del "patent box", evidenziando come entrambe le misure rappresentino strumenti sinergici per l'incentivazione dell'attività di ricerca e sviluppo, nelle diverse fasi di svolgimento delle stessa.

In particolare, il credito di imposta in esame agisce sulle spese sostenute per l'attività di ricerca, anche se in modo incrementale, mentre il regime del "patent box" agisce attraverso la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali, ottenuti dall'attività di sviluppo e ricerca.

Il regime del "patent box", è volto ad incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzati all'acquisizione, al mantenimento, allo sviluppo ed all'accrescimento dei beni immateriali.

Documentazione

In materia di adempimenti documentali, è necessaria la predisposizione di "apposita documentazione contabile", la quale deve essere "certificata" dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale oppure, nel caso in cui il beneficiario ne sia sprovvisto, da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Per tale tipo di attività, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate, entro il limite massimo di euro 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione.

Ai fini dei successivi controlli la documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio.

La certificazione deve essere effettuata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.



Tributario

La documentazione, che i beneficiari devono conservare in relazione alle diverse tipologie di costi eleggibili, deve riguardare sia gli investimenti realizzati nel periodo oggetto dell'agevolazione sia gli investimenti realizzati nel triennio precedente, sulla base del quale è calcolato l'incremento da agevolare.

In particolare, per quanto concerne le spese relative al "personale altamente qualificato", vengono richiesti i fogli di presenza nominativi, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo.

Tale obbligo sussiste anche per il personale impiegato con un rapporto di collaborazione, compresi i professionisti, considerato che devono svolgere la propria attività presso l'impresa beneficiaria.

Per la documentazione relativa ai costi per "strumenti e attrezzature di laboratorio" è necessaria la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, in relazione alla misura e al periodo in cui sono stati utilizzati gli strumenti e le attrezzature, al fine di attestare correttamente le modalità attraverso le quali tali beni sono stati imputati al progetto di ricerca.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti mediante locazione, finanziaria e non finanziaria, è richiesto il relativo contratto di locazione.

Per la documentazione a supporto dei costi relativi alla cosiddetta ricerca "extra-muros", i beneficiari devono conservare i contratti stipulati con università, enti di ricerca o organismi equiparati e gli altri soggetti (comprese le start-up innovative), nonché una relazione sottoscritta dai soggetti commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

Se l'attività di ricerca e sviluppo viene commissionata o subappaltata a soggetti diversi da università ed enti di ricerca, occorre provare la residenza o localizzazione in Stati membri della Ue, in Stati aderenti all'accordo economico europeo o in territorio cd. "collaborativi" del soggetto che svolge, di fatto, l'attività.

Per i costi per l'acquisizione di privative industriali da terzi, è necessaria la produzione dei relativi contratti e una relazione, predisposta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile dell'attività di ricerca, da cui emergono le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

In considerazione della natura automatica e delle modalità di determinazione dell'incentivo, è necessario, altresì, che le imprese beneficiarie conservino, oltre alla documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l'ammissibilità, l'effettività e l'inerenza delle spese sostenute, anche un prospetto di calcolo, con l'elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l'ammontare del credito di imposta.

Controlli

L'attività di controllo viene svolta dall'Agenzia delle Entrate sulla base dell'apposita documentazione contabile certificata, verificando la sussistenza delle condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, nonché l'ammissibilità delle attività e dei costi sulla base dei quali è stato determinato il credito di imposta.

Nel caso sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta in esame, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo la legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, l'amministrazione finanziaria può richiedere al ministero dello Sviluppo economico di esprimere il proprio parere.



Studi di settore - Modifiche – Approvazione Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2016

Sintesi

Approvate le modifiche agli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2015.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 75 del 31 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2016, recante: "Approvazione di modifiche agli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2015".

Gli studi di settore devono essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

Entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore deve essere pubblicato il decreto che approva le integrazioni agli studi di settore, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali e, eventualmente, aggiornare od istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli di normalità economica.

Con il decreto in esame sono state approvate le modifiche agli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2015.

In particolare, il decreto in esame individua le modifiche agli studi di settore in base alle note tecniche e metodologiche relative all'aggiornamento:

1. della territorialità dei "Factory Outlet Center", che modifica lo studio di settore WM05U, in allegato n. 1 al decreto in esame;
2. delle aggregazioni comunali, che modifica lo studio di settore WG44U, in allegato n. 2 al decreto in esame;
3. della territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi, che modifica lo studio di settore WG72A, in allegato n. 3 al decreto in esame;
4. delle analisi territoriali a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni Comuni nel corso dell'anno 2015, in allegato n. 4 al decreto in esame.

Le modifiche alla territorialità degli studi di settore si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.

Nel provvedimento in esame si sottolinea che il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, tiene conto delle modifiche agli studi di settore ed alla territorialità e segnala anche la coerenza con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi, evidenziando, separatamente, le risultanze di quelli definiti di coerenza economica e di quelli definiti di normalità economica.

Spese di riqualificazione energetica di parti condominiali Detrazione - Cessione credito - Modalità Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016

Sintesi

Rese note le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 22 marzo 2016, recante: "Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208".

I soggetti, che si trovano nella no tax area, cioè pensionati, dipendenti e autonomi, è prevista la possibilità di cedere, come forma di pagamento, la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori (art. 1, c. 74, L n. 208/2015 e ns. circ. n. 158/2015).

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di cessione del suddetto credito.

In particolare, la nuova norma riguarda esclusivamente:

- le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda (art. 1, commi 344 e ss. L n. 296/2006) stabilita, per l'anno 2016, nella misura del 65% delle spese stesse;
- i soli contribuenti che ricadono nella cosiddetta no tax area, cioè i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'Irpef o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni (art. 13, Tuir). I predetti contribuenti non potrebbero, in concreto, fruire della detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda;
- i fornitori che hanno eseguito i lavori, che ricevono il credito a titolo di pagamento della quota di spese a loro carico.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento in esame:

- la situazione di incapienza del contribuente deve sussistere nel periodo d'imposta 2015;
- il credito cedibile, pari al 65% dei costi a carico del singolo condomino in base alla tabella millesimale di ripartizione, riguarda le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a interventi iniziati in anni precedenti.

È necessario che il condominio effettui, entro il 31 dicembre 2016, il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l'apposito bonifico bancario o postale.

Per effettuare la cessione del credito, la volontà dei condomini interessati deve risultare dalla delibera assembleare che approva i lavori oppure, in alternativa, da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio.

Quest'ultimo dovrà annunciare tale volontà ai fornitori che, a loro volta, dovranno rispondere al condominio, in forma scritta, di accettare la cessione del credito, a titolo di parziale pagamento del corrispettivo.

Circa gli obblighi comunicativi, il condominio è tenuto a trasmettere mediante apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate:

1. il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
2. l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese;
3. il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno;
4. il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

La suddetta comunicazione va effettuata, a pena di decadenza, telematicamente tramite Entratel o Fisconline ed entro il 31 marzo 2017.

Il credito ceduto è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017.

La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Il suddetto credito è utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con apposita e successiva risoluzione l'Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da inserire nel Mod. F24.

Se viene accertato che la detrazione non spetta (anche parzialmente), il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzione, verrà recuperato nei confronti del condomino.

Se viene accertata l'indebita fruizione (anche parziale) del credito, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzione, verrà recuperato nei confronti del fornitore.



Redditi derivanti da utilizzo di beni immateriali Termine per l'invio della documentazione - Proroga Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2016

Sintesi

In materia di "patent box", per i contribuenti, che hanno presentato istanza di accordo preventivo dal 1° dicembre 2015 fino al 31 marzo 2016, il termine entro cui può essere presentata o integrata la documentazione è di 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 23 marzo 2016, recante: "Modifiche ed integrazioni al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015".

È stato istituito un regime opzionale di tassazione agevolata (cosiddetto "patent box") per i redditi derivanti dall'utilizzo di software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 37 a 45, L. n. 190/2014, modificato dall'art. 5, D.L. n. 3/2015 e ns. circ. n. 151/2015).

L'impresa interessata invia l'istanza di accesso alla procedura, che deve essere indirizzata all'ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate, redatta in carta libera, inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata direttamente all'ufficio.

La società deve conservare copia della domanda su supporto elettronico.

Con il provvedimento in esame, al fine di assicurare ai contribuenti il tempo adeguato per la predisposizione della documentazione a supporto dell'istanza, è stato previsto un più ampio termine, in via transitoria, per la presentazione della documentazione: per i contribuenti, che hanno presentato istanza di accordo preventivo per il "patent box" dal 1° dicembre 2015 fino al prossimo 31 marzo 2016, il termine entro cui può essere presentata o integrata la documentazione è di 150 giorni (anziché 120 giorni) dalla data di presentazione dell'istanza.

Al fine di semplificare le modalità di comunicazione tra contribuenti e amministrazione, nell'ambito della procedura di accordo preventivo connessa al "patent box", verrà emanato un successivo provvedimento, che introdurrà le modalità di comunicazione per via telematica.

Mod. 730-4 Risultati contabili - Comunicazione per la ricezione in via telematica Risoluzione n. 15 dell'Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2016

Sintesi

Forniti i chiarimenti relativi alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.15 del 23 marzo 2016, recante: "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4)".



Tributario

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti relativi all'invio del mod.730-4, che contiene i dati relativi ai risultati contabili del Mod. 730, e alla relativa ricezione, in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta.

Si ricorda che i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nel Mod. 740-4 per effettuare le operazioni di conguaglio (relative alle ritenute Irpef e agli eventuali rimborsi), attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (art. 16, comma 4-bis, DI n. 164/1999).

Pertanto, i sostituti d'imposta sono tenuti a comunicare alle Entrate la loro sede telematica o quella dell'intermediario che presta assistenza fiscale al datore di lavoro per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi dei propri dipendenti.

Il documento in esame ricorda che, nell'ambito delle disposizioni in materia di 730 precompilato, è previsto, a partire dal 2015, l'obbligo di comunicare entro il 7 marzo la scelta della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4, unitamente alle certificazioni uniche (art. 2, Dlgs n. 175/2014 - decreto semplificazioni fiscali).

A tal fine, all'interno del quadro CT della certificazione unica è presente una sezione riservata ai sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (modello Cso) e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Il termine ultimo per inserire il quadro CT nella certificazione unica è il 14 marzo.

In base alle istruzioni per la compilazione del quadro C, qualora il sostituto d'imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura.

In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuto nell'ultimo invio effettuato.

I sostituti d'imposta che, a partire dal 2011, non hanno mai presentato il modello Cso e che non hanno trasmesso il quadro CT contestualmente all'invio delle certificazioni uniche, sono tenuti alla compilazione e all'invio del modello Cso.

Lo stesso modello va utilizzato se il sostituto d'imposta intende variare la propria sede telematica o variare il proprio intermediario (rispetto a quello indicato nel precedente Cso o nel quadro CT).

Il modello Cso deve essere trasmesso dai sostituti d'imposta sempre attraverso i servizi telematici a partire dallo scorso 23 marzo.

I sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno mai trasmesso il modello Cso e che non hanno trasmesso il quadro CT in sede di certificazione unica, sono tenuti a trasmettere il modello Cso ex novo entro il 22 aprile 2016; se il modello Cso viene, invece, utilizzato per la sola variazione dei dati la scadenza fissata è quella del 27 maggio 2016, altrimenti tali informazioni saranno considerate per i modelli 730-4 del 2017.

Canone Rai - Dichiarazione sostitutiva - Modello Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016

Sintesi

Approvato il modello per la dichiarazione sostitutiva attestante la non detenzione di un apparecchio televisivo al fine di non pagare il canone Rai.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 24 marzo 2016, recante: "Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello".



Tributario

La legge di stabilità 2016 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2016, per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone Rai per uso privato avviene con l'addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica (vd. ns. circ. n. 4/2016).

L'esistenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo ove è situata la residenza fa presumere la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Tale presunzione può essere superata con una dichiarazione da presentarsi all'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento in esame è approvato il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Il modello va presentato telematicamente da parte del contribuente e mediante una specifica applicazione web sul sito dell'Agenzia, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel.

Il contribuente può anche delegare un intermediario abilitato il quale dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia, conservare l'originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la delega alla trasmissione.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente a una copia di un documento d'identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se presentata:

- tramite raccomandata entro il 30 aprile 2016;
- in via telematica entro il 10 maggio 2016.

La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 oppure in via telematica dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno.

La dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.

A regime, la dichiarazione sostitutiva andrà presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento.

I soggetti, che attivano una nuova utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale e che non siano titolari di altra utenza residenziale, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Operazioni black list - Comunicazioni – Proroga Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2016

Sintesi

Prorogato al 20 settembre l'invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. 45144/2016 del 25 marzo 2016, recante: "Modifiche al provvedimento del 2 agosto 2013 in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".



Tributario

I soggetti passivi Iva hanno l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di soggetti black list con cadenza mensile o trimestrale (art. 1, DI n. 40/2010, convertito dalla L. n. 73/2010, come modificato dall'art. 2, DI n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012).

Una prima semplificazione delle modalità di comunicazione delle operazioni economiche intercorse con Paesi black list è stata la sostituzione della comunicazione mensile o trimestrale con una comunicazione annuale ed elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare (art. 21, Dlgs n.175/2104).

In ragione dell'evoluzione del quadro giuridico sopra descritto, con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha differito dall'11 aprile 2016 al 20 settembre 2016 il termine per l'invio della comunicazione annuale per le operazioni intercorse con Paesi "black list" relativa all'anno 2015.

La suddetta proroga consente ai contribuenti di transitare più agevolmente dalla modalità di comunicazione delle informazioni relative alle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata su base mensile e trimestrale a quella su base annuale.

Modello F24 - Utilizzo – Estensione Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2016 Codici tributo - Risoluzione n. 16 del 25 marzo 2016

Sintesi

Estesa la modalità di versamento con il mod. F24 alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

- il provvedimento prot. 40892/2016 del 17 marzo 2016, recante: "Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione",
- la risoluzione n.16 del 25 marzo 2016, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346. - Attivazione del codice identificativo "08".

In un'ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello stesso per il pagamento di numerosi tributi, con il provvedimento in esame l'utilizzo del modello F24 viene esteso anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che a decorrere dal 1° aprile 2016, l'imposta sulle successioni, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, le tasse ipotecarie, l'imposta di bollo, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, sono versati mediante il modello "F24".

Per il versamento delle suddette somme fino al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato il modello "F23", secondo le attuali modalità.



Tributario

A partire dal 1° gennaio 2017, i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello "F24".

I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, ha istituito i seguenti codici tributo con le relative istruzioni per la compilazione del modello di pagamento F24.

- 1530** denominato "Successioni - Imposta ipotecaria";
- 1531** denominato "Successioni - Imposta catastale";
- 1532** denominato "Successioni - Tassa ipotecaria";
- 1533** denominato "Successioni - Imposta di bollo";
- 1534** denominato "Successioni - Imposta sostitutiva Invim";
- 1535** denominato "Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali - art. 13 Dlgs n. 472/1997";
- 1536** denominato "Successioni - Sanzione da ravvedimento - Imposta di bollo - art. 13, Dlgs n. 472/1997";
- 1537** denominato "Successioni - Interessi da ravvedimento - art. 13, Dlgs n. 472/1997".

Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto "defunto", si istituisce il seguente codice identificativo:

- 08** denominato "Defunto".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da predisporre per ogni singola dichiarazione di successione, nella sezione "Contribuente" sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell'erede; il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice "08" da riportare nel campo "codice identificativo".

I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" dell'anno del decesso, nel formato "AAAA".

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- A140** denominato "Successioni - Imposta ipotecaria - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A141** denominato "Successioni - Imposta catastale - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A142** denominato "Successioni - Tassa ipotecaria - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A143** denominato "Successioni - Imposta sostitutiva Invim - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A144** denominato "Successioni - Invim Erario - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A145** denominato "Successioni - Invim Comuni - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A146** denominato "Successioni - Imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A147** denominato "Successioni - Imposta di successione - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A148** denominato "Successioni - Sanzione imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A149** denominato "Successioni - Sanzione imposte e tasse ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A150** denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A151** denominato "Successioni - Tributi speciali e compensi - Avviso di liquidazione dell'imposta";
- A152** denominato "Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta".

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza (art. 15 Dlgs n. 218/1997) o per il pagamento spontaneo delle somme richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli uffici, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- A153** denominato "Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- A154** denominato "Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- A155** denominato "Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Omessa impugnazione";



Tributario

- ❑ **A156** denominato "Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- ❑ **A157** denominato "Successioni - Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- ❑ **A158** denominato "Successioni - Invim Erario e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- ❑ **A159** denominato "Successioni - Invim Comuni e relativi interessi - Omessa impugnazione";
- ❑ **A160** denominato "Successioni - Sanzione imposta di bollo - Omessa impugnazione";
- ❑ **A161** denominato "Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Omessa impugnazione";
- ❑ **A162** denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Omessa impugnazione";
- ❑ **A163** denominato "Successioni - Sanzione Invim - Omessa impugnazione";
- ❑ **A164** denominato "Successioni - Tributi speciali e compensi - Omessa impugnazione".

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni (art. 17 Dlgs n. 472/1997), richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli uffici, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- ❑ **A165** denominato "Successioni - Sanzione imposta di bollo - Definizione delle sole sanzioni";
- ❑ **A166** denominato "Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Definizione delle sole sanzioni";
- ❑ **A167** denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Definizione delle sole sanzioni";
- ❑ **A168** denominato "Successioni - Sanzione Invim - Definizione delle sole sanzioni".

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione (Dlgs n. 218/1997), su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli uffici, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- ❑ **A169** denominato "Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Accertamento con adesione";
- ❑ **A170** denominato "Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Accertamento con adesione";
- ❑ **A171** denominato "Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Accertamento con adesione";
- ❑ **A172** denominato "Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Accertamento con adesione";
- ❑ **A173** denominato "Successioni - Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi - Accertamento con adesione";
- ❑ **A174** denominato "Successioni - Invim - Erario e relativi interessi - Accertamento con adesione";
- ❑ **A175** denominato "Successioni - Invim Comuni e relativi interessi - Accertamento con adesione";
- ❑ **A176** denominato "Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Accertamento con adesione";
- ❑ **A177** denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Accertamento con adesione";
- ❑ **A178** denominato "Successioni - Sanzione imposta di bollo - Accertamento con adesione";
- ❑ **A179** denominato "Successioni - Sanzione Invim - Accertamento con adesione";
- ❑ **A180** denominato "Successioni - Tributi speciali e compensi - Accertamento con adesione".

Per consentire il versamento, delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale (artt. 48, 48-bis e 48-ter Dlgs n. 546/1992), su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli uffici, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- ❑ **A181** denominato "Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A182** denominato "Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A183** denominato "Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A184** denominato "Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A185** denominato "Successioni - Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A186** denominato "Successioni - Invim Erario e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A187** denominato "Successioni - Invim Comuni e relativi interessi - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A188** denominato "Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A189** denominato "Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A190** denominato "Successioni - Sanzione imposta di bollo - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A191** denominato "Successioni - Sanzione Invim - Conciliazione giudiziale";
- ❑ **A192** denominato "Successioni - Tributi speciali e compensi - Conciliazione giudiziale".



Tributario

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento", nel formato "AAAA", dei dati riportati nell'atto emesso dall'ufficio.

Per i codici tributo A145 - A159 - A175 - A187, inoltre, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif" è indicato il codice catastale del comune, reperibile nella "tabella dei codici catastali dei comuni", pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli uffici, si utilizza il vigente codice tributo "9400 - spese di notifica per atti impositivi".

I suddetti codici tributo sono operativi a decorrere dal 1° aprile 2016.

Interventi di ristrutturazione edilizia - Bonus mobili per giovani coppie Circolare n. 7 dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2016

Sintesi

Forniti i chiarimenti in merito al bonus mobili per giovani coppie.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7 del 31 marzo 2016, recante: "Interventi di ristrutturazione edilizia – Bonus mobili per giovani coppie".

Con il documento in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla nuova agevolazione per l'acquisto di mobili da parte di giovani coppie, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (vedi art. 1, co. 75, L. n. 208/2015 e ns. circ. n. 158/2015).

Le giovani coppie, nel caso di acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

Di seguito, si illustrano i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame in merito al bonus mobili per giovani coppie.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione spetta in presenza dei seguenti requisiti che si considerano soddisfatti se presenti nell'anno di vigenza dell'agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione:

- essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni; per le coppie coniugate, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell'anno 2016, indipendentemente dalla durata del matrimonio. Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni: tale condizione deve risultare soddisfatta nell'anno 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione;



Tributario

- non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età; tale requisito è rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d'età nell'anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade;
- essere acquirenti di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia; l'unità immobiliare può essere acquistata a titolo oneroso o gratuito; l'acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In tal caso, l'acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia, cioè, dal componente che non abbia superato il 35° anno d'età nel 2016: l'acquisto può essere effettuato sia nell'anno 2016 che nel 2015. L'unità immobiliare deve essere destinata ad abitazione principale di entrambi, al massimo entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all'anno 2016.

Beni agevolabili

Possono accedere alla detrazione le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia, ma non anche per le spese per l'acquisto di grandi elettrodomestici.

L'acquisto può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti relativi alla definizione di abitazione principale.

Sono agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassetiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile.

I suddetti mobili devono essere nuovi.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Ammontare della spesa detraibile

La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.

L'acquisto può essere fatto, indifferentemente, da entrambi i componenti la coppia o da uno dei due, anche se non è intestatario dell'immobile e anche se ha superato i 35 anni.

L'agevolazione non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici, a meno che i mobili acquistati siano destinati all'arredo di unità abitative diverse.

Adempimenti

Per fruire della suddetta detrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

Non è necessario che il bonifico sia quello predisposto da banche e Poste e soggetto a ritenuta, come avviene per le detrazioni di ristrutturazione edilizia; la circolare in esame estende tale semplificazione anche agli acquisti relativi al "bonus mobili" generico.

Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

UNIONE

premia la tua

FEDelta

Per il settimo anno consecutivo continua l'iniziativa dedicata
a Te socio che sei Fedele
alla nostra *Organizzazione*

Per le imprese regolarmente iscritte da almeno 3 anni, a titolo di **PREMIO FEDelta***, Unione Confcommercio riserva ulteriori condizioni esclusive all'interno di alcune **convenzioni bancarie** sottoscritte con i principali istituti di credito.

Il **PREMIO FEDelta**' è un contenuto esclusivo delle convenzioni stipulate con:

BANCA SELLA
BANCA POPOLARE DI VICENZA
CREDITO ARTIGIANO
HOBEX
INTESA SANPAOLO
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
VENETO BANCA

Per approfondire le condizioni a Tua disposizione e le agevolazioni previste dal **PREMIO FEDelta**', contatta la Tua Associazione di Categoria o Territoriale, oppure scrivi a: convenzioni.bancarie@unione.milano.it

* per **associato fedele** si intende il socio che ha onorato la quota per almeno 3 (tre) anni (per l'anno 2016 le annualità si riferiscono agli anni 2014, 2015, 2016).

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Start-up innovative: pubblicato il modello standard per la costituzione delle Srl. **Pag. 93**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina del commercio

- ▶ Estetisti: pubblicato il nuovo regolamento regionale sulla disciplina dell'attività. **Pag. 94**
- ▶ Impianti di distribuzione carburanti non assistiti (ghost): introdotte modifiche con la legge europea regionale 2016. **Pag. 99**

Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Prodotti fitosanitari: approvate modifiche in materia di applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile **Pag. 100**

Disciplina del turismo

- ▶ Agenzie di viaggio e turismo: circolare regionale in ordine alla applicazione della Lr n. 27/2015 **Pag. 100**

In primo piano

Start-up innovative Pubblicato il modello standard per la costituzione delle Srl

Il ministero dello Sviluppo economico con il decreto del 17 febbraio 2016 ha definito le modalità di redazione degli atti costitutivi per le start-up innovative, aventi forma di società a responsabilità limitata non semplificate, attraverso la sottoscrizione con firma digitale del relativo modello standard. ▼

Il provvedimento ministeriale attua la previsione contenuta nell'art. 4, comma 10 bis, del DI n. 3/2015, in base al quale l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale secondo un modello uniforme adottato con decreto del ministero dello Sviluppo economico.

Il decreto sopra citato dispone, pertanto, che i contratti di società a responsabilità limitata riguardanti start-up innovative possono essere redatti – in deroga all'obbligo di atto pubblico di cui all'art. 2463 cc – in forma elettronica e firmati digitalmente, a norma dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale, rispettando la conformità con lo standard allegato al decreto stesso.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 8 marzo 2016, Serie generale n. 56, è reperibile presso la scrivente Direzione.

DISCIPLINA DEL COMMERCIO**Estetisti****Pubblicato il nuovo regolamento regionale sulla disciplina dell'attività**

La Giunta regionale lombarda ha approvato il regolamento 22 marzo 2016, n. 5 che disciplina l'attività di estetista ed in particolare:

- i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività;
- l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni e agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività;
- la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori in attività alla data di entrata in vigore del regolamento.

- **REGOLAMENTO regionale 22 marzo 2016 - n. 5. Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della Lr 73/89.**

Articolo 1*Oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo» e nel rispetto dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 «Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazione della direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 e 2 febbraio 2010, n. 6» e delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:

- a) i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di estetista;
- b) l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività di estetista;
- c) la disciplina transitoria di adeguamento degli operatori estetisti in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2*Definizione*

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge 1/90, l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della l. 1/1990, sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

3. L'attività di estetista può essere svolta utilizzando tecniche manuali o apparecchiature per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L 1/1990, nonché mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti dalla normativa vigente.

4. Le apparecchiature di cui al comma 3 e le relative installazioni devono essere conformi alle normative tecniche di settore.

5. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori strettamente inerenti alla propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi del Regolamento (Ce) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.

Articolo 3*Qualificazione e formazione professionale*

1. Il possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 «Disciplina dell'attività di estetista», consente l'esercizio dell'attività di estetista come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore.
2. La qualificazione professionale di estetista, di cui al comma 1, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia». Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.
3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente.
4. La verifica dei requisiti professionali spetta al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del 6 agosto 2012, n. 147 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/Ce, relativa ai servizi nel mercato interno».

Articolo 4*Responsabile tecnico*

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 «Qualificazione e formazione professionale».
2. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.

Articolo 5*Esercizio dell'attività di estetista*

1. L'attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti.
2. Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui al precedente art. 3, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della L 1/90.
3. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.
4. Nelle imprese diverse da quelle esercitate in forma artigiana, i soci dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.

Articolo 6*Avvio, ripresa, cessazione, subingresso e sospensione dell'attività di estetista*

1. L'avvio, la ripresa, la cessazione e il subingresso della attività di estetista sono soggetti alla presentazione, per via telematica di una Comunicazione unica regionale resa allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività».
2. Ai fini della presentazione della Comunicazione unica regionale è utilizzata la modulistica unica regionale pubblicata sul Burl.

3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 «Legge quadro per l'artigianato», l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

4. L'attività di estetista può essere sospesa, per un periodo di un anno, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, previa comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune in cui si esercita l'attività stessa.

Articolo 7

Luogo di svolgimento dell'attività

1. L'attività di estetista è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.
5. L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.
6. L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della relativa Comunicazione unica regionale di cui al precedente art. 6 comma 1.

Articolo 8

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

1. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei requisiti contenuti nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'aggiornamento dell'allegato di cui al comma 1 è effettuato con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 9

Informazioni sui trattamenti

1. Prima di ogni trattamento estetico, il cliente potrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post-trattamento, da parte dell'estetista o responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

Articolo 10

Attività di controllo e regime sanzionatorio

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetica in assenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 nonché in caso di mancata presentazione della Comunicazione unica regionale, sono irrogate dal comune le sanzioni amministrative di cui all'articolo 12 della legge 1/90, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della Lr 11/2014, le amministrazioni competenti, effettuano i controlli e fissano ove necessario un termine non inferiore a 60 giorni per ottemperare alle relative prescrizioni.

3. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

4. L'utilizzo o la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e europea è soggetto al regime sanzionatorio previsto dal regolamento (Ce) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Le sanzioni previste dalla legge 713/86 sono applicabili in considerazione della sopravvenuta o meno incompatibilità con la normativa comunitaria.

5. Si applicano, inoltre, le sanzioni previste dall'art. 21 bis della Lr 73/89.

Articolo 11

Regolamento comunale

1. I comuni, adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di estetista o adeguano quello già esistente entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, prevedendo:

- a) l'indicazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
- b) i requisiti igienico – sanitari e di sicurezza dei locali per lo svolgimento dell'attività;
- c) i requisiti urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
- d) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
- e) gli orari di apertura e di esercizio dell'attività;
- f) le modalità per l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 12

Attività di monitoraggio

1. Entro 30 giorni dall'adozione del regolamento di cui all'art. 11 i comuni inoltrano alla direzione generale competente della giunta regionale il regolamento adottato.

2. La Direzione generale competente della Giunta regionale, in accordo con Anci Lombardia, effettua un monitoraggio annuale relativo alla attività di estetista.

Articolo 13

Disposizione transitoria

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di estetista hanno l'obbligo, entro 12 mesi, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, in caso di accertata violazione, si applicano le sanzioni richiamate all'art. 10 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di estetista, sono fatti salvi i titoli di specializzazione di estetista conseguiti attraverso appositi percorsi regionali riconosciuti ai sensi della abrogata legge regionale n. 95/80.

Articolo 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Burl.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l'applicazione del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile, va osservato quanto segue:

1. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore.
2. Il personale deve:
 - a) lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
 - b) essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed
 - c) essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - d) informare preventivamente il cliente riguardo a:
 - controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
 - controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche.
Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla L 1/90 e smi. Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
4. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.
5. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
6. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
7. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
8. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
9. Considerato che l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1), i trattamenti con l'utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall'allegato alla L 1/90 e smi.
10. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
11. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

13. L'attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:

- l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;
- prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;
- gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;
- nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione;
- la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

La foratura del lobo dell'orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà

Impianti di distribuzione carburanti non assistiti (ghost) Introdotte modifiche con la legge europea regionale 2016

È stata pubblicata sul Supplemento n. 13 al Burl del 1° aprile 2016, la legge regionale lombarda n. 8/2016 (legge europea regionale 2016), con la quale sono abrogati, al fine di adeguare l'ordinamento regionale alla normativa comunitaria, il comma 8 dell'art. 87 della Lr n. 6/2010, che prevedeva che l'insediamento di impianti di distribuzione di carburanti non assistiti (ghost) potevano essere realizzati a certe condizioni esclusivamente nei comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni, nonché il secondo e il terzo periodo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 88 della stessa legge, disciplinanti le trasformazioni di impianti da serviti in non assistiti.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il testo è disponibile presso la segreteria della scrivente Direzione.

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA**Prodotti fitosanitari
Approvate modifiche in materia di applicazione in Lombardia
del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile**

La Giunta regionale lombarda, con deliberazione 7 marzo 2016 n. 4900, ha approvato alcune modifiche alla Dgr 3233/2015 disciplinate l'applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In dettaglio le modifiche riguardano:

- la sostituzione integrale del capitolo 4 dell'allegato A (ex Dgr 3233/2015) "formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, distributori e consulenti" che costituisce anche l'atto con cui si individuano le modalità di rilascio dei certificati di abilitazione;
- la sostituzione integrale degli allegati 1, 2, 3, 4, del capitolo 15 dell'allegato A (ex Dgr 3233/2015) relativi ai contenuti per la formazione dell'utilizzatore professionale, del distributore e del consulente nonché il fac-simile dell'attestato abilitante.

Il testo della delibera, pubblicata sul Burl, serie ordinaria n. 10 del 10 marzo 2016, è disponibile presso la segreteria della scrivente Direzione.

DISCIPLINA DEL TURISMO**Agenzie di viaggio e turismo
Circolare regionale in ordine all'applicazione della Lr n. 27/2015**

La Direzione generale sviluppo economico di Regione Lombardia con apposita circolare dell'11 marzo 2016 ha riassunto le principali novità introdotte dalla legge regionale n. 27/2015 in materia di agenzie di viaggio e turismo, al fine di facilitare i comuni nell'immediata applicazione delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo.

In particolare, le novità introdotte dalla Lr n. 27/2015 e riassunte dalla circolare regionale riguardano:

- apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo (art. 58);
- organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo (art. 66);
- organizzatori di viaggi da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità (art. 67);
- organizzatori di viaggi da parte di enti locali (art. 67, comma 4).

Legale

- CIRCOLARE della Direzione generale sviluppo economico di Regione Lombardia dell'11 marzo 2016.
Applicazione delle disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo. Legge regionale n. 27/2015.

Il 17 ottobre 2015 è entrata in vigore la Lr n. 27/2015 che ha attribuito ex novo le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo ai comuni.

Al fine di facilitare i Comuni nell'immediata applicazione delle suddette disposizioni, si riassumono di seguito le principali novità contenute nella Lr sopra indicata.

Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo (articolo 58)

L'esercizio delle attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una Scia, su modello regionale, al comune competente per territorio.

Il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.

Si segnala, inoltre, che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a Scia autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la Scia dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.

Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo (articolo 66)

Le associazioni che operano con finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, riconosciute dallo Stato e iscritte nell'apposito albo regionale, possono svolgere, in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e turismo.

Ad oggi le associazioni con le caratteristiche sopra indicate sono:

- Cts - Centro turistico studentesco e giovanile;
- Itinerari nel mondo;
- Etsi – Ente turismo sociale italiano;
- Aci – Automobile Club Italia.

Organizzatori di viaggi da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità (articolo 67)

L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alla presentazione di scia, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

I soggetti sopra indicati non possono pubblicizzare, al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative turistiche da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.

Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.

Organizzatori di viaggi da parte di enti locali (articolo 67, comma 4)

Gli enti locali, compresi i comuni, e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi, per i soli enti locali, i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali e quelli svolti a esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere assicurati.

Controlli

Si sottolinea la necessità e importanza di effettuare capillari servizi di controllo sul territorio per prevenire e sanzionare, in applicazione degli articoli 66, 67, 68 e 69 della Lr 27/2015, eventuali violazioni delle disposizioni relative all'apertura e all'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, agli organizzatori di viaggi autorizzati a operare direttamente dallo stato e all'occasionalità dei viaggi organizzati dalle associazioni, gruppi sociali e comunità.

Premialità

Si invitano, infine, i comuni ad assumere iniziative volte a dare, nel rispetto delle vigenti normative, pubblicità e trasparenza ai controlli effettuati, particolarmente in ordine al numero degli interventi e ai loro esiti anche in relazione a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera d) della Lr n. 27/2015 in base al quale la regione prevede premialità, nell'ambito degli interventi di incentivazione del turismo, per i comuni che ottemperano agli adempimenti previsti dalla legge.

Indice

IN PRIMO PIANO

► Regione Lombardia: bando "Fare impresa in franchising" - Proroga Pag. 103

FINANZIAMENTI

► Bando "Lombardia concreta" – Contributi al credito per il turismo e l'accoglienza Pag. 104

In primo piano

Regione Lombardia Proroga bando "Fare impresa in franchising"

Regione Lombardia ha prorogato alle ore 16,00 del 30 giugno 2016 il termine di scadenza del bando "Fare impresa in franchising" che prevede la concessione di contributi a fondo perduto destinati all'apertura di nuovi punti vendita in franchising in aree urbane a rischio di indebolimento dell'offerta del commercio, della ristorazione e dei servizi, nell'ambito del progetto pilota "Fare impresa in franchising". ▼

Possono partecipare al bando aspiranti imprenditori che intendono avviare un'attività in franchising (franchisee) o imprese già esistenti che intendono riconvertire o ampliare la propria attività attraverso l'affiliazione a un marchio (franchisor), nelle location individuate dai 25 distretti urbani del commercio (Duc) aderenti al progetto pilota.

Il contratto di affiliazione in franchising, in entrambi i casi, deve essere sottoscritto esclusivamente con uno dei 104 franchisor selezionati dalla Regione nella prima fase del progetto.

Il contributo regionale è a fondo perduto di importo fisso pari a 10.000 euro a fronte di un investimento minimo non inferiore a 20.000 euro.

La partecipazione al bando prevede tre fasi:

Fase 1. Candidatura: l'interessato (o suo delegato) presenta la candidatura in qualità di franchisee e seleziona uno o più franchisor di proprio interesse fino ad un massimo di 10, tramite compilazione della scheda conoscitiva scaricabile dal portale www.bandimpreselombarde.it, da compilare, riallegare e inviare online.

Fase 2. Negoziazione: i franchisor selezionati, se lo ritengono opportuno sulla base della scheda conoscitiva ricevuta, contattano il candidato per procedere con la negoziazione insieme al comune capofila del Duc per l'individuazione di una location adatta allo svolgimento dell'attività del franchisee nell'ambito territoriale del distretto. Questa fase si conclude con la formalizzazione di un contratto di affiliazione e con l'individuazione e la sottoscrizione di un contratto (o preliminare) di affitto.

Bandi e finanziamenti

Fase 3. Domanda del contributo: il franchisee accede al portale www.bandimpreselombarde.it dove scarica il modulo di domanda da compilare, riallegare e inviare firmato (con firma digitale, per le imprese, o con firma autografa, corredata da documento d'identità, per gli aspiranti imprenditori).

Per accedere alla procedura di partecipazione al bando (fasi di candidatura - 1 e di domanda del contributo - 3) è necessaria la registrazione al portale www.bandimpreselombarde.it da parte dell'interessato accedendo al link http://www.bandimpreselombarde.it/index.phtml?Id_VMenu=371. La registrazione può avvenire, da subito, tramite username e password oppure con dispositivo di firma digitale (soltanto per le imprese).

Il termine ultimo di presentazione delle candidature e delle domande di contributo (inizialmente fissato alle ore 16,00 del 14 aprile 2016) è stato posticipato alle ore 16,00 del 30 giugno 2016.

L'assegnazione dei contributi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di invio delle domande sino ad esaurimento fondi.

Bandi e finanziamenti

Bando "Lombardia concreta" Contributi al credito per il turismo e l'accoglienza

Regione Lombardia ha approvato una serie di modifiche al bando che prevede la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti erogati da banche convenzionate a Finlombarda spa a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore turistico/ricettivo e delle micro e piccole imprese del commercio al dettaglio e della somministrazione che intendono realizzare progetti per il miglioramento della propria attività attraverso investimenti strutturali che prevedono, a puro titolo esemplificativo, spese relative alla realizzazione di opere murarie e impianti nei locali sede dell'attività e all'acquisto di arredi, attrezzature e beni strumentali. Non sono ammissibili progetti che prevedono un programma di spesa inferiore a euro 30.000,00.

L'impresa può partecipare al bando solo se chiede e ottiene un finanziamento ad una banca convenzionata con Finlombarda spa; in caso di approvazione del finanziamento la banca trasmetterà la domanda di contributo a Finlombarda spa.

Le modifiche introdotte riguardano:

- Incremento dell'importo massimo del finanziamento bancario ottenibile da € 300.000,00 a €500.000,00; rimane invece confermato al 3% il valore percentuale del contributo sul tasso di interesse calcolato sul finanziamento.
- Estensione della durata massima per la restituzione del contributo ottenuto da 84 a 120 mesi (10 anni) successivi alla data di erogazione del contributo.
- Estensione del periodo di realizzazione del progetto approvato da 24 a 36 mesi (3 anni) successivi alla data di approvazione della domanda di contributo.
- Ampliamento degli interventi ammissibili con riferimento anche alla realizzazione di nuove sedi operative connesse all'attività già esistente sul territorio lombardo.

Le domande presentate verranno valutate con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di ricevimento, mentre il contributo verrà erogato in un'unica soluzione.

Il bando è attualmente aperto e non è previsto un termine di chiusura (bando ad esaurimento fondi).

Indice

IN PRIMO PIANO

- Rimborso Iva oltre i termini: nullo anche se la Corte Ue dichiara illegittima la norma. **Pag. 105**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- La riforma della disciplina dei marchi dell'Unione europea (Regolamento Ue 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015) - Sintesi **Pag. 107**
- Circolare Agenzia delle Dogane – 22 marzo 2016 - Regolamento Ue 2015/2424 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento Ce n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento Ce n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento Ce n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento Ce n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) **Pag. 107**

In primo piano

Rimborso Iva oltre i termini Nullo anche se la Corte Ue dichiara illegittima la norma

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5860/2016, ha evidenziato un interessante principio di diritto già, a suo tempo, ribadito dalle sezioni unite (con sentenza n. 13676/2014), il quale esprime che nel momento in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di *overruling* non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, o dalla data di emanazione del provvedimento normativo che ad essa abbia dato attuazione, dovendosi ritenere prevalente un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. ►

Commercio estero

La fattispecie in esame vede la proposizione di un'istanza di rimborso Iva effettuata dalla società contribuente relativa alle spese di cui all'art. 19-bis Dpr n. 633/1972, all'istanza fece seguito il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, che il contribuente impugnò. La controversia arrivata in commissione regionale, vedeva l'accoglimento parziale da parte dei giudici di secondo grado, i quali determinavano la misura dell'Iva detraibile pari al 40%, e della quale ne disponevano il rimborso.

I giudici della Corte, esaminando la questione, affermano che in tema di imposta sul valore aggiunto, la domanda di rimborso non rientra tra quelle previste dall'art. 30 del Dpr n. 633/1972, va proposta a norma dell'art. 21, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, ovvero "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione". Su tale termine, però, non è destinata ad incidere la disciplina prevista dal Dl n. 258/2006 (convertito dalla L n. 278/2006), che ha previsto le modalità per il recupero della detrazione Iva in relazione agli acquisti effettuati prima della sentenza della Corte in causa C-228/05 (precisamente dall'1 gennaio 2003), data alla quale, al momento dell'emanazione di cui al Dl su citato, non erano ancora scaduti i termini per esercitare la detrazione.

È proprio a partire dal 1° gennaio 2003 che la Corte ha statuito che il termine per le richieste di rimborso collegate alla sentenza della Corte di giustizia cit., non decorre dal pagamento dell'imposta, ampliando così i termini di decadenza a carico del contribuente; da qui nasce l'esigenza di applicare quanto precedentemente espresso dalle sezioni unite, con sentenza n. 13676/2014. Il titolare di un diritto negato o compresso da una norma sospetta di illegittimità costituzionale oppure da una norma dell'ordinamento interno incompatibile con le norme di diritto comunitario (come nel caso in esame), comporta in entrambi i casi un impedimento di fatto e non di diritto all'esercizio dello stesso, insuscettibile di impedire il decorso del termine di decadenza o di prescrizione.

In conclusione, dunque, i giudici di legittimità hanno sancito che in ragione della tardività dell'istanza di rimborso presentata dalla contribuente, questa va dichiarata decaduta dal diritto in questione. Accolgono così la censura proposta dalle Entrate e cassano la sentenza dei giudici d'appello in quanto non conforme ai principi di diritto espressi.



La riforma della disciplina dei marchi dell'Unione europea Regolamento Ue 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015

Con la nota prot. 35352/RU del 22 marzo 2016, l'Agenzia delle Dogane informa che il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il regolamento (Ue) n. 2424/2015 del 16 dicembre 2015, che apporta modifiche alla disciplina del marchio comunitario, ora "marchio dell'Unione europea", recata dal Regolamento n. 207/2009 e che comporta effetti anche con riferimento all'attività doganale per l'espresso richiamo, effettuato nel considerando n. 16 e nell'art. 1, punto 111, al reg. (Ue) n. 608/2013.

Considerato che il rafforzamento della protezione dei marchi e la lotta efficace alla contraffazione sono fondamentali compiti dell'autorità doganale, la Commissione europea (Dg Taxud) emanerà a breve chiarimenti sull'impatto doganale del presente pacchetto di riforma dei marchi dell'Unione europea che saranno presto resi disponibili. Nelle more di tali linee guida, l'Agenzia fornisce alcune indicazioni, suscettibili di eventuale integrazione. In particolare l'Agenzia sottolinea che nell'effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti dal regolamento (Ue) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio. Le disposizioni del novellato regolamento (Ue) n. 207/2009 si riferiscono esclusivamente ai marchi unionali e non sono quindi applicabili alle altre categorie di diritti di proprietà intellettuale (es. indicazioni geografiche, marchi nazionali) oggetto di tutela doganale ai sensi del Regolamento n. 608/2013. Viene altresì precisato che, per quanto riguarda la protezione del marchio nazionale o del Benelux, disposizioni analoghe a quelle recate dal regolamento oggetto delle presenti istruzioni sono contenute nella direttiva (Ue) n. 2436/2015 che troverà applicazione una volta recepita nelle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri.

Marchio comunitario Regolamento (Ue) 2015/2424 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2015. Modifica del regolamento (Ce) n. 207/2009 che modifica il regolamento (Ce) n. 2868/95 della Commissione e che abroga il regolamento (Ce) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

- CIRCOLARE dell'Agenzia delle Dogane del 22 marzo 2016. **Regolamento (Ue) 2015/2424 del Parlamento e del Consiglio del 16 dicembre 2015 recante modifica del regolamento (Ce) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (Ce) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (Ce) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (Ce) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).**

Il 23 marzo 2016 entra in vigore il regolamento (Ue) n. 2424/2015 del 16 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341/21 del 24 dicembre 2015 (all. n.1), che apporta modifiche alla disciplina del marchio

Commercio estero

comunitario, ora “marchio dell’Unione europea”, recata dal Regolamento n. 207/2009 e che comporta effetti anche con riferimento all’attività doganale per l’espresso richiamo, effettuato nel considerando n. 16 e nell’art. 1, punto 11 ⁽¹⁾, al reg.to (Ue) n. 608/2013.

Considerato che il rafforzamento della protezione dei marchi e la lotta efficace alla contraffazione sono fondamentali compiti dell’autorità doganale, la Commissione europea - Dg Taxud – emanerà a breve dei chiarimenti sull’impatto doganale del presente pacchetto di riforma dei marchi dell’Unione europea che saranno resi disponibili a codeste direzioni ed uffici.

Nelle more di tali linee guida, tenuto conto dell’entrata in vigore delle disposizioni in parola, si forniscono comunque le seguenti indicazioni, suscettibili di eventuale integrazione in relazione a quanto vorrà precisare la Commissione medesima.

Come precisato in premessa, le nuove disposizioni del pacchetto di riforma sui marchi Ue che interessano le autorità doganali sono contenute nell’articolo 9 punto (4), primo sotto paragrafo del regolamento (Ce) n. 207/2009, come sostituito dal regolamento (Ue) n. 2424/2015.

Il suddetto sotto paragrafo dispone che: “Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio Ue, il titolare del marchio Ue ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell’Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio Ue registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio”. Il successivo sottoparagrafo del richiamato punto (4), richiama poi espressamente il reg (Ue) n. 608/2013 in relazione al procedimento da attivare per determinare l’eventuale violazione del marchio Ue.

Tali disposizioni danno attuazione alle considerazioni espresse al punto 16 delle premesse del reg.to n. 2424/2015 laddove si precisa in stretta correlazione con il punto precedente che, al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione “dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d’impresa Ue di impedire l’ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l’ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all’immissione sul mercato dell’Unione. Nell’effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti dal regolamento (Ue) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio”.

Le disposizioni del novellato regolamento (Ue) n. 207/2009 si riferiscono esclusivamente ai marchi unionali e non sono quindi applicabili alle altre categorie di diritti di proprietà intellettuale (es. indicazioni geografiche, marchi nazionali) oggetto di tutela doganale ai sensi del richiamato regolamento n. 608/2013. Si precisa in questa sede che, per quanto riguarda la protezione del marchio nazionale o del Benelux, disposizioni analoghe a quelle recate dal regolamento oggetto delle presenti istruzioni sono contenute nella direttiva (Ue) n. 2436/2015 che troverà applicazione una volta recepita nelle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri.

Ciò premesso e tenuto conto della immediatezza ed effettività delle richiamate disposizioni regolamentari sovranazionali, dal 23 marzo 2016 gli uffici delle dogane porranno in essere, nel quadro e secondo le procedure previste dagli artt. 17 e 18 del più volte citato reg. Ue n. 608/2013 e fatta salva ove applicabile la normativa penale nazionale, mirati interventi di contrasto alla contraffazione di un marchio validamente registrato nell’Unione europea anche con riferimento alle situazioni e posizioni doganali sopra elencate senza che sia necessario adeguare le procedure o i tempi previsti dalle disposizioni di cui al ripetuto reg.to (Ue) n. 608/2013 o le richieste di intervento di tutela doganale già accettate e tuttora valide.

L’articolo 9 (4), secondo sotto paragrafo del regolamento (Ce) n. 207/2009, come emendato dal regolamento (Ue) n. 2424/2015 in argomento, dispone, altresì, che “la titolarità del marchio Ue (...) cessa qualora, durante il procedimento per determinare l’eventuale violazione del marchio Ue, avviato conformemente al regolamento (Ue) n. 608/2013 (...), il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio Ue non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale”. Ne deriva l’importanza per gli uffici delle dogane di disporre di informazioni sufficienti, da parte dei titolari di marchi Ue validamente registrati, sulla circostanza evidenziata dalla disposizione appena richiamata al fine di organizzare al meglio le attività di analisi dei rischi e di controllo, potendo così concentrare le citate attività su merci i cui marchi sono protetti nel paese di destinazione finale. A tal fine, in occasione della notifica delle richieste di intervento relativamente a merce la cui posizione doganale integra una delle situazioni previste dalla nuova disciplina del marchio Ue, codesti uffici avranno cura di chiedere unitamente alla conferma dell’esistenza della violazione del diritto precisazioni in ordine all’esistenza di una valida registrazione del marchio Ue nel paese di destinazione finale.



Commercio estero

Sempre a questo scopo la scrivente sensibilizzerà i titolari dei diritti di proprietà intellettuale a fornire quante più circostanziate informazioni possibili (es. elenchi di Paesi terzi dove i loro marchi siano validamente registrati) al fine di permettere agli uffici doganali di applicare correttamente ed efficacemente la normativa di settore.

Codeste Direzioni vorranno assicurare la conforme ed uniforme applicazione da parte degli uffici doganali della normativa unionale in oggetto, non mancando di segnalare alle competenti strutture centrali dell'Agenzia eventuali problematiche o elementi informativi circa particolari situazioni operative.

Nota

(1) Che, nel sostituire l'art. 9 del reg.to 207/2009, introduce disposizioni doganalmente rilevanti al punto 4.

- **REGOLAMENTO (Ue) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015. Modifica del regolamento (Ce) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (Ce) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (Ce) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (Ce) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) - (Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 118, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (Ce) n. 40/94 del Consiglio ⁽²⁾, codificato nel 2009 come regolamento (Ce) n. 207/2009 del Consiglio ⁽³⁾, ha creato un sistema specifico di protezione del marchio per l'Unione europea, che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati membri in conformità dei sistemi nazionali armonizzati dalla direttiva 89/104/Cee del Consiglio ⁽⁴⁾, codificata come direttiva 2008/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (2) A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno aggiornare la terminologia del regolamento (Ce) n. 207/2009. Ciò comporta la sostituzione dell'espressione «marchio comunitario» con l'espressione «marchio dell'Unione europea» («marchio Ue»). Al fine di rispecchiare meglio le attività effettivamente realizzate dall'«Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)», il suo nome dovrebbe essere sostituito con «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale» («Ufficio»).
- (3) A seguito della comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008 sulla strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale, la Commissione ha svolto un'ampia valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio d'impresa in Europa, prendendo in esame sia il livello dell'Unione che quello nazionale e le interrelazioni fra essi.
- (4) Nelle conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio d'impresa nell'Unione europea, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (Ce) n. 207/2009 e della direttiva 2008/95/Ce.
- (5) L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'integrazione e un'alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri.
- (6) I marchi d'impresa nazionali restano tuttavia necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l'Unione, mentre nulla si oppone all'ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio Ue o mediante entrambi.

Commercio estero

- (7) La valutazione del funzionamento complessivo del sistema del marchio comunitario ha confermato che molti aspetti del sistema, compresi i principi fondamentali su cui si basa, hanno resistito alla prova del tempo e continuano a soddisfare le esigenze e le aspettative delle imprese; tuttavia, nella comunicazione «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale», del 24 maggio 2011, la Commissione ha concluso che vi è la necessità di modernizzare il sistema del marchio d'impresa nell'Unione rendendolo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguandolo all'era di Internet.
- (8) Parallelamente ai miglioramenti e alle modifiche del sistema del marchio Ue, è opportuno armonizzare ulteriormente la normativa e le prassi nazionali in materia di marchio d'impresa e allinearle al sistema del marchio Ue nella misura idonea per assicurare per quanto possibile parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei marchi d'impresa in tutta l'Unione.
- (9) Al fine di garantire maggiore flessibilità, accrescendo allo stesso tempo la certezza del diritto per quanto attiene ai mezzi di rappresentazione dei marchi d'impresa, è opportuno sopprimere il criterio della rappresentazione grafica dalla definizione del marchio Ue. Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.
- (10) Il regolamento (Ce) n. 207/2009 non offre attualmente alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche lo stesso grado di protezione offerto da altri strumenti di diritto dell'Unione. È pertanto necessario chiarire gli impedimenti assoluti alla registrazione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e assicurare che tali impedimenti siano in piena uniformità con la legislazione dell'Unione e il diritto nazionale in materia di protezione di tali titoli di proprietà intellettuale. Per motivi di uniformità con altri atti legislativi dell'Unione, è opportuno estendere la portata degli impedimenti assoluti anche alle menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite.
- (11) Al fine di mantenere una protezione rinforzata dei diritti conferiti dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette a livello dell'Unione e nazionale, è necessario chiarire che tali diritti consentono a chiunque ne abbia facoltà ai sensi del diritto pertinente di opporsi a una domanda posteriore di registrazione di un marchio Ue, indipendentemente dal fatto che tali diritti costituiscano anche impedimenti di cui l'esaminatore deve tener conto d'ufficio.
- (12) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto del principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente, è necessario stabilire che l'esercizio dei diritti conferiti da un marchio Ue non dovrebbe pregiudicare i diritti del titolare acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio Ue. Tale disposizione è conforme all'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 15 aprile 1994.
- (13) Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta tale nome e i suoi prodotti e servizi. È opportuno pertanto che sia considerato una contraffazione del marchio Ue anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi.
- (14) Per garantire la certezza del diritto e il pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia, è opportuno che il titolare di un marchio Ue abbia il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno nella pubblicità comparativa, quando tale pubblicità è contraria alla direttiva 2006/114/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (15) Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), in particolare l'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (Gatt) sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la «dichiarazione sull'accordo Trips e la salute pubblica», adottata alla conferenza ministeriale dell'Omc a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare del marchio Ue abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nell'Unione senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio d'impresa identico o sostanzialmente identico al marchio Ue registrato in relazione a tali prodotti.
- (16) A tal fine, dovrebbe essere consentito ai titolari di marchi d'impresa Ue di impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. Nell'effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti nel regolamento (Ue) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio.

Commercio estero

- (17) Al fine di conciliare l'esigenza di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di marchio d'impresa con la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi commerciali di prodotti legali, la titolarità del marchio Ue dovrebbe cessare qualora, durante il successivo procedimento avviato dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea («tribunale del marchio Ue») competente a deliberare nel merito relativamente all'eventuale violazione del marchio Ue, il dichiarante o il detentore dei prodotti sia in grado di provare che il titolare del marchio Ue non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.
- (18) L'articolo 28 del regolamento (Ue) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del detentore dei prodotti qualora, tra l'altro, risulti in seguito che i prodotti in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.
- (19) Dovrebbero essere adottate misure appropriate al fine di garantire il transito regolare dei farmaci generici. Riguardo alle denominazioni comuni internazionali (Dci) in quanto nomi generici riconosciuti a livello mondiale di sostanze attive dei prodotti farmaceutici, è indispensabile tenere debitamente conto delle restrizioni esistenti all'efficacia dei diritti del marchio Ue. Di conseguenza, il titolare di un marchio Ue non dovrebbe avere il diritto di vietare a terzi di immettere prodotti nell'Unione, senza la loro immissione in libera pratica, sulla base di somiglianze fra la Dci del principio attivo dei farmaci e il marchio d'impresa.
- (20) Al fine di consentire ai titolari di marchi Ue di lottare più efficacemente contro la contraffazione, è opportuno che essi abbiano il diritto di vietare l'apposizione di un marchio d'impresa contraffatto sui prodotti e taluni atti preparatori compiuti precedentemente all'apposizione.
- (21) È opportuno che i diritti esclusivi conferiti dal marchio Ue non permettano al titolare di vietare l'uso da parte di terzi di segni o indicazioni utilizzati correttamente e quindi conformemente alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di creare condizioni di parità per i nomi commerciali e i marchi Ue in caso di controversia, tenendo conto del fatto che ai nomi commerciali è di norma concessa una protezione illimitata rispetto a marchi posteriori, è opportuno considerare che tale uso comprenda solo l'uso del nome di persona di un terzo. È opportuno inoltre che esso consenta l'uso di segni o indicazioni descrittivi o non distintivi in generale. È opportuno, inoltre, che il titolare non abbia il diritto di vietare un uso corretto e leale del marchio Ue al fine di identificare o menzionare i prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi allo scopo di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla rivendita di prodotti autentici che erano originariamente venduti dal titolare del marchio Ue o con il suo consenso nell'Unione dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in ambito industriale e commerciale. L'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere applicato in modo tale da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.
- (22) Al fine di garantire la certezza del diritto e di salvaguardare i diritti conferiti dai marchi legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario stabilire, fatto salvo il principio che il marchio d'impresa posteriore non può essere fatto valere contro il marchio anteriore, che i titolari di marchio Ue non abbiano il diritto di opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se quest'ultimo è stato acquisito in un momento in cui il marchio d'impresa anteriore non poteva essere fatto valere contro il marchio d'impresa posteriore.
- (23) Per ragioni di equità e di certezza del diritto l'uso del marchio Ue in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d'impresa, nella forma in cui esso è stato registrato, dovrebbe essere sufficiente per preservare i diritti conferiti a prescindere dal fatto che il marchio d'impresa sia anche registrato nella forma in cui è usato.
- (24) In considerazione del numero estremamente ridotto e del graduale calo delle domande di marchio Ue presentate presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale dovrebbe essere possibile presentare una domanda di marchio Ue unicamente presso l'Ufficio.
- (25) La protezione garantita dal marchio Ue è concessa per determinati prodotti o servizi, la cui natura e il cui numero determinano il grado di protezione accordato al titolare del marchio d'impresa. È quindi necessario inserire nel regolamento (Ce) n. 207/2009 norme relative alla designazione e alla classificazione dei prodotti e dei servizi, e assicurare la certezza del diritto e la buona amministrazione prevedendo che i prodotti e i servizi per i quali si chiede la protezione garantita dal marchio d'impresa siano identificati dal richiedente con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, sulla base della sola domanda, di determinare l'estensione della protezione richiesta. L'uso di termini generali dovrebbe essere interpretato come inclusivo solo di tutti i prodotti e servizi chiaramente coperti dal significato letterale del termine. È opportuno dare ai titolari di marchi Ue che, in ragione della prassi

Commercio estero

precedentemente seguita dall'Ufficio, sono registrati per il titolo completo di una classe della classificazione di Nizza la possibilità di adeguare i loro elenchi di prodotti e servizi, al fine di garantire che il contenuto del registro soddisfi il grado di chiarezza e precisione richiesto, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- (26) È opportuno semplificare il regime in materia di ricerca dei marchi d'impresa, sia nell'ambito del sistema del marchio Ue che in quello dei sistemi nazionali, evitando inutili ritardi nella registrazione di un marchio Ue, nonché renderlo più flessibile in termini di esigenze e preferenze dell'utente rendendo inoltre facoltativa la ricerca dei marchi Ue. Il regime facoltativo in materia di ricerca sia nell'ambito del sistema del marchio Ue che in quello dei sistemi nazionali dovrebbe essere integrato da motori di ricerca generalisti, rapidi e potenti, messi gratuitamente a disposizione del pubblico nell'ambito della cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale.
- (27) Per integrare le vigenti disposizioni in materia di marchi collettivi comunitari e per correggere l'attuale squilibrio tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio Ue, è necessario aggiungere una serie di disposizioni specifiche al fine di proteggere i marchi di certificazione dell'Unione europea («marchi di certificazione Ue»), in modo da consentire ad un istituto o organismo di certificazione di permettere ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d'impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione.
- (28) L'esperienza acquisita nell'applicazione del vigente sistema del marchio Ue ha consentito di evidenziare le possibilità di miglioramento di taluni aspetti della procedura. Di conseguenza, è opportuno adottare talune misure per semplificare e accelerare, se del caso, le procedure e per rafforzare, ove necessario, la certezza del diritto e la prevedibilità.
- (29) Per motivi di certezza del diritto e per assicurare maggiore trasparenza, è opportuno definire in modo chiaro tutte le funzioni dell'Ufficio, comprese quelle non connesse alla gestione del sistema del marchio Ue
- (30) Per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni, è necessario creare un quadro appropriato per la cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, che definisca gli ambiti chiave della cooperazione e consenta all'Ufficio di coordinare progetti comuni che rivestano interesse per l'Unione e gli Stati membri e di finanziare tali progetti fino ad un importo massimo. Tali attività di cooperazione dovrebbero arrecare beneficio alle imprese che utilizzano i sistemi dei marchi in Europa. Per gli utilizzatori del sistema dell'Unione stabilito dal presente regolamento, è opportuno che i progetti, in particolare le banche dati di ricerca e consultazione, offrano strumenti aggiuntivi, inclusivi, efficienti e gratuiti per conformarsi agli obblighi specifici derivanti dal carattere unitario del marchio Ue.
- (31) Nella misura idonea, è opportuno adeguare alcuni principi in materia di governance dell'Ufficio all'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Ue, adottato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel luglio 2012.
- (32) Per accrescere la certezza del diritto e la trasparenza, è necessario aggiornare alcune disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio.
- (33) È auspicabile facilitare una amichevole risoluzione delle controversie, rapida ed efficiente affidando all'Ufficio l'istituzione di un centro di mediazione dei cui servizi potrebbe avvalersi qualsiasi persona al fine di raggiungere un'amichevole risoluzione delle controversie relative ai marchi Ue e ai disegni comunitari, di comune accordo.
- (34) L'istituzione del sistema del marchio Ue ha comportato un aumento degli oneri finanziari per gli uffici centrali della proprietà industriale ed altre autorità degli Stati membri. I costi supplementari sono dovuti al trattamento di un maggior numero di procedure di opposizione e di nullità relative ai marchi Ue o avviate dai titolari di detti marchi, alle attività di sensibilizzazione connesse al sistema del marchio Ue nonché alle attività dirette ad assicurare la tutela dei diritti scaturiti dai marchi Ue. È pertanto opportuno garantire che l'Ufficio compensi parte dei costi sostenuti dagli Stati membri per il ruolo che svolgono nell'assicurare l'armonioso funzionamento del sistema del marchio Ue. Il pagamento di tale compensazione dovrebbe essere soggetto alla presentazione, da parte degli Stati membri, di dati statistici pertinenti. L'entità di detta compensazione dovrebbe essere tale da non causare un disavanzo di bilancio per l'Ufficio.
- (35) Nell'interesse di una gestione finanziaria solida, è opportuno evitare l'accumulo di avanzi di bilancio significativi da parte dell'Ufficio. È opportuno che tale regola non pregiudichi la capacità dell'Ufficio di mantenere una riserva finanziaria, pari a un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni. Tale riserva dovrebbe essere utilizzata soltanto per garantire la continuità delle funzioni dell'Ufficio quali definite nel presente regolamento.
- (36) Data l'importanza fondamentale degli importi delle tasse da pagare all'Ufficio ai fini del funzionamento del sistema del marchio Ue nonché la complementarità di quest'ultimo ai sistemi del marchio d'impresa nazionali, è necessario stabili-

Commercio estero

re gli importi di dette tasse direttamente nel regolamento (Ce) n. 207/2009, sotto forma di allegato. Gli importi delle tasse dovrebbero essere fissati a un livello tale da assicurare che: innanzitutto, le entrate da esse generate siano di regola sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Ufficio; in secondo luogo, vi sia coesistenza e complementarità tra il sistema del marchio Ue e i sistemi nazionali, tenendo conto anche delle dimensioni del mercato coperto dal marchio Ue nonché delle esigenze delle piccole e medie imprese; e in terzo luogo, i diritti dei titolari di un marchio Ue siano efficacemente tutelati negli Stati membri.

- (37) Il regolamento (Ce) n. 207/2009 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione di tale regolamento. Per effetto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (Ce) n. 207/2009. Di conseguenza, si rende inoltre necessario integrare nel testo del regolamento (Ce) n. 207/2009 alcune norme attualmente contenute nei regolamenti (Ce) n. 2868/95 ⁽⁸⁾, (Ce) n. 2869/95 ⁽⁹⁾ e (Ce) n. 216/96 ⁽¹⁰⁾ della Commissione. È pertanto opportuno che il regolamento (Ce) n. 2868/95 sia modificato di conseguenza e che il regolamento (Ce) n. 2869/95 sia abrogato.
- (38) Nella misura in cui le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (Ce) n. 207/2009 devono essere allineate all'articolo 290 Tfue, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (39) Per assicurare l'efficacia, l'efficienza e la rapidità dell'esame e della registrazione delle domande di marchio Ue da parte dell'Ufficio secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 Tfue per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame e quelle relative alla modifica della domanda.
- (40) Al fine di assicurare che un marchio Ue possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficace ed efficiente secondo procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 Tfue per precisare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità.
- (41) Per permettere un esame efficiente, efficace e completo delle decisioni dell'Ufficio da parte delle commissioni di ricorso secondo una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa che tenga conto dei principi stabiliti nel regolamento (Ce) n. 207/2009, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 Tfue per specificare il contenuto formale della domanda di ricorso, la procedura di presentazione e di esame del ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso.
- (42) Per assicurare il funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio Ue, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per specificare i requisiti in materia procedimento orale e di istruttoria, i meccanismi dettagliati previsti per la notifica, i mezzi di comunicazione e i moduli che devono utilizzare le parti nel procedimento, le modalità di calcolo e la durata dei termini, la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di ripresa del procedimento e le modalità di rappresentanza dinanzi l'Ufficio.
- 43) Per garantire l'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 Tfue per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso.
- (44) Per garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in maniera pienamente coerente con le norme del protocollo relativo all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 Tfue per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (Ompi), e la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relative a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia.
- (45) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di specificare informazioni dettagliate riguardanti domande, richieste, certificati, rivendicazioni, regolamenti, notifiche e qualsiasi altro documento conformemente ai pertinenti requisiti procedurali stabiliti dal presente regolamento nonché per quanto riguarda gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini pro-

Commercio estero

cedurali effettivamente sostenute, informazioni dettagliate riguardanti le pubblicazioni nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea e nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio, meccanismi dettagliati per lo scambio di informazioni tra l'Ufficio e le autorità nazionali, disposizioni dettagliate in merito alle traduzioni dei documenti giustificativi nei procedimenti scritti, agli esatti tipi di decisioni adottate da un solo membro delle divisioni di opposizione e di annullamento, informazioni dettagliate circa l'obbligo di notifica ai sensi del protocollo di Madrid e a requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale successivamente alla registrazione internazionale. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.

- (46) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (47) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾ e ha espresso un parere in data 11 luglio 2013.
- (48) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 207/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 207/2009 è così modificato:

- 1) nel titolo, le parole «marchio comunitario» sono sostituite dalle parole «marchio dell'Unione europea»;
- 2) all'articolo 1, paragrafo 1, il termine «marchio comunitario» è sostituito dal termine «marchio dell'Unione europea» («marchio Ue»); e in ogni altra parte del regolamento, è sostituito da «marchio Ue» con le necessarie modifiche grammaticali;
- 3) in tutto il regolamento, il termine «tribunale dei marchi comunitari» è sostituito da «tribunale dei marchi dell'Unione europea» («tribunale dei marchi Ue») con le necessarie modifiche grammaticali;
- 4) all'articolo 66, paragrafo 1, il termine «marchio comunitario collettivo» è sostituito da «marchio collettivo dell'Unione europea» («marchio collettivo Ue»); e in ogni altra parte del regolamento è sostituito da «marchio collettivo Ue» le necessarie modifiche grammaticali;
- 5) in tutto il regolamento, tranne che nei casi di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), le parole «Comunità», «Comunità europea» e «Comunità europee» sono sostituite dalla parola «Unione» con le necessarie modifiche grammaticali;
- 6) in tutto il regolamento la parola «presidente dell'Ufficio» e ogni riferimento a detto presidente è sostituita dalla parola «direttore esecutivo dell'Ufficio o direttore esecutivo», a seconda del caso, con le necessarie modifiche grammaticali;
- 7) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Ufficio

1. È istituito l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, ("Ufficio").
2. Ogni riferimento nel diritto dell'Unione all'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) si deve leggere come riferito all'Ufficio.»;

- 8) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Segni atti a costituire un marchio Ue

Possono costituire marchi Ue tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

- a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

Commercio estero

- b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea ("registro") in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.»;
- 9) all'articolo 7, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) i segni costituiti esclusivamente:
- i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
 - ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
 - iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto»;
- b) le lettere j) e k) sono sostituite dalle seguenti:
- «j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;
- k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte.»
- c) sono inseriti i punti seguenti:
- «l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
- m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.»;
- 10) l'articolo 8 è così modificato:
- a) è inserito il paragrafo seguente:
- «4bis. In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:
- i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio Ue o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;
 - ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.»;
- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio Ue anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.»;
- 11) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 9
- Diritti conferiti dal marchio Ue**
1. La registrazione del marchio Ue conferisce al titolare un diritto esclusivo.
 2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio Ue, il titolare del marchio Ue ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:
 - a) il segno è identico al marchio Ue ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio Ue è stato registrato;

Comercio estero

- b) il segno è identico o simile al marchio Ue ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio Ue è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
- c) il segno è identico o simile al marchio Ue, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio Ue è stato registrato, se il marchio Ue gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio Ue o reca pregiudizio agli stessi.
3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:
- l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
 - l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
 - l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
 - l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;
 - l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
 - l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾

4. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio Ue, il titolare del marchio Ue ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio Ue registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

La titolarità del marchio Ue ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio Ue, avviato conformemente al regolamento (Ue) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio Ue non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

12) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 9bis*

Diritto di vietare atti preparatori in relazione all'uso dell'imballaggio o di altri mezzi

Se esiste il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o altri mezzi sui quali è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi, e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio Ue a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, il titolare del marchio Ue ha il diritto di vietare le seguenti azioni se svolte in ambito commerciale:

- l'apposizione di un segno identico o simile al marchio Ue sull'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o su altri mezzi sui quali il marchio può essere apposto;
- l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l'importazione o l'esportazione dell'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di autenticazione o di altri mezzi sui quali il marchio è apposto.

Articolo 9ter

Data di decorrenza dell'opponibilità del diritto ai terzi

- Il diritto conferito dal marchio Ue è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio.
- Può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio Ue che sarebbero vietati dopo la pubblicazione della registrazione del marchio in virtù di tale pubblicazione.
- Il tribunale adito non statuisce sul merito del caso fintantoché la registrazione non è stata pubblicata.»;

13) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12*

Limitazione degli effetti del marchio Ue

- Il diritto conferito dal marchio Ue non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:
 - del nome o dell'indirizzo del terzo qualora si tratti di una persona fisica;

Commercio estero



- b) di segni o indicazioni non distintivi o relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- c) del marchio Ue per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l'uso di tale marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Il paragrafo 1 si applica solo quando l'uso da parte di terzi è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale.»;
- 14) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Il diritto conferito dal marchio Ue non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.»;
- 15) è inserito l'articolo seguente:
- «*Articolo 13bis*
- Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione**
1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio Ue non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio Ue registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1, 3 o 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2 del presente regolamento.
2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio Ue non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, o dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva (Ue) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.
3. Quando il titolare di un marchio Ue non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio Ue anteriore nell'ambito di un'azione per contraffazione.
- 16) all'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Ai sensi del primo comma sono inoltre considerate come uso:
- a) l'utilizzazione del marchio Ue in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare;
- b) l'apposizione del marchio Ue sui prodotti o sul loro imballaggio nell'Unione solo ai fini dell'esportazione.»;
- 17) all'articolo 16, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio Ue in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro:»;
- 18) l'articolo 17 è così modificato:
- a) il paragrafo 4 è soppresso;
- b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
- «5 bis. Una domanda di registrazione del trasferimento contiene informazioni atte ad identificare il marchio Ue, il nuovo titolare, i prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento, nonché i documenti dai quali risulta il trasferimento ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La domanda può inoltre contenere, se del caso, informazioni che consentano di identificare il rappresentante del nuovo titolare.
- 5 ter. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
- a) informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un trasferimento;
- b) il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento, tenendo conto dell'accordo indicato dal titolare registrato e dall'avente causa;
- c) le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale, garantendo che i prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione residuale e dalla nuova registrazione non si sovrappongano e che per la nuova registrazione venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione.

Commercio estero

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

5 *quater*. L'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dai paragrafi 1, 2 e 3 o dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5ter. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento.

5 *quinquies*. Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più marchi d'impresa, purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni marchio d'impresa.

5 *sexies*. I paragrafi da 5bis a 5quinquies si applicano anche alle domande di marchio Ue.

5 *septies*. Nel caso di trasferimento parziale, la domanda presentata dal titolare iniziale rimasta pendente per la registrazione originaria è considerata pendente anche per la registrazione residuale e per la nuova registrazione. Se tale domanda è soggetta a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per la domanda stessa.»;

19) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 18*

Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente

1. Se un marchio Ue viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio Ue a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.
2. Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ai seguenti soggetti:
 - a) l'Ufficio ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), in luogo della domanda di dichiarazione di nullità;
 - b) un tribunale dei marchi dell'Unione europea ("tribunale dei marchi Ue") di cui all'articolo 95, in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 1.»;

20) l'articolo 19 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 o il loro trasferimento sono iscritti nel registro e pubblicati.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 2 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.»;

21) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 3 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.»

22) all'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. L'iscrizione nel registro ai sensi del paragrafo 5 è cancellata o modificata su richiesta di una delle parti.»;

23) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 22bis*

Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti

1. L'articolo 17, paragrafi 5bis e 5ter e le norme adottate in forza dello stesso, e l'articolo 17, paragrafo 5quinquies, si applicano mutatis mutandis alla registrazione di un diritto reale o al trasferimento di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, all'inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, nonché alla registrazione di una licenza o al trasferimento di una licenza ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, alle seguenti condizioni:
 - a) il requisito relativo all'identificazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento non si applica alla domanda di registrazione di un diritto reale, di esecuzione forzata o di una procedura di insolvenza;
 - b) il requisito relativo ai documenti comprovanti il trasferimento non si applica quando la richiesta è effettuata dal titolare di un marchio Ue.
2. La domanda di registrazione dei diritti di cui al paragrafo 1 non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.
3. La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione della licenza nel registro in una o più delle seguenti forme:

Commercio estero

- a) licenza esclusiva
- b) sub-licenza, nel caso in cui la licenza sia concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro;
- c) licenza limitata a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato;
- d) licenza limitata a una parte dell'Unione;

Se la richiesta viene presentata per registrare la licenza nelle forme elencate alle lettere c), d) ed e) del primo comma, la domanda di registrazione di una licenza indica i prodotti o i servizi, la parte dell'Unione e il periodo di tempo per i quali la licenza è concessa.

- 4. L'Ufficio informa il richiedente delle carenze nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli da 19 a 22, nonché dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, e dalle altre norme adottate ai sensi del presente regolamento. Se le carenze constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione.
- 5. I paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchio Ue.»;

24) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 24bis*

Procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di licenze e altri diritti

- 1. La registrazione di cui all'articolo 22bis, paragrafo 1, è cancellata o modificata su richiesta di una delle persone interessate.
- 2. La domanda contiene il numero di registrazione del marchio Ue in questione e indicazioni del diritto di cui viene chiesta la cancellazione o la modifica.
- 3. La domanda di cancellazione di una licenza, di un diritto reale o di un provvedimento di esecuzione forzata non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta.
- 4. La domanda è corredata dei necessari documenti che dimostrino l'avvenuta estinzione del diritto registrato o provino che il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione o alla modifica della registrazione.
- 5. Nei casi in cui le condizioni per la cancellazione o la modifica della registrazione non siano soddisfatte, l'Ufficio informa il richiedente delle carenze. Se le carenze non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di cancellazione o modifica della registrazione.
- 6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui all'articolo 22bis, paragrafo 5.»;

25) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 25*

Deposito della domanda

- 1. La domanda di marchio Ue è depositata presso l'Ufficio.
- 2. L'Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta, da cui risultino almeno il numero del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del marchio, la natura e il numero dei documenti e la data di ricezione. La ricevuta può essere rilasciata con strumenti elettronici.»;

26) l'articolo 26 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - «d) una rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, lettera b).»;
- b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2. La domanda di marchio Ue comporta il pagamento della tassa di deposito relativa a una classe di prodotti o servizi e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima e, se del caso, la tassa di ricerca.
 - 3. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di marchio Ue soddisfa i requisiti formali stabiliti nel presente regolamento e negli atti di esecuzione adottati in forza dello stesso. Se dette condizioni prevedono che il marchio sia rappresentato elettronicamente, il direttore esecutivo dell'Ufficio può stabilire il formato e le dimensioni massime del file elettronico con cui il marchio può essere rappresentato.»;
- c) è aggiunto il paragrafo seguente:
 - «4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

Commercio estero

27) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 27*

Data di deposito

La data di deposito della domanda di un marchio Ue è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio, sempre che il pagamento della tassa di deposito avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.»;

28) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 28*

Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi

1. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957 ("classificazione di Nizza").
2. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione garantita dal marchio sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, possono essere utilizzate le indicazioni generali incluse nei titoli delle classi della classificazione di Nizza o altri termini generali, a condizione che siano conformi alle prescrizioni normative in materia di chiarezza e di precisione stabilite nel presente articolo.
4. L'Ufficio respinge una domanda in ragione di indicazioni o termini poco chiari o imprecisi se il richiedente non propone una formulazione accettabile entro un termine fissato dall'Ufficio a tal fine.
5. Se si utilizzano termini generali, comprese le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza, questi sono interpretati come comprendenti tutti i prodotti o servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini o indicazioni non sono interpretati come comprendenti prodotti o servizi che non possono essere intesi come tali.
6. Se il richiedente chiede la registrazione per più classi, è tenuto a raggruppare i prodotti e i servizi secondo le classi della classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene, e a indicare i gruppi nell'ordine delle classi.
7. I prodotti e i servizi non sono considerati simili tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il motivo che risultano in classi distinte nell'ambito della classificazione di Nizza.
8. I titolari di marchi Ue di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. L'Ufficio adotta le misure opportune per modificare conformemente il registro. La possibilità di effettuare una dichiarazione in conformità del primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 15, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 2.

I marchi Ue per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

9. Qualora il registro sia modificato, i diritti esclusivi conferiti dal marchio Ue ai sensi dell'articolo 9 non vietano a terzi di continuare ad utilizzare un marchio per prodotti o servizi se e nella misura in cui l'uso di tale marchio per detti prodotti o servizi:
 - a) sia iniziato prima che il registro fosse modificato; e
 - b) non abbia violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in quel momento.

Commercio estero

Inoltre, la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi inseriti nel registro non conferisce al titolare del marchio Ue il diritto di opporsi o di chiedere una dichiarazione di nullità di un marchio successivo qualora e nella misura in cui:

- a) il marchio successivo fosse in uso, o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio, per prodotti o servizi prima che il registro fosse modificato; e
- b) l'uso del marchio in relazione a detti prodotti o servizi non abbia violato o non avrebbe violato i diritti del titolare basati sul significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.»;

29) l'articolo 29 è così modificato:

a) al paragrafo 5, sono aggiunte le frasi seguenti:

«Il direttore esecutivo, se necessario, chiede alla Commissione di verificare eventualmente se lo Stato di cui alla prima frase accorda detto trattamento di reciprocità. Quando constatati che è concessa la reciprocità di cui alla prima frase, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti

«6. Il paragrafo 5 si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della comunicazione in cui si constata che è concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Il suo effetto cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore.

7. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.»;

30) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 30*

Rivendicazione di priorità

1. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio Ue, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. La documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità è presentata entro tre mesi dalla data di deposito.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di priorità della domanda anteriore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.
3. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione di priorità tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 2, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.»;

31) l'articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio Ue.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il richiedente che desidera far valere la priorità ai sensi del paragrafo 1 presenta, entro tre mesi dalla data di deposito, le prove relative all'esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo e le caratteristiche delle prove a sostegno della rivendicazione della priorità dell'esposizione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

32) l'articolo 34 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis La rivendicazione della preesistenza è presentata contestualmente alla domanda di marchio Ue o entro due mesi dalla data di deposito della domanda, e comprende lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio è registrato, il numero e la data di deposito della relativa registrazione nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato. Quando nella domanda viene rivendicata la preesistenza di uno o più marchi d'impresa, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata entro tre mesi dalla data del deposito. Se il richiedente

Commercio estero

intende rivendicare la preesistenza dopo il deposito della domanda, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata all'Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della rivendicazione di preesistenza.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La preesistenza rivendicata per il marchio Ue cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza acquisisca effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio Ue.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. L'Ufficio informa della rivendicazione di preesistenza l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio registrato in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

6. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione della preesistenza tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 5, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.»;

33) l'articolo 35 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le rivendicazioni della preesistenza presentate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo includono il numero di registrazione del marchio Ue, il nome e l'indirizzo del titolare, lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa registrazione, i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali viene rivendicata la preesistenza, e i documenti giustificativi previsti nelle norme adottate ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità del titolare del marchio Ue, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la rivendicazione della preesistenza. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.

4. Si applica l'articolo 34, paragrafi 2, 3, 4 e 6.»;

34) l'articolo 36 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) se la domanda di marchio Ue soddisfa le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 26, paragrafo 3.»;

b) al paragrafo 2, i termini «entro i termini prescritti» sono sostituiti da «entro due mesi dal ricevimento della notifica»;

c) al paragrafo 5, sono aggiunte le frasi seguenti:

«In mancanza di altri criteri, per determinare le classi cui si riferisce l'importo versato, l'Ufficio considera le classi nell'ordine della classificazione. La domanda si considera ritirata relativamente alle classi per le quali le tasse non sono state pagate o non sono state interamente pagate.»;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Se la mancata conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), riguarda soltanto alcuni dei prodotti o servizi, la domanda è respinta dall'Ufficio o il diritto di priorità o di preesistenza decade soltanto per i prodotti e i servizi di cui trattasi.»;

35) l'articolo 37 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni. A tal fine, l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione e indica il termine entro il quale questi può ritirare o modificare la domanda ovvero presentare le sue osservazioni. Se il richiedente non elimina gli impedimenti alla registrazione, l'Ufficio la respinge in tutto o in parte.»;

Commercio estero

36) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 38*

Relazione di ricerca

1. Su istanza del richiedente del marchio Ue al momento del deposito della domanda, l'Ufficio redige una relazione di ricerca dell'Unione europea ("relazione di ricerca Ue") nella quale indica i marchi Ue anteriori e le domande anteriori di marchio Ue scoperti, che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio richiesto.
2. Se al momento del deposito di una domanda di marchio Ue il richiedente domanda che gli uffici centrali della proprietà industriale negli Stati membri procedano a una relazione di ricerca e se è stata pagata la relativa tassa di ricerca entro il termine previsto per il pagamento della tassa di deposito, l'Ufficio trasmette senza indugio una copia della domanda di marchio Ue all'ufficio centrale per la proprietà industriale di ciascuno Stato membro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande di marchio Ue, una ricerca nel proprio registro dei marchi.
3. Ogni ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo comunica una relazione di ricerca che elenca marchi nazionali anteriori, domande anteriori di marchio o marchi registrati in base ad accordi internazionali che hanno effetto nello Stato membro o negli Stati membri interessati, che siano stati scoperti e che, ai sensi dell'articolo 8, possano essere invocati contro la registrazione del marchio Ue richiesto, o dichiara che la ricerca non ha rivelato l'esistenza di diritti del genere.
4. L'Ufficio, previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 124, ("consiglio di amministrazione"), stabilisce i contenuti e le modalità delle relazioni.
5. Per ciascuna relazione nazionale di ricerca comunicata a norma del paragrafo 3, l'Ufficio paga ai singoli uffici centrali per la proprietà industriale un importo. Quest'ultimo, che deve essere identico per ogni ufficio, è fissato dal comitato del bilancio, mediante decisione adottata alla maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri.
6. L'Ufficio trasmette al richiedente del marchio Ue la relazione di ricerca Ue richiesta nonché quelle nazionali, se richieste, che siano pervenute.
7. In seguito alla pubblicazione della domanda di marchio Ue, l'Ufficio informa dell'avvenuta pubblicazione i titolari di tutti i marchi Ue anteriori o di tutte le domande di marchio Ue citati nella relazione di ricerca Ue. Tale comunicazione ha luogo indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia chiesto di ricevere la relazione di ricerca Ue, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.»;

37) l'articolo 39 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio Ue sono soddisfatti, la domanda è pubblicata ai fini dell'articolo 41, sempre che non sia stata respinta ai sensi dell'articolo 37. La pubblicazione della domanda lascia impregiudicate le informazioni già messe a disposizione del pubblico in altro modo conformemente al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del predetto regolamento.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Se la pubblicazione della domanda contiene un errore imputabile all'Ufficio, quest'ultimo, di propria iniziativa o su domanda del richiedente, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.

Le norme di cui all'articolo 43, paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis quando è il richiedente a chiedere la correzione.

4. L'articolo 41, paragrafo 2, si applica anche quando la correzione riguarda l'elenco di prodotti o servizi o la rappresentazione del marchio.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

38) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 40*

Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Commercio estero

Le persone e i gruppi o gli organismi di cui al primo comma non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio.

2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.
3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso.
4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni.»;

39) l'articolo 41 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«d) dalle persone autorizzate ai sensi della pertinente legislazione dell'Unione o del diritto nazionale ad esercitare i diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4bis»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Entro un termine da stabilire a cura dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione.»;

40) all'articolo 42, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio Ue anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio Ue, il marchio Ue anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio Ue anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.»;

41) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 42bis*

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare le procedure per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, di cui agli articoli 41 e 42.»;

42) all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare informazioni dettagliate circa la procedura relativa alla modifica della domanda.»;

43) l'articolo 44 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) prima che la data di deposito di cui all'articolo 27 sia stata concessa dall'Ufficio e durante il periodo di opposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 1.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

c) è inserito il paragrafo seguente:

«4bis. Nel caso in cui l'Ufficio rilevi che i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 e nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 9, lettera a), non sono soddisfatte, esso invita il richiedente a sanare le irregolarità entro un termine indicato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.»;

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. Se la dichiarazione di divisione riguarda una domanda già pubblicata ai sensi dell'articolo 39, la divisione viene pubblicata, così come la domanda divisionale. La pubblicazione non fa decorrere un nuovo termine per la presentazione di un'opposizione.

9. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

Commercio estero

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una dichiarazione di divisione della domanda effettuata ai sensi del paragrafo 1;
- b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una domanda, garantendo che per la domanda divisionale sia costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di domanda;
- c) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda divisionale a norma del paragrafo 8.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

44) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 45*

Registrazione

1. Se la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine di cui all'articolo 41, paragrafo 1, o se gli eventuali procedimenti di opposizione instaurati si siano definitivamente estinti per effetto di ritiro, rigetto o altra circostanza, il marchio e le indicazioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, sono iscritti nel registro. La registrazione è pubblicata.
2. L'Ufficio rilascia il certificato di registrazione. Il certificato può essere rilasciato con strumenti elettronici. L'Ufficio fornisce copie autenticate o non autenticate del certificato previo pagamento di una tassa, se tali copie sono rilasciate con strumenti non elettronici.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare la forma e le informazioni dettagliate da inserire nel certificato di registrazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

45) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 47*

Rinnovo

1. La registrazione del marchio Ue è rinnovata su richiesta del titolare del marchio Ue o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.
2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio Ue e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio Ue, almeno sei mesi prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza della registrazione. Anche il pagamento della tassa di base per il rinnovo, e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima, deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo.
4. Nella domanda di rinnovo è indicato quanto segue:
 - a) il nome della persona che richiede il rinnovo;
 - b) il numero di registrazione del marchio Ue da rinnovare;
 - c) se il rinnovo è richiesto solo per una parte dei prodotti e servizi registrati, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali è richiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non è richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene tale gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.

Se viene effettuato il pagamento di cui al paragrafo 3, lo si considera una domanda di rinnovo purché esso contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la finalità del pagamento.

5. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio Ue è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.

Commercio estero

6. Il rinnovo ha effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il rinnovo deve essere registrato.
7. Se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.
8. Se una domanda di rinnovo non è presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non sono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità di cui al paragrafo 7 non sono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, di conseguenza, ne dà comunicazione al titolare del marchio Ue. Se la constatazione è definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono restituite.
9. Un'unica domanda di rinnovo può essere presentata per due o più marchi, previo pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi per ogni marchio.»;

46) l'articolo 48 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La richiesta di modifica comprende l'elemento del marchio che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata.

La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. La richiesta non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prevista. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. Può essere presentata un'unica richiesta di modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni dello stesso titolare. Le tasse sono dovute relativamente a ogni registrazione da modificare. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la modifica della registrazione. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.

5. La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio Ue, come modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, hanno la facoltà di contestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione. Gli articoli 41 e 42 e le norme adottate in forza dell'articolo 42bis si applicano alla pubblicazione della registrazione della modifica.»;

47) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 48bis*

Modifica del nome o dell'indirizzo

1. Su richiesta del titolare, può essere inserita nel registro qualsiasi modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio Ue che non alteri l'identità del marchio Ue, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, e che non sia conseguenza di un trasferimento totale o parziale del marchio Ue.

La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo di cui al primo comma. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

2. Può essere presentata una richiesta unica per la modifica del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.
3. L'ufficio informa il titolare delle irregolarità del marchio Ue, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per l'iscrizione nel registro di una modifica. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.
4. I paragrafi da 1 a 3 si applicano anche alla modifica del nome o dell'indirizzo del rappresentante registrato.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano alle domande di marchio Ue. La modifica deve essere registrata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di marchio Ue.»;

48) l'articolo 49 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se i requisiti stabiliti al paragrafo 1 e in forza degli atti d'esecuzione di cui al paragrafo 8 non sono soddisfatti o

Commercio estero

l'elenco di prodotti e servizi che formano la registrazione divisionale si sovrappone ai prodotti e servizi che rimangono nella registrazione originaria, l'Ufficio invita il titolare del marchio Ue a sanare le irregolarità entro un termine fissato dall'Ufficio. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l'Ufficio rifiuta la dichiarazione di divisione.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di divisione di una registrazione ai sensi del paragrafo 1;
- b) le indicazioni su come trattare una dichiarazione di divisione di una registrazione, garantendo che per la registrazione divisionale venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione;

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

49) l'articolo 50 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa ha effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio Ue dichiarata all'Ufficio dopo il deposito della domanda di decadenza del marchio ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o al ritiro della stessa.

3. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto relativo al marchio Ue iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio Ue dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare. L'iscrizione della rinuncia avviene alla scadenza del termine di tre mesi decorrenti dalla data in cui il titolare del marchio Ue dimostra all'Ufficio di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare, o prima della scadenza di tale termine, appena ha fornito la prova del consenso del licenziatario.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia, l'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo nega l'iscrizione della rinuncia nel registro.

5. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il tipo di documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

50) all'articolo 53, il paragrafo 1 è così modificato:

a) è aggiunta la lettera seguente:

«d) se vi sia una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4bis, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.»;

b) è aggiunto il comma seguente:

«Tutte le condizioni di cui al primo comma devono essere soddisfatte alla data di deposito o alla data di priorità del marchio Ue.»;

51) all'articolo 54, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il titolare di un marchio Ue che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio Ue posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio Ue posteriore non sia stato effettuato in malafede.

2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro segno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio Ue posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro segno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro segno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio Ue posteriore non sia stato effettuato in malafede.»;

Commercio estero

52) l'articolo 56 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, lettera c), la frase «dalla legislazione dello Stato membro interessato» è sostituita dalla frase «dalla legislazione dell'Unione o dal diritto dello Stato membro interessato»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'Ufficio o da un tribunale dei marchi Ue di cui all'articolo 95 e tale decisione sia passata in giudicato.»;

53) all'articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Su istanza del titolare del marchio Ue, il titolare di un marchio Ue anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di domanda di dichiarazione di nullità, il marchio Ue anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su il titolare di tale marchio anteriore fonda la domanda di dichiarazione di nullità, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a tale data il marchio Ue anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio Ue anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio Ue, il titolare del marchio Ue anteriore è tenuto a fornire altresì la prova che le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta, la domanda di dichiarazione di nullità è respinta. Se il marchio Ue anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di dichiarazione di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.»;

54) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 57bis*

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare le procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio Ue di cui agli articoli 56 e 57, nonché il trasferimento di un marchio Ue registrato a nome di un agente di cui all'articolo 18.»;

55) all'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Contro le decisioni degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130, lettere da a) a d) e, se del caso, lettera f), può essere presentato ricorso. Tali decisioni hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 60. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo.»;

56) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 60*

Termine e forma del ricorso

1. Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Entro quattro mesi dal giorno della notifica della decisione, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
2. Nei procedimenti in contraddittorio, la parte convenuta può formulare nella sua risposta conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. L'efficacia di tali conclusioni viene meno in caso di rinuncia del ricorrente.»;

57) l'articolo 62 è soppresso;

58) all'articolo 64, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le decisioni della commissione di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 65, paragrafo 5, oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al tribunale, a decorrere dal rigetto di quest'ultimo o da eventuali ricorsi promossi dinanzi alla Corte di giustizia contro la decisione del tribunale.»;

59) l'articolo 65 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al tribunale.»;

Commercio estero

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.»;

c) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il ricorso deve essere presentato al tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.

6. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.»;

60) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 65bis*

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis, per specificare:

- a) il contenuto formale del ricorso di cui all'articolo 60 e la procedura per la presentazione e l'esame del ricorso;
- b) il contenuto formale e la forma delle decisioni della commissione di ricorso di cui all'articolo 64;
- c) il rimborso della tassa di ricorso di cui all'articolo 60.»;

61) l'intestazione del titolo VIII è sostituita dalla seguente:

«**DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUI MARCHI COLLETTIVI E SUI MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE**»;

62) prima dell'articolo 66 è inserito il titolo di sezione seguente:

«**SEZIONE 1**

Marchi collettivi Ue»;

63) all'articolo 66, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi collettivi Ue.»;

64) l'articolo 67 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il richiedente di un marchio collettivo Ue presenta, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d'uso di tale marchio.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

65) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 69*

Osservazioni dei terzi

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte su un marchio collettivo Ue ai sensi dell'articolo 40, tali osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio collettivo Ue dovrebbe essere respinta ai sensi dell'articolo 68.»;

66) all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 69 relative al regolamento d'uso modificato.»;

67) nel titolo VIII è aggiunta la sezione seguente:

«**SEZIONE 2**

Marchi di certificazione Ue

Commercio estero

*Articolo 74 bis***Marchi di certificazione Ue**

1. Possono costituire marchi di certificazione Ue i marchi Ue così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.
2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione Ue purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.
3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione Ue.

*Articolo 74 ter***Regolamento per l'uso del marchio di certificazione Ue**

1. La domanda di marchio di certificazione Ue è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio. Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

*Articolo 74 quater***Rigetto della domanda**

1. Oltre che per gli impedimenti alla registrazione di un marchio Ue, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio di certificazione Ue è respinta se non soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 74 bis e all'articolo 74 ter, ovvero se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio di certificazione Ue è inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione.
3. La domanda non è respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, soddisfa le condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 74 quinquies***Osservazioni dei terzi**

Quando all'Ufficio sono presentate osservazioni scritte su un marchio di certificazione Ue ai sensi dell'articolo 40, le osservazioni possono essere basate anche sui motivi particolari sulla base dei quali la domanda di marchio di certificazione Ue dovrebbe essere respinta ai sensi dell'articolo 74 quater.

*Articolo 74 sexies***Uso del marchio di certificazione Ue**

L'uso del marchio di certificazione Ue da parte di ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio conformemente ai regolamenti che disciplinano l'uso di cui all'articolo 74ter, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite dal medesimo in ordine all'uso dei marchi Ue.

*Articolo 74 septies***Modifica del regolamento d'uso del marchio**

1. Il titolare del marchio di certificazione Ue sottopone all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso.
2. Le modifiche non sono menzionate nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 74 ter o comporta uno degli impedimenti di cui all'articolo 74 quater.
3. Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell'articolo 74 quinquies relative al regolamento d'uso modificato.

Commercio estero

4. Ai fini del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso hanno effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.

Articolo 74 octies

Trasferimento

In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, il marchio di certificazione Ue può essere trasferito solo ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 74bis, paragrafo 2.

Articolo 74 nonies

Esercizio dell'azione per contraffazione

1. Solo il titolare di un marchio di certificazione Ue o le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale scopo possono promuovere l'azione per contraffazione.
2. Il titolare di un marchio di certificazione Ue può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Articolo 74 decies

Motivi di decadenza

Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il titolare del marchio di certificazione Ue è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 74bis, paragrafo 2;
- b) il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
- c) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 74quater, paragrafo 2;
- d) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 74septies, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi alle disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Articolo 74 undecies

Motivi di nullità

Oltre che sulla base dei motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, un marchio di certificazione Ue è dichiarato nullo su domanda presentata all'Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione se è stato registrato in maniera non conforme alle disposizioni dell'articolo 74quater, salvo che il titolare del marchio si conformi all'articolo 74quater procedendo a una modifica del regolamento d'uso.

Articolo 74 duodecies

Trasformazione

Fatto salvo l'articolo 112, paragrafo 2, la conversione di una domanda di marchio di certificazione Ue o di un marchio di certificazione Ue registrato non ha luogo se il diritto nazionale dello Stato membro in questione non prevede la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione ai sensi dell'articolo 28 della direttiva (Ue) 2015/2436.»;

- 68) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 75*

Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio

1. Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse sono successivamente notificate per iscritto alle parti.
2. Qualsiasi decisione, notificazione o comunicazione dell'Ufficio reca l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Ufficio e i nomi dei funzionari responsabili. Detti documenti devono essere firmati dai suddetti funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recare il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare il dipartimento o la divisione dell'Ufficio e il nome dei funzionari responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notificazioni e le comunicazioni dell'Ufficio effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.

Commercio estero

3. Le decisioni dell'Ufficio contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che ogni ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata in questione. L'avvertenza deve inoltre richiamare l'attenzione delle parti sugli articoli 58, 59 e 60. Le parti non possono opporre l'omissione da parte dell'Ufficio dell'avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.»;

69) all'articolo 76, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

«Nei procedimenti di nullità instaurati ai sensi dell'articolo 52, l'Ufficio limita l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.»;

70) all'articolo 77 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a conformemente all'articolo 163bis per specificare le modalità dettagliate per il procedimento orale, comprese quelle relative all'uso delle lingue ai sensi dell'articolo 119.»;

71) l'articolo 78 è così modificato:

a) al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Il termine concesso per la citazione non è inferiore ad un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare le modalità dettagliate dell'istruttoria.»;

72) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 79*

Notifica

1. L'Ufficio notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti adottati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo.
2. Il direttore esecutivo può stabilire quali documenti, diversi dalle decisioni soggette a termine per il ricorso e la citazione, debbano essere notificati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici; le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.
4. Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e stabilisce la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare le modalità dettagliate della notifica.»;

73) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 79 bis*

Notifica della perdita di un diritto

L'Ufficio informa l'interessato ai sensi dell'articolo 79 nei casi in cui constati che in base al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. L'interessato può chiedere che sia adottata una decisione in merito entro due mesi dalla comunicazione, se ritiene che la constatazione dell'Ufficio non sia fondata. L'Ufficio adotta una tale decisione solo se non condivide il parere del richiedente; in caso contrario, l'Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.

Articolo 79 ter

Comunicazioni all'Ufficio

1. Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.

Commercio estero

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare le norme in materia di mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.

*Articolo 79 quater***Termini**

1. I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.
2. Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.
3. Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.
4. Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti nella procedura e l'Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti nella procedura che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato membro interessato o che hanno designato un rappresentante con indirizzo nello Stato membro interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data d'inizio di tali circostanze, secondo quanto da lui stesso determinato, siano prorogati sino a una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare la data, egli valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti nella procedura.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini.

*Articolo 79 quinquies**Correzione di errori e di sviste manifeste*

1. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori tecnici attribuibili ad esso commessi nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della relativa registrazione.
2. Se la correzione di errori contenuti nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione è richiesta dal titolare, si applica l'articolo 48bis, mutatis mutandis.
3. Le correzioni di errori nella registrazione del marchio e nella pubblicazione della registrazione sono pubblicate dall'Ufficio.»;

74) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 80***Revoca delle decisioni**

1. Qualora l'Ufficio effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiata da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e l'iscrizione o l'atto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche se l'errore non era evidente alla parte.
2. La cancellazione dell'iscrizione o la revoca della decisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, d'ufficio o su istanza di una delle parti nella procedura, dall'organo che ha effettuato l'iscrizione o adottato la decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti nella procedura nonché gli eventuali titolari di diritti sul marchio Ue in questione che siano iscritti nel registro. L'Ufficio tiene un registro delle cancellazioni e delle revoche.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro.
4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 58 e 65 né la possibilità di correggere gli errori e le sviste manifeste ai sensi dell'articolo 79quinquies. Qualora sia stato promosso ricorso contro una decisione dell'Ufficio contenente un errore, la procedura di ricorso diviene priva di oggetto a seguito della revoca della decisione da parte dell'Ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso, la tassa di ricorso è rimborsata al ricorrente.»;

Commercio estero

75) l'articolo 82 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti all'articolo 27, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 41, paragrafi 1 e 3, all'articolo 47, paragrafo 3, all'articolo 60, all'articolo 65, paragrafo 5, all'articolo 81, paragrafo 2 e all'articolo 112, nonché ai termini previsti al paragrafo 1 del presente articolo o ai termini previsti all'articolo 34 per rivendicare la preesistenza dopo la presentazione della domanda.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, si considera che le conseguenze dell'inosservanza del termine non si siano verificate. Se fra la scadenza di detto termine e la richiesta di prosecuzione del procedimento è stata adottata una decisione, il dipartimento competente a decidere sull'atto omesso riesamina la decisione e, se il compimento dell'atto omesso stesso è sufficiente, adotta una decisione diversa. Se, a seguito del riesame, l'Ufficio conclude che la decisione originaria non deve essere modificata, conferma per iscritto tale decisione.»;

76) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 82 bis

Interruzione del procedimento

1. Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

- in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare di un marchio Ue, ovvero della persona autorizzata in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del marchio comunitario, a rappresentare l'uno o l'altro. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell'articolo 93, la procedura è interrotta soltanto su domanda di detto rappresentante;
- se il richiedente o il titolare di un marchio Ue si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;
- in caso di decesso o di incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare di un marchio Ue o se tale rappresentante si trova per motivi giuridici nell'impossibilità di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.

2. Il procedimento dinanzi all'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare le modalità dettagliate della prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.»;

77) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Articolo 83

Riferimento ai principi generali

In assenza di una disposizione di procedura nel presente regolamento o in atti adottati in virtù del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale riconosciuti negli Stati membri.»;

78) l'articolo 85 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La parte soccombente in una procedura di opposizione, di decadenza, di nullità o di ricorso sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 119, paragrafo 6, la parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte, che siano indispensabili ai fini delle procedure, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la retribuzione di un rappresentante, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, entro i limiti delle tariffe fissate, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 1bis del presente articolo. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere si limitano alle tasse versate dall'altra parte per l'opposizione, per la domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità del marchio Ue e per il ricorso.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1bis. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Nello specificare tali importi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura

Commercio estero

orale e della fase procedurale in cui i costi sono stati sostenuti, e, per quanto riguarda le spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, della necessità di assicurare che l'obbligo di sostenere le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (Cee, Euratom, Ceca) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁶⁾..

La parte soccombente sostiene le spese per un solo opponente e, se del caso, per un solo rappresentante.

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa, su richiesta di parte, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza di cui all'articolo 93, paragrafo 1, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto adottato conformemente al paragrafo 1bis del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.»;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. La decisione sulla fissazione delle spese, che espone i motivi sui quali è basata, può essere riveduta con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione di opposizione, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedimento orale.»;

79) all'articolo 86, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al primo paragrafo e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa la sola verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.»;

80) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 87*

Registro dei marchi Ue

1. L'Ufficio tiene un registro dei marchi Ue e lo mantiene aggiornato.

2. Il registro deve contenere le seguenti iscrizioni relative alle domande e alle registrazioni del marchio Ue:

- a) la data di deposito della domanda;
- b) il numero di fascicolo della domanda;
- c) la data della pubblicazione della domanda;
- d) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- e) il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 92, paragrafo 3;
- f) la rappresentazione del marchio, con indicazioni circa il tipo di riproduzione e, se del caso, una descrizione del marchio;
- g) la denominazione dei prodotti e servizi;
- h) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità ai sensi dell'articolo 30;
- i) le indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell'articolo 33;
- j) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale a norma dell'articolo 34;
- k) l'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, ha acquistato efficacia distintiva in seguito all'uso che ne è stato fatto;
- l) l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo;
- m) l'indicazione che si tratta di un marchio di certificazione;

Commercio estero

- n) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda, ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3;
- o) la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione;
- p) una dichiarazione secondo la quale la domanda è il risultato della trasformazione di una registrazione internazionale designante l'Unione, ai sensi dell'articolo 161 del presente regolamento, accompagnata dalla data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della registrazione dell'estensione territoriale all'Unione successiva alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid ed eventualmente dalla data di priorità della registrazione internazionale.
3. Il registro deve contenere inoltre, con la relativa data di annotazione:
- a) le modifiche del nome, dell'indirizzo o della cittadinanza o nazionalità del titolare del marchio Ue, oppure una modifica dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento;
- b) le modifiche del nome o dell'indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 92, paragrafo 3, prima frase;
- c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso;
- d) le modifiche e le alterazioni del marchio, ai sensi degli articoli 43 e 48, e le correzioni di errori;
- e) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 71;
- f) l'indicazione della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale di cui all'articolo 34, ai sensi dell'articolo 35;
- g) il trasferimento completo o parziale ai sensi dell'articolo 17;
- h) la costituzione o cessione di un diritto reale ai sensi dell'articolo 19, e il tipo di diritto reale;
- i) gli atti di esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 20 e le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 21;
- j) la concessione o il trasferimento della licenza ai sensi dell'articolo 22, ed eventualmente il tipo della licenza;
- k) il rinnovo di una registrazione ai sensi dell'articolo 47 e la data da cui ha effetto, nonché le eventuali limitazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 4;
- l) la menzione della data di scadenza di una registrazione a norma dell'articolo 47;
- m) le dichiarazioni di ritiro o di rinuncia del titolare del marchio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 43 e 50;
- n) la data di presentazione e i dettagli di un'opposizione ai sensi dell'articolo 41 o di una domanda ai sensi dell'articolo 56 o di una domanda riconvenzionale, ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 4, di decadenza o di dichiarazione di nullità o di ricorso ai sensi dell'articolo 60;
- o) la data e il contenuto di una decisione su un'opposizione, una domanda o una domanda riconvenzionale ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 6, o della terza frase dell'articolo 100, paragrafo 6, ovvero un ricorso ai sensi dell'articolo 64;
- p) la menzione del ricevimento dell'istanza di trasformazione ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 2;
- q) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel registro ai sensi del paragrafo 2, lettera e) del presente articolo;
- r) la cancellazione della preesistenza del marchio nazionale;
- s) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere h), i), e j) del presente paragrafo;
- t) la sostituzione del marchio Ue con una registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 157;
- u) la data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio Ue che è stata registrata come marchio Ue ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1;
- v) la data e il numero di una registrazione internazionale basata sul marchio Ue ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2;
- w) la divisione di una domanda ai sensi dell'articolo 44 e la divisione di una registrazione ai sensi dell'articolo 49, nonché gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativi alla registrazione divisionale e l'elenco di prodotti e servizi della registrazione originaria così come modificato;
- x) la revoca di una decisione o di un'iscrizione nel registro a norma dell'articolo 80, se la revoca riguarda una decisione o un'iscrizione che sono state pubblicate;
- y) la menzione della modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione ai sensi dell'articolo 74septies.
4. Il direttore esecutivo può stabilire che debbano essere registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 123, paragrafo 4.
5. Il registro può essere tenuto in forma elettronica. L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 9. L'ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.

Commercio estero

6. Ogni variazione del registro viene comunicata al titolare del marchio Ue.
7. Su richiesta dell'interessato e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.
8. Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai seguenti fini:
 - a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
 - b) tenere un registro pubblico a fini di ispezione e di informazione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori economici, al fine di consentire loro di esercitare i diritti conferitigli dal presente regolamento ed essere informati dell'esistenza di diritti anteriori appartenenti a terzi; e
 - c) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
9. Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.»;

81) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 87 bis*

Banca dati

1. In aggiunta all'obbligo di tenere un registro ai sensi dell'articolo 87, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o da qualsiasi altra parte nei procedimenti a norma del presente regolamento o di atti adottati in forza dello stesso.
2. La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro ai sensi dell'articolo 87, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, conservazione e trattamento di tali dati viene effettuata ai seguenti fini:
 - a) gestire le domande e/o le registrazioni prescritte dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;
 - b) accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;
 - c) comunicare con i richiedenti e le altre parti nel procedimento;
 - d) presentare relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.
3. Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 87, può essere messo a disposizione in formato leggibile meccanicamente, nonché le relative tariffe per tale accesso.
4. L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo che la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.
5. Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia, la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del marchio o dalla chiusura della relativa procedura in contraddittorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.

Articolo 87 ter

Accesso online alle decisioni

1. Per ragioni di trasparenza e di prevedibilità, le decisioni dell'Ufficio sono rese disponibili online per l'informazione e la consultazione del pubblico. Qualsiasi parte del procedimento che ha portato all'adozione della decisione può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale contenuto nella decisione.
2. L'Ufficio può fornire accesso online alle sentenze di tribunali nazionali e dell'Unione europea attinenti ai suoi compiti al fine di sensibilizzare il pubblico alle questioni di proprietà intellettuale e promuovere la convergenza delle pratiche. L'Ufficio rispetta le condizioni della pubblicazione iniziale per quanto riguarda i dati personali.»;

82) l'articolo 88 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando i fascicoli sono consultati a norma dei paragrafi 2 o 3 del presente articolo, possono essere esclusi dalla consultazione i documenti relativi all'astensione o alla ricasazione ai sensi dell'articolo 137, i progetti di decisioni e pareri e tutti gli altri documenti interni destinati alla preparazione di decisioni e pareri, nonché le parti del fascicolo

Commercio estero

rispetto alle quali la parte interessata ha manifestato uno specifico interesse di riservatezza, salvo che la consultazione di tali parti del fascicolo sia giustificata da prevalenti interessi legittimi di chi chiede la consultazione.»;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. La consultazione dei fascicoli del marchio Ue per il quale sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione può avvenire sull'originale o su una copia o tramite mezzi tecnici di memoria, se il fascicolo è stato così memorizzato. Il direttore esecutivo stabilisce i mezzi di consultazione.

6. Se la consultazione dei fascicoli avviene secondo quanto previsto nel paragrafo 7, la richiesta di consultazione dei fascicoli è considerata effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Tale tassa non è versata se la consultazione su mezzi tecnici di memorizzazione è effettuata online.

7. La consultazione dei fascicoli ha luogo nella sede dell'Ufficio. A richiesta, è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie dei documenti dei fascicoli. Il rilascio di tali copie è subordinato al pagamento di una tassa. L'Ufficio trasmette inoltre, su richiesta, copie autenticate o non autenticate della domanda di marchio Ue dietro pagamento di una tassa.

8. I fascicoli tenuti dall'Ufficio relativi alle registrazioni internazionali che designano l'Unione possono essere consultati su richiesta a partire dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1, in conformità delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.

9. Ferme restando le restrizioni di cui al paragrafo 4, l'Ufficio può, su richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di marchi Ue per i quali sia stata presentata domanda o sia stata effettuata la registrazione. L'Ufficio può tuttavia esigere che si faccia uso della possibilità di richiedere la consultazione del fascicolo, qualora ne ravvisi l'opportunità in considerazione della quantità di informazioni da fornire.»;

83) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 88 bis*

Conservazione dei fascicoli

1. L'Ufficio conserva i fascicoli delle procedure relative alle domande di marchio Ue o alle registrazioni dei marchi Ue. Il direttore esecutivo stabilisce la forma in cui i fascicoli sono conservati.
2. Quando i fascicoli sono conservati in formato elettronico, i fascicoli elettronici, o le loro copie di back-up, sono conservati a tempo indeterminato. I documenti originali depositati dalle parti della procedura che costituiscono la base di tali fascicoli elettronici sono eliminati dopo un periodo successivo al ricevimento da parte dell'Ufficio, che è stabilito dal direttore esecutivo.
3. Se e nella misura in cui fascicoli o parti di fascicoli sono conservati in formato diverso da quello elettronico, i documenti o i mezzi di prova che costituiscono parte di tali fascicoli sono conservati per almeno cinque anni dalla fine dell'anno in cui la domanda è respinta o ritirata o è considerata ritirata, la registrazione del marchio Ue giunge a definitiva scadenza ai sensi dell'articolo 47, la rinuncia definitiva del marchio Ue viene registrata ai sensi dell'articolo 50 o il marchio Ue risulta definitivamente cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 6, o dell'articolo 100, paragrafo 6.»;

84) l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 89*

Pubblicazioni periodiche

1. L'Ufficio pubblica periodicamente:
 - a) un Bollettino dei marchi Ue contenente la pubblicazione delle domande e delle iscrizioni annotate nel registro, nonché tutte le altre indicazioni relative alle domande o alle registrazioni di marchi Ue la cui pubblicazione è richiesta dal presente regolamento o da atti adottati in forza dello stesso;
 - b) una Gazzetta ufficiale dell'Ufficio contenente le comunicazioni e informazioni di carattere generale emanate dal direttore esecutivo nonché ogni altra informazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.
 Le pubblicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere effettuate mediante mezzi elettronici.
2. Il Bollettino dei marchi dell'Unione europea è pubblicato secondo modalità e con una frequenza che devono essere stabilite dal direttore esecutivo.
3. La Gazzetta ufficiale dell'Ufficio è pubblicata nelle lingue dell'Ufficio. Tuttavia, il direttore esecutivo può stabilire che taluni elementi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Commercio estero

4. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
- la data da considerare come data di pubblicazione nel Bollettino dei marchi dell'Unione europea;
 - le modalità di pubblicazione delle iscrizioni concernenti la registrazione del marchio che non contengono modifiche rispetto alla pubblicazione della domanda;
 - le forme in cui possono essere messe a disposizione del pubblico le edizioni della Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

85) l'articolo 90 è così modificato:

- il numero «1» è inserito prima del primo paragrafo;
- sono aggiunti i paragrafi seguenti:
 - «2. L'Ufficio non può imporre il pagamento di tasse per la comunicazione delle informazioni o per la messa a disposizione dei fascicoli a fini di consultazione.
 3. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le modalità dettagliate con cui l'Ufficio e le autorità degli Stati membri devono scambiarsi le informazioni e mettono a disposizione i fascicoli per la consultazione, tenendo conto delle restrizioni cui è soggetta la consultazione dei fascicoli relativi a domande o registrazioni di marchio Ue, ai sensi dell'articolo 88, quando è aperta a terzi. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

86) all'articolo 92, i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

- Fatta salva la seconda frase del paragrafo 3 del presente articolo, le persone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, in ogni procedimento previsto dal presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda di marchio Ue.
- Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo può rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legami economici con essa, anche se non hanno domicilio né sede né una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nello Spazio economico europeo. I dipendenti rappresentanti altre persone, ai sensi del presente paragrafo, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte nel procedimento, depositano una procura firmata da inserire nel fascicolo.
- Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.»;

87) l'articolo 93 è così modificato:

- i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 - «1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all'Ufficio può essere assunta soltanto:
 - da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato membro quali mandatari in materia di marchi;
 - da mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio.
 I rappresentanti operanti dinanzi all'Ufficio, su richiesta di quest'ultimo o, se del caso, di un'altra parte del procedimento, devono depositarvi una procura firmata, da inserire agli atti.
 2. Può essere iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:
 - possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo;
 - ha domicilio professionale o impiego nello Spazio economico europeo;
 - è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo. Quando nello Stato interessato l'abilitazione non è subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nell'elenco dell'Ufficio e che agiscono in materia di marchi dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale devono aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni. Tuttavia, non sono tenute ad avere esercitato la professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o

Commercio estero

giuridiche dinanzi all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o a tali Uffici centrali per la proprietà industriale è riconosciuta ufficialmente in base alla normativa dello Stato in questione.»;

b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il direttore esecutivo può concedere una deroga:

a) alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo la qualificazione richiesta;

b) alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera a), nel caso di professionisti altamente qualificati, purché siano soddisfatti i requisiti stabiliti al paragrafo 2, lettere b) e c).

5. Una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati su sua richiesta o se non ha più la capacità di rappresentare. Le modifiche dell'elenco dei mandatari abilitati sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.»;

88) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 93 bis*

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis, per specificare:

a) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune di cui all'articolo 92, paragrafo 4;

b) le condizioni alle quali i dipendenti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e i mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 1, depositano presso l'Ufficio una procura firmata per assumere rappresentanza e il contenuto di detta procura;

c) le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 5.»;

89) nel titolo X, il titolo della sezione 1 è sostituito dal seguente:

«Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»;

90) l'articolo 94 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»;

b) al paragrafo 1, le parole «il regolamento (Ce) n. 44/2001» sono sostituite dalle parole «la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», con le necessarie modifiche grammaticali;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. I riferimenti al regolamento (Ce) n. 44/2001 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.»;

91) all'articolo 96, lettera c), le parole «articolo 9, paragrafo 3, seconda frase» sono sostituite dalle parole «articolo 9ter, paragrafo 2»;

92) all'articolo 99, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nelle azioni di cui all'articolo 96, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza del marchio Ue presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza del marchio Ue per mancanza di uso effettivo dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa.»;

93) l'articolo 100 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il tribunale dei marchi Ue presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio Ue non procede all'esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L'Ufficio inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio Ue era già stata presentata dinanzi all'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, l'Ufficio informa il tribunale il quale sospende il

Commercio estero

procedimento in conformità dell'articolo 104, paragrafo 1, fino all'adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se un tribunale dei marchi Ue ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di declaratoria di nullità di un marchio Ue, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all'Ufficio. L'Ufficio o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.»;

94) all'articolo 101, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi Ue pertinente applica il pertinente diritto nazionale.»;

95) all'articolo 102, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tribunale dei marchi Ue può anche applicare misure o ordini ai sensi del diritto applicabile che ritiene opportuni nelle circostanze del caso.»;

96) il titolo «SEZIONE 4. Disposizione transitoria» e l'articolo 108 sono soppressi;

97) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 113*

Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione

1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio entro il termine di cui all'articolo 112, paragrafo 4, 5 o 6, e comprende l'indicazione dei motivi della trasformazione di cui all'articolo 112, paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione e i prodotti e servizi oggetto della trasformazione. Se la trasformazione viene richiesta in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 112, paragrafo 5, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno nel quale la richiesta di rinnovo può essere presentata a norma dell'articolo 47, paragrafo 3. L'istanza di trasformazione si considera depositata soltanto dopo il pagamento della tassa di trasformazione.
2. Se l'istanza di trasformazione riguarda una domanda di marchio Ue che è già stata pubblicata ovvero riguarda un marchio Ue, il ricevimento di tale istanza è iscritto nel registro e l'istanza di trasformazione è pubblicata.
3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 112, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali specificate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative all'istanza, l'Ufficio notifica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge l'istanza di trasformazione. Nei casi in cui si applica l'articolo 112, paragrafo 2, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione in quanto inammissibile solo rispetto agli Stati membri per i quali la trasformazione è esclusa in base a tale disposizione. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione ai sensi dell'articolo 112, paragrafi 4, 5 o 6, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione è considerata come non presentata.
4. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi Ue ha rifiutato la domanda di marchio Ue o ha dichiarato il marchio Ue nullo sulla base di motivi assoluti con riferimento alla lingua di uno Stato membro, la trasformazione è esclusa, ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri nei quali tale lingua è una delle lingue ufficiali. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi Ue ha rifiutato la domanda di marchio Ue o ha dichiarato il marchio Ue nullo sulla base di motivi assoluti validi in tutta l'Unione o tenendo conto di un marchio Ue anteriore o di altri diritti di proprietà industriale dell'Unione, la trasformazione è esclusa a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, per tutti gli Stati membri.
5. Se l'istanza di trasformazione è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione e i dati di cui all'articolo 84, paragrafo 2, agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, per i quali l'istanza è stata considerata ammissibile. L'Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.
6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
 - a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione di una domanda di marchio Ue o un marchio Ue registrato in una domanda di marchio nazionale a norma del paragrafo 1;

Commercio estero

b) le informazioni che deve comprendere la pubblicazione dell'istanza di trasformazione a norma del paragrafo 2. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

98) all'articolo 114, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Una domanda di marchio Ue o un marchio Ue trasmessi conformemente all'articolo 113 non possono, per quanto riguarda la loro forma, essere assoggettati dal diritto nazionale a condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento o dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento, né a condizioni supplementari.»;

99) all'articolo 115, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L'Ufficio è un'agenzia dell'Unione.»;

100) all'articolo 116, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Ufficio può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dall'Ufficio. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali all'Ufficio.»;

101) all'articolo 117, le parole «all'Ufficio» sono sostituite dalle parole «all'Ufficio e al suo personale.»;

102) l'articolo 119 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'opposizione e la domanda di decadenza o la dichiarazione di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5bis. Fatto salvo il paragrafo 5:

- a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di marchio Ue può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di detto marchio Ue o nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda;
- b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un marchio Ue registrato può essere redatta in una delle lingue dell'Ufficio.

Tuttavia, se la domanda è presentata utilizzando un modulo fornito dall'ufficio di cui all'articolo 79ter, paragrafo 2, tale modulo può essere redatto in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell'Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali.»;

c) al paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La traduzione è presentata entro un mese dalla scadenza del periodo di opposizione o dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità.»;

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8. Fatti salvi i paragrafi 4 e 7, e salvo indicazione contraria, nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell'Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua della procedura esse forniscono una traduzione nella lingua della procedura entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. Se il richiedente il marchio Ue è l'unica parte del procedimento dinanzi all'Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di marchio Ue non è una delle lingue dell'Ufficio, la traduzione può essere fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda.

9. Il direttore esecutivo stabilisce le modalità con cui le traduzioni devono essere certificate.

10. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

- a) la misura in cui i documenti giustificativi da utilizzare nel procedimento scritto dinanzi all'Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua dell'Unione e la necessità di fornire una traduzione;
- b) gli standard richiesti delle traduzioni da depositare presso l'Ufficio.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

103) all'articolo 120, paragrafo 1, le parole «dal regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle parole «da un atto adottato ai sensi del presente regolamento.»;

104) l'articolo 122 è soppresso;

Commercio estero

105) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 123*

Trasparenza

1. Il regolamento (Ce) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1049/2001.
3. Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (Ce) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore europeo o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾.

106) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 123bis*

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

L'Ufficio applica i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (Icue) e delle informazioni sensibili non classificate stabilite nelle decisioni (Ue, Euratom) 2015/443 ⁽¹⁹⁾ e 2015/444 ⁽²⁰⁾ della Commissione. I principi di sicurezza comportano, tra l'altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all'archiviazione delle informazioni classificate.

107) nel titolo XII è aggiunta la sezione seguente:

«*SEZIONE 1 bis*

Compiti dell'Ufficio e cooperazione per promuovere la convergenza

Articolo 123 ter

Compiti dell'Ufficio

1. All'Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) l'amministrazione e la promozione del sistema del marchio Ue istituito dal presente regolamento;
 - b) l'amministrazione e la promozione del sistema dei disegni dell'Unione europea istituito dal regolamento (Ce) n. 6/2002 ⁽²¹⁾;
 - c) la promozione della convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli, in collaborazione con gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, incluso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
 - d) i compiti di cui al regolamento (Ue) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾;
 - e) i compiti che gli sono conferiti ai sensi della direttiva 2012/28/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾.
2. L'Ufficio coopera con le istituzioni, le autorità, gli organismi, gli uffici centrali della proprietà industriale, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative in relazione ai compiti ad esso attribuiti al paragrafo 1.
3. L'Ufficio può fornire un servizio volontario di mediazione al fine di aiutare le parti a raggiungere una composizione amichevole.

Articolo 123 quater

Cooperazione per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti

1. L'Ufficio e gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale cooperano tra di loro per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli.

Fatto salvo il paragrafo 3, tale cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori di attività:

- a) lo sviluppo di criteri comuni di esame;
- b) la creazione di banche dati e portali comuni o collegati a fini di consultazione, ricerca e classificazione in tutta l'Unione;
- c) la fornitura e lo scambio continui di dati e di informazioni, ivi compreso ai fini dell'alimentazione delle banche dati e dei portali di cui alla lettera b);

Commercio estero

- d) l'attuazione di norme e prassi comuni per garantire l'interoperabilità tra le procedure e i sistemi in tutta l'Unione e per migliorarne l'uniformità, l'efficienza e l'efficacia;
- e) la condivisione di informazioni sui diritti di proprietà industriale e sulle procedure in materia, compreso il sostegno reciproco ai servizi di assistenza e ai centri di informazione;
- f) lo scambio di competenze e di assistenza tecnica in relazione ai settori di cui alle lettere da a) a e).
2. In base a una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione definisce e coordina progetti che rivestono un interesse per l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda i settori di cui ai paragrafi 1 e 6 e invita gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale a partecipare a tali progetti.
- La definizione dei progetti contiene gli obblighi e le responsabilità specifiche di ogni ufficio della proprietà industriale degli Stati membri partecipante, dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e dell'Ufficio. L'Ufficio consulta i rappresentanti degli utenti, in particolare nelle fasi di definizione dei progetti e di valutazione dei loro risultati.
3. Gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale possono interrompere, limitare o sospendere temporaneamente la loro cooperazione nei progetti di cui al primo comma del paragrafo 2.
- Nell'avvalersi della facoltà di cui al primo comma, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale forniscono all'Ufficio una dichiarazione scritta che spieghi i motivi della loro decisione.
4. Una volta che si sono impegnati a partecipare a taluni progetti, gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, fatto salvo il paragrafo 3, partecipano in maniera effettiva ai progetti di cui al paragrafo 2 al fine di assicurarne lo sviluppo, il funzionamento, l'interoperabilità e l'aggiornamento.
5. L'Ufficio fornisce sostegno finanziario ai progetti di cui al paragrafo 2 nella misura in cui tale sostegno è necessario per assicurare, ai fini di cui al paragrafo 4, l'effettiva partecipazione a tali progetti degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dell'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Il sostegno finanziario può assumere la forma di sovvenzioni e contributi in natura. L'importo complessivo del finanziamento non supera il 15 % delle entrate annue dell'Ufficio. I beneficiari delle sovvenzioni sono gli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. Le sovvenzioni possono essere concesse senza invito a presentare proposte ai sensi delle disposizioni finanziarie applicabili all'Ufficio e conformemente ai principi delle procedure di concessione di sovvenzioni contenuti nel regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾ e nel regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁵⁾.
6. L'ufficio e le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro su base volontaria per sensibilizzare il pubblico al sistema del marchio e alla lotta contro la contraffazione. Tale cooperazione comprende progetti volti, in particolare, all'attuazione di norme e pratiche consolidate nonché all'organizzazione dell'attività di formazione e di informazione. Il sostegno finanziario a tali progetti rientra nell'importo totale del finanziamento di cui al paragrafo 5. Si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi da 2 a 5.

108) nel titolo XII, le sezioni 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

«SEZIONE 2

Consiglio di amministrazione

Articolo 124

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Fatte salve le funzioni attribuite dalla sezione 5 al comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
- a) adotta il programma di lavoro annuale dell'Ufficio per l'anno successivo, sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo, conformemente all'articolo 128, paragrafo 4, lettera c), e tenendo conto del parere della Commissione, e, una volta adottato, lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione;
- b) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera e), e tenendo conto del parere della Commissione, adotta il programma strategico pluriennale dell'Ufficio, comprensivo della strategia dell'Ufficio per la cooperazione internazionale, a seguito di uno scambio di opinioni tra il direttore esecutivo e la commissione competente del Parlamento europeo, e una volta adottato lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

Commercio estero

- c) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera g), adotta la relazione annuale, e una volta adottata la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
 - d) sulla base del progetto presentato dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera h), i) adotta il piano pluriennale in materia di politica del personale;
 - e) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 123quater, paragrafo 2;
 - f) esercita i poteri conferitigli ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 5;
 - g) adotta le norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nell'Ufficio;
 - h) ai sensi del paragrafo 2, esercita, in relazione al personale dell'Ufficio, i poteri di autorità con potere di nomina demandati dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità con potere di nomina");
 - i) adotta adeguate modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari;
 - j) compila l'elenco di candidati previsto all'articolo 129, paragrafo 2;
 - k) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit interne o esterne e dalle valutazioni di cui all'articolo 165 bis, nonché dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf);
 - l) è consultato prima dell'adozione delle direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento;
 - m) può presentare pareri e chiedere informazioni al direttore esecutivo e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari e all'articolo 142 del regime applicabile agli altri agenti, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti di autorità con potere di nomina e definisce le condizioni nelle quali tale delega di autorità con potere di nomina può essere sospesa.

Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

*Articolo 125***Composizione del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Stati membri, da due rappresentanti della Commissione e da un rappresentante del Parlamento europeo, nonché dai rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

*Articolo 126***Presidente del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso di impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione nel corso del loro mandato, questo cessa automaticamente alla stessa data.

*Articolo 127***Riunioni**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del suo presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.

Commercio estero

4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione è competente a prendere ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 126, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafi 2 e 4, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.
6. Il consiglio di amministrazione può invitare osservatori a partecipare alle sue riunioni.
7. L'Ufficio assicura il segretariato del consiglio di amministrazione.

SEZIONE 3**Direttore esecutivo***Articolo 128***Funzioni del direttore esecutivo**

1. L'Ufficio è diretto dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato del bilancio, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.
3. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Ufficio.
4. Il direttore esecutivo svolge in particolare le seguenti funzioni, che possono essere delegate:
 - a) adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, in particolare adotta norme amministrative interne e provvede alla pubblicazione di comunicazioni;
 - b) attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
 - c) elabora il progetto di programma di lavoro annuale indicante la stima delle risorse umane e finanziarie per ogni attività e lo sottopone al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
 - d) sottopone al consiglio di amministrazione proposte ai sensi dell'articolo 123quater, paragrafo 2;
 - e) elabora il progetto di programma strategico pluriennale, comprendente la strategia di cooperazione internazionale dell'Ufficio, e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione e a seguito di uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo;
 - f) attua il programma di lavoro annuale e il programma strategico pluriennale e riferisce sulla loro attuazione al consiglio di amministrazione;
 - g) elabora la relazione annuale sull'attività dell'Ufficio e la presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
 - h) elabora il progetto di piano pluriennale in materia di politica del personale e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione;
 - i) elabora un piano di azione tenendo conto delle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interne o esterne nonché delle indagini dell'Olaf, e riferisce sui progressi due volte l'anno alla Commissione e al consiglio di amministrazione;
 - j) tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
 - k) elabora una strategia antifrode per l'Ufficio e la presenta al comitato del bilancio per l'approvazione;
 - l) al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento, se del caso, sottopone alla commissione di ricorso allargata ("commissione allargata") questioni di diritto, in particolare se le commissioni di ricorso hanno emesso decisioni divergenti al riguardo;
 - m) compila lo stato di previsione delle entrate e delle spese e dà esecuzione al bilancio dell'Ufficio;
 - n) esercita i poteri nei confronti del personale che gli sono attribuiti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera h);
 - o) esercita i poteri che gli sono conferiti dall'articolo 26, paragrafo 3, dall'articolo 29, paragrafo 5, dall'articolo 30, paragrafo 3, dall'articolo 75, paragrafo 2, dall'articolo 78, paragrafo 5, dall'articolo 79, dagli articoli 79ter, 79quater, dall'articolo 87, paragrafo 4, dall'articolo 87bis, paragrafo 3, dall'articolo 88, paragrafo 5, dall'articolo 88bis, dall'articolo 89, dall'articolo 93, paragrafo 4, dall'articolo 119, paragrafo 9, dall'articolo 144, dall'articolo 144bis, paragrafo 1, e dall'articolo 144ter, paragrafo 2, e dall'articolo 144quater conformemente ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dagli atti adottati ai sensi del presente regolamento;

Commercio estero



5. Il direttore esecutivo è assistito da uno o più vicedirettori esecutivi. In caso di assenza o di impedimento del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo o uno dei vicedirettori esecutivi lo sostituisce in conformità della procedura fissata dal consiglio di amministrazione.

*Articolo 129***Nomina e rimozione dall'incarico del direttore esecutivo e proroga dell'incarico**

1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, sulla base di un elenco di candidati proposto dal consiglio di amministrazione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Prima della nomina, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Per la conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l'Ufficio è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.
Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del Consiglio, che agisce su proposta del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, il consiglio di amministrazione effettua una valutazione che tiene conto della valutazione dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Ufficio.
4. Il Consiglio, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.
5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto al termine della durata complessiva del mandato.
6. I vicedirettori esecutivi sono nominati o rimossi dall'incarico secondo quanto previsto dal paragrafo 2, previa consultazione del direttore esecutivo e, se del caso, del direttore esecutivo subentrante. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Può essere prorogato una sola volta per un massimo di cinque anni dal Consiglio, previa consultazione del direttore esecutivo.»;

109) l'articolo 130 è così modificato:

- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il dipartimento incaricato della tenuta del registro»;
- b) è aggiunta la lettera seguente:
«f) ogni altra unità o persona nominata a tale scopo dal direttore esecutivo.»;

110) all'articolo 131, il riferimento agli «articoli 36, 37 e 68» è sostituito da «articoli 36, 37, 68 e 74quater.»;

111) all'articolo 132, il paragrafo 2 è così modificato:

- a) la terza frase è sostituita dalla seguente:
«Le decisioni relative ai costi o alle procedure sono adottate da un solo membro.»;
- b) è aggiunto il comma seguente:
«La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano gli esatti tipi di decisioni che devono essere adottate da un solo membro. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

112) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 133***Dipartimento incaricato della tenuta del registro**

1. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente ad adottare decisioni relative alle menzioni nel registro.
2. Il dipartimento ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatarî abilitati di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
3. Le decisioni del dipartimento sono adottate da un solo membro.»;

Commercio estero

113) l'articolo 134 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La divisione di annullamento è competente ad adottare decisioni riguardanti:

- a) domande di dichiarazione di decadenza o nullità di un marchio Ue;
- b) domande di cessione di un marchio Ue ai sensi dell'articolo 18.»;

b) al paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Le decisioni relative ai costi o alle procedure specificate negli atti adottati a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, sono adottate da un solo membro.»;

114) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 134 bis*

Competenze generali

Le decisioni richieste ai sensi del presente regolamento che non siano di competenza degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, delle divisioni di annullamento o del dipartimento incaricato della tenuta del registro sono adottate dai funzionari o dall'unità designati a tale scopo dal direttore esecutivo.»;

115) l'articolo 135 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate ai sensi degli articoli da 131 a 134bis.»;

b) al paragrafo 2, le parole «in commissione allargata» sono sostituite dalle parole «dalla commissione allargata»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata si terrà conto della difficoltà in diritto, dell'importanza della causa o di circostanze particolari che la giustificano. Tali casi possono essere attribuiti alla commissione allargata:

- a) dall'organo delle commissioni di ricorso di cui all'articolo 136, paragrafo 4, lettera a); o
- b) dalla commissione che tratta la causa»;

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La commissione allargata è anche competente a formulare pareri motivati sulle questioni di diritto che le sono sottoposte dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, lettera l).»;

e) al paragrafo 5, l'ultima frase è soppressa;

116) l'articolo 136 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 136*

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. Il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinque anni secondo la procedura prevista all'articolo 129 per la nomina del direttore esecutivo. Durante il periodo in cui sono in carica essi non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dall'istituzione che li ha nominati, adotti una decisione in tal senso.
2. Il mandato del presidente delle commissioni di ricorso è rinnovabile una volta per un ulteriore periodo di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del suo operato da parte del consiglio di amministrazione.
3. Il mandato dei presidenti delle singole commissioni è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.
4. Il presidente delle commissioni di ricorso ha le seguenti funzioni di gestione e di organizzazione:
 - a) presiede il presidium delle commissioni di ricorso ("presidium"), competente a stabilire il regolamento delle commissioni e a organizzarne i lavori;
 - b) assicura che le decisioni del presidium siano eseguite;
 - c) assegna le cause alle commissioni sulla base di criteri obiettivi fissati dal presidium;

Commercio estero

d) comunica al direttore esecutivo il fabbisogno di spesa delle commissioni, al fine di predisporre le previsioni di spesa.

Il presidente delle commissioni di ricorso presiede la commissione allargata.

5. I membri delle commissioni di ricorso sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il mandato è rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento, se l'età del pensionamento è raggiunta nel corso del nuovo mandato, previa valutazione positiva del loro operato da parte del consiglio di amministrazione e previa consultazione del presidente delle commissioni di ricorso.
6. I membri delle commissioni di ricorso non sono rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione che la Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni di ricorso, e sentito il presidente della commissione alla quale il membro appartiene, adotti una decisione in tal senso.
7. Il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
8. Le decisioni adottate dalla commissione allargata sui ricorsi o i pareri sulle questioni di diritto trasmesse dal direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 135 sono vincolanti per gli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130.
9. Il presidente delle commissioni di ricorso nonché i presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non sono esaminatori, né membri delle divisioni di opposizione o del dipartimento incaricato della tenuta del registro o delle divisioni di annullamento.»;

117) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 136 bis*

Presidium delle commissioni di ricorso e presidium della commissione allargata

1. Il *presidium* comprende il presidente delle commissioni di ricorso, che lo presiede, i presidenti delle commissioni e i membri delle commissioni eletti per ogni anno di calendario da tutti i membri delle commissioni, esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e fra gli stessi. Il numero di membri delle commissioni così eletti è pari a un quarto del numero dei membri delle commissioni esclusi il presidente delle commissioni di ricorso e i presidenti delle commissioni, e tale numero è arrotondato per eccesso, se necessario.
2. La commissione allargata di cui all'articolo 135, paragrafo 2, è composta da nove membri, fra cui il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle commissioni, il relatore designato prima del deferimento alla commissione allargata, se del caso, e i membri scelti a rotazione a partire da un elenco comprendente i nomi di tutti i membri delle commissioni di ricorso ad eccezione del presidente delle commissioni di ricorso e dei presidenti di commissione.»;

118) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 136 ter*

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso, compresa l'istituzione e il ruolo del presidium, la composizione della commissione allargata e le regole per adirla e le condizioni nelle quali le decisioni devono essere adottate da un solo membro a norma dell'articolo 135, paragrafi 2 e 5.»;

119) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 137 bis*

Centro di mediazione

1. Per i fini di cui all'articolo 123ter, paragrafo 3, l'Ufficio può istituire un centro di mediazione ("centro").
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro su base volontaria al fine di raggiungere una composizione amichevole, di comune accordo, delle controversie basate sul presente regolamento o sul regolamento (Ce) n. 6/2002.
3. Le parti ricorrono alla mediazione mediante richiesta congiunta. La richiesta si considera depositata soltanto dopo il pagamento di un diritto a essa relativo. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare ai sensi dell'articolo 144, paragrafo 1.

Commercio estero

4. In caso di controversie oggetto di procedimenti pendenti dinanzi le divisioni di opposizione, le divisioni di annullamento o dinanzi le commissioni di ricorso dell'Ufficio, una richiesta congiunta di mediazione può essere presentata in qualsiasi momento dopo la presentazione di un'opposizione, di una domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità o di un ricorso contro decisioni delle divisioni di opposizione o di annullamento.
 5. I procedimenti in questione sono sospesi e i termini, eccettuato il termine di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di deposito di una richiesta congiunta di mediazione. La decorrenza dei termini prosegue a decorrere dal giorno in cui viene proseguito il procedimento.
 6. Le parti sono invitate a nominare congiuntamente dall'elenco di cui al paragrafo 12, un mediatore che abbia dichiarato di padroneggiare la lingua della mediazione in questione. Qualora le parti non nominino un mediatore entro 20 giorni dall'invito, la mediazione viene considerata infruttuosa.
 7. Le parti stabiliscono di concerto con il mediatore i meccanismi specifici della mediazione in un accordo di mediazione.
 8. Il mediatore conclude il procedimento di mediazione non appena le parti raggiungono un accordo, o una delle parti dichiara di voler cessare la mediazione o il mediatore stabilisca che le parti non sono riuscite a raggiungere tale accordo.
 9. Il mediatore informa le parti nonché l'organo competente dell'Ufficio non appena il procedimento di mediazione è concluso.
 10. Le discussioni e i negoziati condotti nell'ambito della mediazione sono riservati per tutte le persone coinvolte nella mediazione, in particolare per il mediatore, le parti e i loro rappresentanti. Tutti i documenti e le informazioni trasmessi durante la mediazione sono tenuti separati dai fascicoli relativi ad altri procedimenti dinanzi all'Ufficio e non fanno parte di essi.
 11. La mediazione è condotta in una delle lingue ufficiali dell'Unione che deve essere convenuta dalle parti. Qualora riguardi controversie pendenti dinanzi all'Ufficio, la mediazione è condotta nella lingua dei procedimenti dell'Ufficio, se non diversamente convenuto dalle parti.
 12. L'Ufficio stabilisce un elenco di mediatori che sostengono le parti nella soluzione delle controversie. Essi devono essere indipendenti e disporre di competenze ed esperienza in materia. L'elenco può includere mediatori che siano impiegati dell'Ufficio e mediatori che non lo siano.
 13. I mediatori devono essere imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarare ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della nomina. I membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130 non devono prendere parte alla mediazione relativa a un caso in cui:
 - a) siano stati precedentemente coinvolti nei procedimenti sottoposti a mediazione;
 - b) abbiano un interesse personale in tali procedimenti; o
 - c) siano stati precedentemente coinvolti in qualità di rappresentanti di una delle parti.
 14. I mediatori non devono prender parte, in quanto membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all'articolo 130, a procedimenti proseguiti in conseguenza del fallimento della mediazione.
 15. L'Ufficio può collaborare con altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti che si occupano di mediazione.»;
- 120) l'articolo 138 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 138*
- Comitato del bilancio**
1. Il comitato del bilancio ha le funzioni che gli sono attribuite dalla presente sezione.
 2. Gli articoli 125 e 126, l'articolo 127, paragrafi da 1 a 4, e 5, per quanto riguarda l'elezione del presidente e del vicepresidente, 6 e 7, si applicano al comitato del bilancio mutatis mutandis.
 3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tuttavia, per le decisioni che il comitato del bilancio è competente ad adottare ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, e dell'articolo 143, è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri. In entrambi i casi ciascun membro dispone di un solo voto.»;

121) l'articolo 139 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 139*

Bilancio

 1. Tutte le entrate e le spese dell'Ufficio sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio dell'Ufficio. L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

Commercio estero

2. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'allegato del presente regolamento, il gettito delle tasse totali di cui al regolamento (Ce) n. 6/2002, il gettito delle tasse totali dovute a norma del protocollo di Madrid, di cui all'articolo 145 del presente regolamento, per una registrazione internazionale che designa l'Unione altri pagamenti effettuati alle parti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse totali dovute a norma dell'atto di Ginevra di cui all'articolo 106quater del regolamento (Ce) n. 6/2002, per una registrazione internazionale che designa l'Unione e altri pagamenti effettuati alle parti contraenti dell'atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione su una linea di bilancio specifica della sezione della Commissione del bilancio generale dell'Unione.
4. Ogni anno, l'Ufficio compensa le spese sostenute dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, dall'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e da qualsiasi altra autorità competente designata da uno Stato membro in conseguenza dei compiti specifici che essi svolgono quali parti funzionali del sistema del marchio Ue nell'ambito dei seguenti servizi e procedure:
 - a) procedimenti di opposizione e di nullità dinanzi agli uffici centrali della proprietà degli Stati membri e all'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale che riguardano marchi Ue;
 - b) fornitura di informazioni sul funzionamento del sistema del marchio Ue mediante servizi di assistenza e centri di informazione;
 - c) tutela dei marchi Ue, comprese azioni intraprese a norma dell'articolo 9, paragrafo 4.
5. La compensazione totale delle spese di cui al paragrafo 4 corrisponde al 5% delle entrate annue dell'Ufficio. Fatto salvo il terzo comma del presente paragrafo, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione stabilisce il criterio di ripartizione sulla base dei seguenti indicatori corretti, equi e pertinenti:
 - a) il numero annuale di domande di marchio Ue provenienti da richiedenti in ciascuno Stato membro;
 - b) il numero annuale di domande di marchio d'impresa nazionale in ciascuno Stato membro;
 - c) il numero annuale di opposizioni e domande di dichiarazione di nullità trasmesse dai proprietari di marchi Ue in ciascuno Stato membro;
 - d) il numero annuale di cause proposte dinanzi ai tribunali dei marchi Ue designati da ogni Stato membro in conformità dell'articolo 95.

Al fine di documentare le spese di cui al paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono all'Ufficio, entro il 31 marzo di ciascun anno, dati statistici che dimostrano i dati di cui ai punti da a) a d) del primo comma del presente paragrafo per l'anno precedente, che sono inclusi nella proposta che deve essere presentata al consiglio di amministrazione.

Per motivi di equità, le spese sostenute dagli organi di cui al paragrafo 4, in ogni Stato membro si considerano corrispondere almeno al 2% della compensazione totale di cui al presente paragrafo.
6. L'obbligo, da parte dell'Ufficio, di compensare le spese di cui al paragrafo 4, sostenute in un determinato anno, si applica soltanto nella misura in cui in tale anno non si registri un disavanzo di bilancio.
7. In caso di avanzo di bilancio, e fatto salvo il paragrafo 10, su proposta dell'Ufficio e previa consultazione del comitato del bilancio, il consiglio di amministrazione può aumentare la percentuale di cui al paragrafo 5 a un massimo del 10% delle entrate annue dell'Ufficio.
8. Fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 e 10 e gli articoli 123ter e 123quater, nel caso in cui si generi un avanzo sostanziale per cinque anni consecutivi, il comitato del bilancio, su proposta dell'Ufficio e in conformità dei programmi strategici annuali e pluriennali di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettere a) e b), decide a maggioranza di due terzi sul trasferimento al bilancio dell'Unione dell'avanzo generato dal 23 marzo 2016.
9. Ogni sei mesi l'Ufficio trasmette una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sulla sua situazione finanziaria, comprese le operazioni finanziarie effettuate a norma dell'articolo 123quater, paragrafi 5 e 6, e dell'articolo 139, paragrafi 5 e 7. La Commissione esamina la situazione finanziaria dell'Ufficio sulla base di tale relazione.
10. L'Ufficio prevede un fondo di riserva, pari ad un anno di spese operative, per assicurare la continuità di funzionamento e l'esercizio delle sue funzioni.»;

122) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 141 bis

Lotta contro la frode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾, l'Ufficio aderisce all'accordo interistituzionale del 25 mag-

Commercio estero

gio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell'Ufficio, utilizzando il modello che figura nell'allegato dell'accordo.

2. La Corte dei conti europea ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti cui l'Ufficio ha concesso finanziamenti dell'Unione.
3. L'Olaf può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁷⁾, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione e altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Ufficio.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Ufficio contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Corte dei conti europea e l'Olaf a svolgere i controlli e le verifiche conformemente alle rispettive competenze.
5. Il comitato del bilancio adotta una strategia antifrode, che sia proporzionata ai rischi di frode, tenuto conto del rapporto costi/benefici delle misure da attuare.

123) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 144*

Tasse e tariffe e termine di pagamento

1. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall'Ufficio diverso da quelli di cui all'allegato I, nonché l'importo da applicare per il Bollettino dei marchi dell'Unione europea, la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e qualsiasi altra pubblicazione dell'Ufficio. Gli importi di ogni diritto sono stabiliti in euro e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Essi non superano l'importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall'Ufficio.
2. Le tasse e i diritti il cui termine di pagamento non è specificato nel presente regolamento sono versati alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.
Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può stabilire quali dei servizi di cui al primo comma non devono dipendere dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o diritti.»;

124) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 144 bis*

Pagamento di tasse e diritti

1. Le tasse e i diritti dovuti all'Ufficio sono pagati mediante versamento o bonifico su un conto bancario intestato all'Ufficio.
Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può decidere quali metodi di pagamento specifici diversi da quelli di cui al primo comma possono essere utilizzati, in particolare mediante deposito su conti correnti detenuti presso l'Ufficio.
Le decisioni adottate a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
Tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati con qualsiasi altro metodo di pagamento a norma del secondo comma, sono effettuati in euro.
2. In occasione di ogni pagamento è indicato il nome della persona che lo effettua e sono fornite le informazioni necessarie per consentire all'Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento. Sono fornite in particolare le seguenti informazioni:
 - a) quando viene pagata la tassa di deposito, la causale del pagamento, ossia "tassa di deposito";
 - b) quando viene pagata la tassa di opposizione, il numero di fascicolo della domanda e il nome del richiedente del marchio Ue contro il quale viene proposta opposizione e la causale del pagamento, ossia "tassa di opposizione";
 - c) quando vengono pagate la tassa di decadenza e la tassa di nullità, il numero di registrazione e il nome del titolare del marchio Ue nei confronti del quale è diretta la domanda e la causale del pagamento, ossia "tassa di decadenza" o "tassa di nullità".
3. Quando la causale del pagamento di cui al paragrafo 2 non è immediatamente identificabile, l'Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Se la persona non ottempera all'invito in tempo utile il pagamento si considera non avvenuto. L'importo già versato deve essere rimborsato.

Comercio estero

*Articolo 144 ter***Data alla quale si considera effettuato il pagamento**

1. Nei casi di cui all'articolo 144bis, paragrafo 1, primo comma, la data alla quale si considera effettuato il pagamento all'Ufficio è la data alla quale l'importo del versamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.
2. Quando si possono usare i mezzi di pagamento di cui all'articolo 144bis, paragrafo 1, primo comma, il direttore esecutivo fissa la data alla quale i predetti pagamenti sono da considerarsi effettuati.
3. Qualora, a norma dei paragrafi 1 e 2, il pagamento della tassa non si consideri effettuato sino a dopo la scadenza del termine previsto a tale effetto, detto periodo si considera rispettato se viene fornita prova all'Ufficio che le persone che hanno effettuato il pagamento in uno Stato membro, entro il periodo di scadenza del pagamento stesso, abbiano debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare, e abbiano pagato una sovrattassa pari al 10% dell'importo della tassa o delle tasse in questione, per un importo non superiore a 200 euro. La sovrattassa di cui sopra non è dovuta se il relativo ordine all'istituto bancario è stato dato almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.
4. L'Ufficio può imporre alla persona che ha effettuato il pagamento di fornire prova della data in cui è stato dato l'ordine all'istituto bancario di cui al paragrafo 3 e, se necessario, di pagare la sovrattassa pertinente entro un termine da esso stabilito. Se l'interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la sovrattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.

*Articolo 144 quater***Pagamenti insufficienti e rimborso di importi di entità trascurabile**

1. In linea di massima, il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene, l'importo già versato è restituito non appena scaduto il termine di pagamento.
2. Se tuttavia il tempo residuo fino alla scadenza del termine lo consente, l'Ufficio può consentire alla persona che effettua il pagamento di versare la differenza ancora dovuta ovvero, quando tale differenza sia minima, può rinunciare in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.
3. Con l'approvazione del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può rinunciare all'azione di recupero forzato di una somma dovuta quando questa è esigua o quando il recupero è troppo incerto.
4. Quando per tasse e tariffe sia versata una somma superiore al dovuto, l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso.
Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può fissare l'importo al di sotto del quale una somma eccessiva pagata per coprire una tassa o una tariffa non viene rimborsata.
Le decisioni adottate a norma del secondo comma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.»;

125) all'articolo 145, le parole «i relativi regolamenti di esecuzione» sono sostituite dalle parole «gli atti adottati a norma del presente regolamento»;

126) l'articolo 147 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:
«L'Ufficio informa il richiedente della domanda internazionale in merito alla data in cui i documenti che costituiscono la domanda internazionale sono pervenuti all'Ufficio.»;
- b) i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
 - «3. Quando la domanda internazionale è presentata in una lingua diversa da una delle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi e di qualunque altro elemento testuale facente parte della domanda internazionale nella lingua nella quale la domanda internazionale deve essere presentata all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2. Se la domanda non è accompagnata da tale traduzione, il richiedente autorizza l'Ufficio a includere tale traduzione nella domanda internazionale. Se la traduzione non è stata effettuata nel corso della procedura di registrazione della domanda di marchio Ue sulla quale si basa la domanda internazionale, l'Ufficio adotta immediatamente le misure necessarie per fornire tale traduzione.
 4. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Se la registrazione internazionale deve basarsi su un marchio Ue una volta che questo è registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio Ue. La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescrit-

Commercio estero

ta. Se la tassa non è stata pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. In caso di deposito elettronico, l'Ufficio può autorizzare l'Ufficio internazionale a riscuotere la tassa a suo nome.

5. Quando l'esame della domanda internazionale rileva una delle seguenti irregolarità, l'Ufficio invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine fissato dall'Ufficio:

- a) il deposito della domanda internazionale non è stato effettuato utilizzando il modulo di cui al paragrafo 1 e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tale modulo;
- b) l'elenco dei prodotti e servizi che figurano nella domanda internazionale non è compreso nell'elenco dei prodotti e servizi che appaiono nella domanda di base di marchio Ue o nel marchio Ue di base;
- c) il marchio che è oggetto della domanda internazionale non è identico al marchio così come esso appare nella domanda di marchio Ue di base o nel marchio Ue di base;
- d) le indicazioni della domanda internazionale relative al marchio diverse da una clausola di non responsabilità o da una rivendicazione di colore non appaiono nella domanda di marchio Ue di base o nel marchio Ue di base;
- e) quando il colore è rivendicato nella domanda internazionale quale elemento distintivo del marchio, la domanda di marchio Ue di base o il marchio Ue di base non ha lo stesso o gli stessi colori; o
- f) in funzione delle indicazioni contenute nel modulo internazionale, il richiedente non è abilitato a depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), del protocollo di Madrid.

6. Quando il richiedente non ha provveduto ad autorizzare l'Ufficio ad inserire una traduzione conformemente al paragrafo 3, o quando non appare chiaramente su quale elenco di prodotti e di servizi si deve fondare la domanda internazionale, l'Ufficio invita il richiedente a fornire le indicazioni richieste entro un termine fissato dall'Ufficio.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 5 non sono sanate o se le indicazioni richieste dal paragrafo 6 non sono fornite entro la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio rifiuta d'inviare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.

8. L'Ufficio invia la domanda internazionale all'Ufficio internazionale unitamente alla certificazione prevista all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Madrid dal momento in cui la domanda internazionale risulta conforme alle disposizioni del presente articolo, dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo e dell'articolo 146 del presente regolamento.

9. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica il modulo esatto, compresi i suoi elementi, da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale ai sensi del paragrafo 1. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2»;

127) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 148 bis*

Notifica della nullità della domanda di base o della registrazione

1. Entro un termine di cinque anni dalla data della registrazione internazionale, l'Ufficio informa l'Ufficio internazionale di ogni fatto e decisione che incide sulla validità della domanda di marchio Ue o della registrazione del marchio Ue sulla quale era basata la registrazione internazionale.
2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i singoli fatti e decisioni soggetti a obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo di Madrid, nonché il riferimento temporale di tali notifiche. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

128) l'articolo 149 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 149*

Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

1. La domanda di estensione territoriale effettuata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell'Ufficio. La domanda è presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell'articolo 147 del presente regolamento. Essa include indicazioni per dimostrare il diritto a formulare una designazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto ii), e dell'articolo 3ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid. L'Ufficio informa il richiedente che domanda l'estensione territoriale della data in cui aveva ricevuto la domanda di estensione territoriale.
2. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano i requisiti dettagliati per quanto riguarda la domanda di estensione territoriale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.

Commercio estero

3. Qualora la domanda di estensione territoriale effettuata successivamente alla registrazione internazionale non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 e all'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 2, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità rilevate entro un termine da esso stabilito. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, quest'ultimo rifiuta di inviare all'Ufficio internazionale la domanda. L'Ufficio non rifiuta di trasmettere la domanda all'Ufficio internazionale prima che il richiedente abbia avuto la possibilità di sanare le eventuali irregolarità individuate nella richiesta.
4. L'Ufficio invia all'Ufficio internazionale la domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale non appena i requisiti di cui al paragrafo 3 sono rispettati.»;

129) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 153*

Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

1. A norma dell'articolo 34, il richiedente di una registrazione internazionale che designa l'Unione può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.
2. La documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, come specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 34, paragrafo 5, è presentata entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio. A tale riguardo, si applica l'articolo 34, paragrafo 6.
3. Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto ad essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.
4. Quando l'Ufficio ritiene che la rivendicazione di preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non sia conforme all'articolo 34 o non soddisfi gli altri requisiti previsti nel presente articolo, invita il richiedente a sanare le irregolarità. Se i requisiti di cui alla prima frase non sono soddisfatti entro il termine specificato dall'Ufficio, il diritto di preesistenza collegato a tale registrazione internazionale è perduto. Se le irregolarità riguardano solo alcuni dei prodotti e servizi, il diritto di preesistenza è perduto solo per i prodotti e i servizi interessati.
5. L'Ufficio informa l'Ufficio internazionale in merito a qualunque dichiarazione di perdita del diritto di preesistenza di cui al paragrafo 4. Informa inoltre l'Ufficio internazionale in merito a qualunque ritiro o restrizione della rivendicazione di preesistenza.
6. Si applica l'articolo 34, paragrafo 4, a meno a che il diritto di preesistenza non sia considerato perduto conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.»;

130) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 153 bis*

Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

1. A norma dell'articolo 35, il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione può, alla data di pubblicazione dell'efficacia di siffatta registrazione a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, rivendicare dinanzi all'Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro.
2. Se la preesistenza viene rivendicata prima della data di cui al paragrafo 1, la domanda di rivendicazione della preesistenza si considera ricevuta dall'Ufficio a tale data.
3. La rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 35 e contiene informazioni atte a consentirne l'esame sulla base di tali requisiti.
4. Se i requisiti relativi alla rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 3 e specificati nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 non sono soddisfatti, l'Ufficio invita il titolare della registrazione internazionale a sanare le irregolarità. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.
5. In caso di accettazione, di ritiro o di cancellazione di una domanda di rivendicazione della preesistenza da parte dell'Ufficio, quest'ultimo informa l'Ufficio internazionale in tal senso.
6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni dettagliate da

Commercio estero

notificare ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

131) l'articolo 154 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 154*

Designazione dei prodotti e dei servizi e esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette a esame quanto alla conformità con l'articolo 28, paragrafi da 2 a 4, e agli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio Ue.
2. Se una registrazione internazionale che designa l'Unione non è considerata ammissibile per la protezione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 o dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento, della totalità o di parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata registrata dall'Ufficio internazionale, l'Ufficio invia d'ufficio all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.
3. Quando il titolare di una registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, la notifica, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, contiene un invito a designare un rappresentante ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1.
4. La notifica di un rifiuto provvisorio indica i motivi sui quali si basa tale rifiuto e fissa un termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può presentare le sue osservazioni ed eventualmente procede alla designazione di un rappresentante. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio emette il rifiuto provvisorio.
5. Se l'Ufficio rileva che la domanda internazionale che designa l'Unione non contiene l'indicazione di una seconda lingua ai sensi dell'articolo 161ter del presente regolamento, invia d'ufficio una notifica di rifiuto provvisorio all'Ufficio internazionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid.
6. Se il titolare di una registrazione internazionale non elimina gli impedimenti alla protezione entro i termini o, a seconda dei casi, se non designa un rappresentante o non indica una seconda lingua, l'Ufficio rifiuta la protezione della totalità o di parte dei prodotti e servizi per i quali la registrazione internazionale è registrata. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio Ue. La decisione è soggetta ad appello ai sensi degli articoli da 58 a 65.
7. Qualora, dall'inizio del periodo di opposizione di cui all'articolo 156, paragrafo 2, l'Ufficio non abbia inviato d'ufficio una notifica di rifiuto provvisoria ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, esso invia una dichiarazione all'Ufficio internazionale precisando che l'esame relativo ai motivi assoluti di rifiuto, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento, è stato completato ma che la registrazione internazionale rimane soggetta ad opposizioni o ad osservazioni di terzi. Tale dichiarazione provvisoria fa salvo il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame di motivi assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima del rilascio della dichiarazione finale di concessione di protezione.
8. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica del rifiuto provvisorio d'ufficio di protezione che deve essere trasmessa all'Ufficio internazionale e nelle comunicazioni definitive che devono essere trasmesse all'Ufficio internazionale relativamente alla concessione definitiva o al rifiuto di protezione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

132) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 154 bis*

Marchi collettivi e marchi di certificazione

1. Quando la registrazione internazionale è basata su una domanda di base o su una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, a un marchio di certificazione o a un marchio di garanzia, la registrazione internazionale che designa l'Unione è trattata, a seconda dei casi, come un marchio collettivo Ue o come marchio di certificazione Ue.
2. Il titolare della registrazione internazionale presenta il regolamento che disciplina l'utilizzo del marchio, come previsto all'articolo 67 e all'articolo 74ter, direttamente all'Ufficio entro due mesi dal giorno in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 163bis per specificare la procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base riguardante un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia.»;

Commercio estero

133) l'articolo 155 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, è aggiunta la clausola seguente:
«a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica.»;
- b) al paragrafo 2, è aggiunta la clausola seguente:
«a condizione che una richiesta relativa a una relazione di ricerca ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, sia rivolta all'Ufficio entro un mese dalla data di notifica e che la tassa di ricerca venga versata entro lo stesso termine.»;
- c) al paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente:
«Ciò ha luogo indipendentemente dal fatto che il titolare della registrazione internazionale abbia chiesto o meno di ricevere la relazione di ricerca Ue, salvo che il titolare di una registrazione o domanda anteriore chieda di non ricevere la notifica.»;

134) l'articolo 156 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'atto di opposizione è depositato entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1. Tale atto si considera depositato correttamente soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.»;
- b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 163bis per specificare la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale.»;

135) all'articolo 158, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Se, ai sensi dell'articolo 57 o dell'articolo 100 del presente regolamento e del presente articolo, gli effetti di una registrazione internazionale che designa l'Unione sono stati dichiarati nulli con decisione definitiva, l'Ufficio ne dà notifica all'Ufficio internazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del protocollo di Madrid.

4. La Commissione adotta atti d' esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella notifica da trasmettere all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

136) sono aggiunti gli articoli seguenti:

«*Articolo 158 bis*

Effetti giuridici della registrazione del trasferimento

L'iscrizione nel registro internazionale di una modifica della titolarità della registrazione internazionale ha lo stesso effetto dell'iscrizione di un trasferimento nel registro ai sensi dell'articolo 17.

«*Articolo 158 ter*

Effetti giuridici della registrazione di licenze e di altri diritti

L'iscrizione nel registro internazionale di una licenza o di una restrizione del diritto del titolare di disporre di una registrazione internazionale ha lo stesso effetto della registrazione di un diritto reale, di un'esecuzione forzata o di una procedura d'insolvenza o di una licenza nel registro ai sensi rispettivamente degli articoli 19, 20, 21 e 22.

«*Articolo 158 quater*

Esame delle domande di registrazione di trasferimenti, di licenze o di restrizioni del diritto di disporre del titolare

L'Ufficio trasmette all'Ufficio internazionale le richieste di registrazione di una modifica della titolarità, di licenza o di restrizione del diritto di disporre del titolare, di modifica o di cancellazione di una licenza o di soppressione della restrizione del diritto di disporre del titolare depositate presso l'Ufficio se accompagnate da prove adeguate del trasferimento, della licenza, della restrizione del diritto di disporre o da prova che la licenza è venuta meno o che è stata modificata o che la restrizione del diritto di disporre è stata soppressa.»;

Commercio estero

137) l'articolo 159 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid se alla data dell'istanza di trasformazione era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid. Si applicano gli articoli 112, 113 e 114 del presente regolamento.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di marchio nazionale o la designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid risultante dalla trasformazione della designazione dell'Unione operata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membro interessato, della data di registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure della data di estensione all'Unione ai sensi dell'articolo 3ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, se quest'ultima è intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero della data di priorità di tale registrazione e, se del caso, della preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 153 del presente regolamento.»;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una domanda di marchio nazionale contiene le informazioni e le indicazioni di cui all'articolo 113, paragrafo 1.

5. Se la trasformazione è richiesta a norma del presente articolo e dell'articolo 112, paragrafo 5, del presente regolamento, in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione internazionale, l'istanza di cui al paragrafo 4 del presente articolo contiene un'indicazione in tal senso, nonché la data alla quale la protezione è scaduta. Il periodo di tre mesi previsto all'articolo 112, paragrafo 5, del presente regolamento, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno in cui il rinnovo può ancora essere effettuato secondo l'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo di Madrid.

6. L'articolo 113, paragrafi 3 e 5, si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, *mutatis mutandis*.

7. L'istanza di trasformazione di una registrazione internazionale che designa l'Unione in una designazione di uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid contiene le informazioni e le indicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5.

8. L'articolo 113, paragrafo 3, si applica all'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, *mutatis mutandis*. L'Ufficio rigetta altresì l'istanza di trasformazione quando le condizioni per procedere alla designazione dello Stato membro che è parte contraente del protocollo di Madrid o dell'intesa di Madrid non erano soddisfatte né alla data della designazione dell'Unione né alla data di ricevimento dell'istanza di trasformazione ovvero, conformemente all'articolo 113, paragrafo 1, ultima frase, alla data in cui si considera che tale richiesta sia stata ricevuta dall'Ufficio.

9. Se l'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 7 è conforme ai requisiti del presente regolamento e alle norme adottate in conformità a esso, l'Ufficio trasmette l'istanza senza indugio all'Ufficio internazionale. L'Ufficio comunica al titolare della registrazione internazionale la data di trasmissione.

10. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:

a) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nelle istanze di trasformazione di cui ai paragrafi 4 e 7;

b) le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione delle istanze di trasformazione a norma del paragrafo 3.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

138) all'articolo 161, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Per essere considerata una trasformazione di una registrazione internazionale che è stata cancellata su richiesta dell'ufficio di origine dall'Ufficio internazionale, ai sensi dell'articolo 9quinquies del protocollo di Madrid, una domanda di marchio Ue contiene un'indicazione a tal fine. Tale menzione è effettuata al momento della presentazione dell'istanza.

4. Quando, nel corso dell'esame effettuato ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio constata che la domanda non è stata presentata entro i tre mesi successivi alla data di cancellazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale, ovvero che i prodotti e i servizi per cui il marchio Ue deve essere registrato non sono contenuti nell'elenco dei prodotti e servizi per cui la registrazione internazionale per l'Unione è stata registrata, l'Ufficio invita il richiedente a sanare le irregolarità.

5. Se le irregolarità di cui al paragrafo 4 non sono sanate entro il termine stabilito dall'Ufficio, il diritto alla data della registrazione internazionale o alla data dell'estensione territoriale, ed eventualmente alla data della priorità della registrazione internazionale, è perduto.

Commercio estero

6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nell'istanza di trasformazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 163, paragrafo 2.»;

139) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 161 bis*

Comunicazione con l'Ufficio internazionale

La comunicazione con l'Ufficio internazionale si effettua secondo modalità e formati concordati tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio, di preferenza per via elettronica. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili in forma elettronica.

Articolo 161 ter

Regime linguistico

Al fine dell'applicazione del presente regolamento e delle norme adottate in conformità a esso alle registrazioni internazionali che designano l'Unione, la lingua nella quale è stato effettuato il deposito della domanda internazionale è la lingua della procedura ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 4, e la seconda lingua indicata nella domanda internazionale è la seconda lingua ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 3.»;

140) l'articolo 162 è soppresso;

141) l'articolo 163 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 163*

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato per le questioni relative alle norme di esecuzione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011.

142) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 163 bis*

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 42bis, all'articolo 43, paragrafo 3, agli articoli 57bis, 65bis, all'articolo 77, paragrafo 4, all'articolo 78, paragrafo 6, all'articolo 79, paragrafo 5, all'articolo 79ter, paragrafo 2, all'articolo 79quater, paragrafo 5, all'articolo 80, paragrafo 3, all'articolo 82bis, paragrafo 3, agli articoli 93bis, o 136ter, all'articolo 154bis, paragrafo 3 e all'articolo 156, paragrafo 4 è conferita alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 23 marzo 2016. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni con esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.
3. La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 42bis, dell'articolo 43, paragrafo 3, degli articoli 57bis, 65bis, dell'articolo 77, paragrafo 4, dell'articolo 78, paragrafo 6, dell'articolo 79, paragrafo 5, dell'articolo 79ter, paragrafo 2, dell'articolo 79quater, paragrafo 5, dell'articolo 80, paragrafo 3, dell'articolo 82bis, paragrafo 3, degli articoli 93bis e 136ter, dell'articolo 154bis, paragrafo 3 e dell'articolo 156, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

143) l'articolo 164 è soppresso;

Commercio estero

144) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 165 bis*

Valutazione e riesame

1. Entro il 24 marzo 2021, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento.
2. La valutazione esamina il quadro giuridico in materia di cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, prestando particolare attenzione al meccanismo di finanziamento di cui all'articolo 123quater. La valutazione esamina inoltre l'impatto, l'efficacia e l'efficienza dell'Ufficio e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Ufficio, e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica.
3. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, accompagnata dalle sue conclusioni tratte sulla base di tale relazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
4. Una valutazione su due comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Ufficio, tenendo conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti.»;

145) è inserito l'allegato riportato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (Ce) n. 2868/95 è così modificato:

- 1) alla regola 1, il paragrafo 3 è soppresso;
- 2) la regola 2 è soppressa;
- 3) la regola 4 è soppressa;
- 4) la regola 5 è soppressa;
- 5) la regola 5bis è soppressa;
- 6) alla regola 9, il paragrafo 3 è così modificato:
 - a) alla lettera a), le parole «regole 1, 2 e 3» sono sostituite dalle parole «regole 1 e 3 e articolo 28 del regolamento»;
 - b) alla lettera b), il riferimento alla «regola 4, lettera b)» è sostituito da un riferimento all'«articolo 26, paragrafo 2, del regolamento»;
- 7) alla regola 11, il paragrafo 2 è soppresso;
- 8) alla regola 12, la lettera k) è soppressa;
- 9) il titolo IV è soppresso;
- 10) alla regola 112, nel paragrafo 2 le parole «nella Comunità» sono sostituite da «nello Spazio economico europeo»;
- 11) alla regola 71, nel paragrafo 1 le parole «nella Comunità» sono sostituite da «nello Spazio economico europeo»;
- 12) alla regola 76, il paragrafo 2 è soppresso;
- 13) la regola 78 è così modificata:
 - a) al paragrafo 2, nella lettera c) le parole «nella Comunità» sono sostituite da «nello Spazio economico europeo»;
 - b) al paragrafo 2, lettera b), e ai paragrafi 3 e 5 le parole «Stato membro» e «Stati membri» sono sostituite, rispettivamente, da «Stato membro dello Spazio economico europeo» e «Stati membri dello Spazio economico europeo»;
- 14) la regola 84 è soppressa;
- 15) la regola 87 è soppressa;
- 16) nel titolo XI, la parte K è soppressa
- 17) alla regola 112, il paragrafo 2 è soppresso.



Commercio estero

Articolo 3

Il regolamento (Ce) n. 2869/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (Ce) n. 207/2009 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 23 marzo 2016.

I seguenti punti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017:

punti 8), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 26) per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), e il paragrafo 3 dell'articolo 26 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punti 29) e 30), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 30 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 31), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 33 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 32), per quanto riguarda i paragrafi 1bis, 4 e 6 dell'articolo 34 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punti 33), 34) e 35), per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 37 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 37), per quanto riguarda la seconda frase del paragrafo 1 e i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 43), per quanto riguarda i paragrafi 2, 3, 4bis e 8 dell'articolo 44 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 46), per quanto riguarda il paragrafo 5, terza frase, dell'articolo 48 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 47), per quanto riguarda il primo comma del paragrafo 1 e i paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 48bis del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 48), per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 49 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 49), per quanto riguarda i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 50 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punti 61), 62), 63) e 64), per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 67 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 67), eccetto il paragrafo 3 dell'articolo 74ter del regolamento (Ce) n. 207/2009; punti 68) e 71), per quanto riguarda i paragrafi 3 e 5 dell'articolo 78 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 72), per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 79 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 73), eccetto il paragrafo 2 dell'articolo 79ter del regolamento (Ce) n. 207/2009, e il paragrafo 5 dell'articolo 79quater del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 74), per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 80 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 75), per quanto riguarda il paragrafo 2 dell'articolo 82 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 76), per quanto riguarda i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 82bis del regolamento (Ce) n. 207/2009; punti 77), 78), per quanto riguarda i paragrafi 1, 6 e 7 dell'articolo 85 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 80), per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera m), e il paragrafo 3, lettera y), dell'articolo 87 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 84), per quanto riguarda i paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 89 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 97), eccetto il paragrafo 6 dell'articolo 113 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punti 98), 102), per quanto riguarda i paragrafi 5, 5bis, 6, 8 e 9, dell'articolo 119 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punti 103), 108), per quanto riguarda l'articolo 128, paragrafo 4, lettera o), del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 111), per quanto riguarda la terza frase del paragrafo 2 dell'articolo 132 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punti 113), 125) 126), per quanto riguarda i paragrafi 1 e da 3 a 8 dell'articolo 147 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 127), per quanto riguarda il paragrafo 1 dell'articolo 148bis del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 128), per quanto riguarda i paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 149 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 129), per quanto riguarda l'articolo 153 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 130), per quanto riguarda i paragrafi da 1 a 5 dell'articolo 153bis del regolamento (Ce) n. 207/2009; punti 132), 135), per quanto riguarda il paragrafo 3 dell'articolo 158 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punti 136), 137), per quanto riguarda i paragrafi da 4 a 9 dell'articolo 159 del regolamento (Ce) n. 207/2009; punto 138), per quanto riguarda i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 161 del regolamento (Ce) n. 207/2009; e punto 139).

Il punto 108) dell'articolo 1 del presente regolamento, per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 128, paragrafo 4, lettera n), si applica a decorrere dalla data in cui entra in vigore la decisione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 207/2009 o 12 mesi successivi alla data di cui al secondo comma del presente articolo, a seconda di quale dei due termini sia anteriore. Fino a tale data, i poteri di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (Ce) n. 207/2009, sono esercitati dal direttore esecutivo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Commercio estero

Note

- (1) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015.
- (2) Regolamento (Ce) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (Gu L 11 del 14.1.1994, pag. 1).
- (3) Regolamento (Ce) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Gu L 78 del 24.3.2009, pag. 1).
- (4) Prima direttiva 89/104/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Gu L 40 dell'11.2.1989, pag. 1).
- (5) Direttiva 2008/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Gu L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).
- (6) Direttiva 2006/114/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (Gu L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
- (7) Regolamento (Ue) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (Ce) n. 1383/2003 del Consiglio (Gu L 181 del 29.6.2013, pag. 15).
- (8) Regolamento (Ce) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (Ce) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (Gu L 303 del 15.12.1995, pag. 1).
- (9) Regolamento (Ce) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Gu L 303 del 15.12.1995, pag. 33).
- (10) Regolamento (Ce) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Gu L 28 del 6.2.1996, pag. 11).
- (11) Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
- (12) Regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (Gu L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
- (13) Direttiva 2006/114/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (Gu L 376 del 27.12.2006, pag. 21)."
- (14) Regolamento (Ue) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (Ce) n. 1383/2003 del Consiglio (Gu L 181 del 29.6.2013, pag. 15).»;"
- (15) Direttiva (Ue) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Gu L 336 del 23.12.2015, pag. 1).»;"
- (16) Gu L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;"
- (17) Regolamento (Ce) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (Gu L 145 del 31.5.2001, pag. 43)."
- (18) Regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (Gu L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;"
- (19) Decisione (Ue, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (Gu L 72 del 17.3.2015, pag. 41)."
- (20) Decisione (Ue, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate Ue (Gu L 72, del 17.3.2015, pag. 53).»;"
- (21) Regolamento (Ce) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (Gu L 3 del 5.1.2002, pag. 1)."

Commercio estero

- (22) *Regolamento (Ue) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (Gu L 129 del 16.5.2012, pag. 1)."*
- (23) *Direttiva 2012/28/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5)."*
- (24) *Regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 (Gu L 298 del 26.10.2012, pag. 1)."*
- (25) *Regolamento delegato (Ue) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (Ue, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (Gu L 362 del 31.12.2012, pag. 1).»;"*
- (26) *Regolamento (Ue, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) e che abroga il regolamento (Ce) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (Gu L 248 del 18.9.2013, pag. 1)."*
- (27) *Regolamento (Euratom, Ce) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (Gu L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»;"*
- (28) *Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"*

Allegato I

È aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO I

IMPORTO DELLE TASSE

A. Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del presente regolamento sono le seguenti (in euro):

1. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale Ue (articolo 26, paragrafo 2):
euro 1.000
2. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale Ue per via elettronica (articolo 26, paragrafo 2):
euro 850
3. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio individuale Ue (articolo 26, paragrafo 2):
euro 50
4. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale Ue (articolo 26, paragrafo 2):
euro 150
5. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo Ue o di un marchio di certificazione Ue (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74bis, paragrafo 3):
euro 1.800

Commercio estero

6. Tassa di base per il deposito della domanda relativa a un marchio collettivo Ue o di un marchio di certificazione Ue per via elettronica (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74bis, paragrafo 3):
euro 1.500
7. Tassa per la seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo Ue o a un marchio di certificazione Ue: (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74bis, paragrafo 3):
euro 50
8. Tassa per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo Ue o a un marchio di certificazione Ue (articolo 26, paragrafo 2, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74bis, paragrafo 3):
euro 150
9. Tassa di ricerca relativa a una domanda di marchio Ue (articolo 38, paragrafo 2) o a una registrazione internazionale che designa l'Unione (articolo 38, paragrafo 2, e articolo 155, paragrafo 2): 12 euro moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale di cui all'articolo 38, paragrafo 2; tale importo e le successive modifiche sono pubblicati dall'Ufficio nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
10. Tassa di opposizione (articolo 41, paragrafo 3):
euro 320
11. Tassa di base per il rinnovo di un marchio individuale Ue (articolo 47, paragrafo 3):
euro 1.000
12. Tassa di base per il rinnovo di un marchio individuale Ue per via elettronica (articolo 47, paragrafo 3):
euro 850
13. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio individuale Ue (articolo 47, paragrafo 3):
euro 50
14. Tassa per il rinnovo di ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio individuale Ue (articolo 47, paragrafo 3):
euro 150
15. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo Ue o di un marchio di certificazione Ue (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74bis, paragrafo 3):
euro 1.800
16. Tassa di base per il rinnovo di un marchio collettivo Ue o di un marchio di certificazione Ue per via elettronica (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74bis, paragrafo 3):
euro 1.500
17. Tassa per il rinnovo della seconda classe di prodotti e servizi relativa a un marchio collettivo Ue o a un marchio di certificazione Ue (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74bis, paragrafo 3):
50 euro
18. Tassa per il rinnovo di ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda relativa a un marchio collettivo Ue o a un marchio di certificazione Ue (articolo 47, paragrafo 3, e articolo 66, paragrafo 3, o articolo 74bis, paragrafo 3):
euro 150
19. Soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardiva della domanda di rinnovo (articolo 47, paragrafo 3): 25% della tassa di rinnovo pagata in ritardo, ma senza superare complessivamente *euro 1.500*
20. Tassa per la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità (articolo 56, paragrafo 2):
euro 630
21. Tassa di ricorso (articolo 60, paragrafo 1):
euro 720

Commercio estero

22. Tassa per la domanda di restituito in integrum (articolo 81, paragrafo 3):
euro 200
23. Tassa per la domanda di trasformazione di una domanda di marchio Ue o di un marchio Ue (articolo 113, paragrafo 1, anche in combinato disposto con l'articolo 159, paragrafo 1):
- in una domanda di marchio nazionale;
 - in una designazione di uno Stato membro in virtù del protocollo di Madrid.
euro 200
24. Tassa di prosecuzione del procedimento (articolo 82, paragrafo 1):
euro 400
25. Tassa per la dichiarazione di divisione di un marchio Ue registrato (articolo 49, paragrafo 4) o di una domanda di marchio Ue (articolo 44, paragrafo 4):
euro 250
26. Tassa per la domanda di registrazione di una licenza o di un altro diritto su un marchio Ue registrato [prima del 1o ottobre 2017, regola 33, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 22bis, paragrafo 2] o su una domanda di marchio Ue [prima del 1o ottobre 2017, regola 33, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 22bis, paragrafo 2]:
- concessione di una licenza;
 - trasferimento di una licenza;
 - costituzione di un diritto reale;
 - trasferimento di un diritto reale;
 - esecuzione forzata.
- euro 200* per registrazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente *euro 1.000*
27. Tassa di cancellazione della registrazione di una licenza o di altri diritti [prima del 1o ottobre 2017, regola 35, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 24bis, paragrafo 3]: *euro 200* per cancellazione ma, in caso di presentazione di più richieste in una stessa domanda o allo stesso tempo, senza superare complessivamente *euro 1.000*
28. Tassa per la modifica di un marchio Ue registrato (articolo 48, paragrafo 4):
euro 200
29. Tassa per il rilascio di una copia della domanda di marchio Ue (articolo 88, paragrafo 7), di una copia del certificato di registrazione (articolo 45, paragrafo 2) o di un estratto del registro (articolo 87, paragrafo 7):
- estratto o copia non autentici:
euro 10
 - estratto o copia autentici:
euro 30
30. Tassa di consultazione del fascicolo (articolo 88, paragrafo 6):
euro 30
31. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 88, paragrafo 7):
- copia non autentica:
euro 10
 - copia autentica:
euro 30
- Supplemento per pagina, se in numero superiore a 10:
euro 1

Commercio estero

32. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute nel fascicolo (articolo 88, paragrafo 9):

euro 10

33. Tassa per il riesame della determinazione delle spese procedurali da rimborsare [prima del 1o ottobre 2017, regola 94, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 85, paragrafo 7]:

euro 100

34. Tassa per il deposito di una domanda internazionale all'Ufficio [prima del 1o ottobre 2017, regola 147, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 2868/95 e, successivamente, articolo 147, paragrafo 4]:

euro 300

B. Tasse da pagare all'Ufficio internazionale

I. Tassa individuale per una registrazione internazionale che designa l'Unione

1. Coloro che richiedono una registrazione internazionale che designa l'Unione sono tenuti a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
2. Il titolare di una registrazione internazionale che deposita una domanda di estensione territoriale che designa l'Unione presentata successivamente alla registrazione internazionale è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
3. L'importo della tassa di cui al punto B.I.1 o al punto B.I.2 è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore generale dell'Ompi in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'accordo e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:
 - a) per un marchio individuale: 820 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 euro per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;
 - b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1.400 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 euro per ogni classe di prodotti e servizi oltre alla seconda.

II. Tassa individuale per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l'Unione.

1. Il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione è tenuto a pagare all'Ufficio internazionale, quale parte delle tasse per il rinnovo della registrazione internazionale, una tassa individuale per la designazione dell'Unione conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del protocollo di Madrid.
2. L'importo della tassa di cui al punto B.II.1 del presente punto è l'equivalente in franchi svizzeri, come stabilito dal direttore generale dell'Ompi in applicazione della regola 35, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune all'intesa e al protocollo di Madrid, dei seguenti importi:
 - a) per un marchio individuale: 820 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 euro per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda;
 - b) per un marchio collettivo o un marchio di certificazione: 1.400 euro più, ove applicabile, 50 euro per la seconda classe di prodotti e servizi e 150 euro per ogni classe di prodotti e servizi contenuti nella registrazione internazionale oltre alla seconda.»

Allegato II

TAVOLA DI CONCORDANZA

<i>Regolamento (Ce) n. 2869/95</i>	<i>Regolamento (Ce) n. 207/2009</i>
Articolo 1	—
Articolo 2	Allegato - I, parte A, punti da 1 a 34
Articolo 3	Articolo 144, paragrafo 1
Articolo 4	Articolo 144, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 144 bis, paragrafo 1, primo comma
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 144 bis, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 144 bis, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 6	Articolo 144 bis, paragrafo 1, ultimo comma
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 144 bis, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 144 bis, paragrafo 3
Articolo 8	Articolo 144 ter
Articolo 9	Articolo 144 quater, paragrafo 1 e 2
Articolo 10	Articolo 144 quater, paragrafo 4
Articolo 11	Allegato - I, parte B, I, punti da 1 a 3
Articolo 12	Allegato - I, parte B, II, punti da 1 a 2
Articolo 13	—
Articolo 14	—
Articolo 15	—



CONTRATTI E LAVORO



APRIRE UN'ATTIVITÀ



SUPPORTO
FISCALE E LEGALE



FORMAZIONE



BANDI, CREDITO
E FINANZIAMENTI

UNIONE
CONFCOMMERCIO.
MOLTO DA SCOPRIRE,
MOLTO DA FARE,
INSIEME A TE.




IMPRESA E PERSONA



IMPRESA E ISTITUZIONI



Unione
CONFCOMMERCIO
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



Indice

STUDI

- Le determinanti della produttività Pag. 169

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia Pag. 175
- Indice delle vendite al dettaglio Pag. 176

Studi


Le determinanti della produttività

Il 2015 ha finalmente segnato un punto di svolta nella lunga recessione che il Paese ha attraversato dal 2007 al 2014, ma gli elementi di squilibrio strutturale della nostra economia permangono (distorsione nel processo di allocazione del risparmio, debito pubblico, illegalità, burocrazia, insufficiente dotazione di infrastrutture e di conoscenze), ostacolando il ritorno su un sentiero di crescita robusta e duratura. ▼

L'aspetto in assoluto più preoccupante è la dinamica degli investimenti, tema sul quale il l'ultimo rapporto congiunturale di Ref Ricerche srl si esprime in questi termini: "La componente più depressa sono gli investimenti, portatisi a livelli così bassi da risultare insufficienti per compensare il deterioramento dello stock di capitale esistente legato all'obsolescenza fisica e tecnologica. Lo stock di capitale fisico è in contrazione, e con esso il prodotto potenziale dell'economia. A ciò contribuisce anche la caduta drammatica registrata dagli investimenti pubblici e il costante deterioramento della dotazione infrastrutturale del paese.

In mancanza di un rapido rinnovo della dotazione di capitale anche la produttività non può che risentirne. La nostra economia ha continuato a cumulare un gap sfavorevole di produttività rispetto ai principali partner, con riflessi sfavorevoli sulla posizione competitiva anche in una fase di sostanziale moderazione salariale come quella in corso.

Il quadro è quindi quello di un sistema ancora frenato da numerosi fattori di squilibrio e che registra tassi di crescita della domanda relativamente contenuti anche in presenza di impulsi esogeni significativi, come quelli derivanti dalla caduta del prezzo del petrolio" (Congiuntura Ref, gennaio 2016, pag. 31).



Fonte: Istat Contabilità Nazionale

L'accumulazione del capitale procede dal 2000 al 2007 con una crescita ininterrotta degli investimenti, che passano da 317 a 369 miliardi di euro, mentre nei sei anni successivi la dinamica cambia radicalmente, segnata da una forte decelerazione di questa essenziale componente della domanda aggregata, che nel 2013 si attesta al livello di 266 miliardi di euro, - 27,8% rispetto al valore del 2007.

La fine della recessione potrebbe, finalmente, determinare l'inversione di questo lungo trend negativo, aprendo la strada ad un nuovo processo di accumulazione del capitale, che ci consentirebbe di sostenere la crescita del prodotto interno lordo, agevolando il percorso di rientro del debito pubblico.

Consapevole dell'importanza che questa variabile macroeconomica riveste per le prospettive future il nostro Ufficio Studi confederale ha elaborato un modello econometrico previsionale, che lega la dinamica del valore aggiunto a quella dell'occupazione e del capitale, valutando l'impatto che istruzione, legalità, efficienza della pubblica amministrazione, dotazione di infrastrutture per l'accessibilità esercitano sulla dinamica del prodotto.

Il modello econometrico di Confcommercio

La funzione di produzione di Cobb-Douglas, largamente usata nell'analisi dello sviluppo economico, consente di prevedere la dinamica del valore aggiunto in funzione delle variabili capitale e forza lavoro e del parametro della produttività totale dei fattori.

L'equazione (1) è stata stimata per un panel di 20 regioni per il periodo 1995-2014:

$$(1) \quad Y_{i,t} = PTF_{i,t} L_{i,t}^{\alpha} K_{i,t}^{\beta}$$

dove $i=1, \dots, 20$ è l'indice delle regioni, $t=1995, \dots, 2014$ è l'indice temporale, Y è il valore aggiunto della regione i -esima al tempo t , L è l'input del lavoro (Ula), K lo stock di capitale privato e Ptf è la produttività totale dei fattori.

Si ipotizza che la produttività totale dei fattori dipenda dal grado di istruzione della popolazione (capitale umano (Cu)), dalla dotazione di infrastrutture per l'accessibilità (Acc), dalla pressione burocratica (BUR) sulle imprese e sul lavoro e dal livello di legalità:

$$(2) \quad PTF_{i,t} = \exp(A_{i,t} + \theta 1 CU_{i,t} + \theta 2 ACC_{i,t} + \theta 3 BUR_{i,t} + \theta 4 LEG_{i,t})$$

dove il parametro A incorpora gli effetti fissi regionali e temporali, quelli casuali ed il trend.

Formazione / Studi

Ipotizzando rendimenti di scala costanti dei fattori produttivi e dividendo entrambi i membri dell'equazione (2) per le unità di lavoro lo stimatore Pooled Mean Group (Pmg), proposto da Pesaran, ha misurato l'elasticità del valore aggiunto per occupato al capitale per occupato e alle determinanti della produttività totale dei fattori.

Valori di segno positivo prossimi all'unità indicano elasticità elevata e, quindi, una maggiore capacità di generare incrementi di prodotto a partire da incrementi della variabile di riferimento, mentre valori di segno negativo stanno a significare una relazione inversa tra la variabile stessa ed il valore aggiunto, come nel caso del carico burocratico e dell'illegalità, il cui aumento si riflette in una riduzione del prodotto.

Variabili	CODICE	Elasticità
Stock di capitale per ULA	K/ula	0,16
Capitale Umano	CU	0,89
Accessibilità	ACC	0,34
Burocrazia	BUR	-0,03
Legalità	LEG	-0,12

“È evidente come il capitale umano sia un driver fondamentale della produttività totale dei fattori poiché un incremento dell'1% di questo input produce un effetto positivo sul valore aggiunto dello 0,9%. Inoltre, le stime indicano come l'eccesso di burocrazia e gli alti tassi di illegalità rappresentino dei vincoli alla crescita del nostro paese” (Ufficio Studi Confcommercio, Rapporto sulle economie territoriali, marzo 2016, pagina 49).

L'elasticità negativa della legalità è più incisiva di quella del carico burocratico, poiché l'aumento dell'1% dell'indice di illegalità determina una riduzione del 0,1% del valore aggiunto, mentre lo stesso aumento riferito al carico burocratico si traduce in una flessione del prodotto più limitata, -0,03%.

CU, IL CAPITALE UMANO È STATO MISURATO DAL NUMERO MEDIO DI ANNI DI SCOLARIZZAZIONE PONDERATO CON I PUNTEGGI PISA-OCSE REALITIVI AGLI STUDENTI QUINDICENNI RESIDENTI NELLE SINGOLE REGIONI.

ACC, IL GRADO DI ACCESSIBILITÀ DELLE DIVERSE REGIONI È STATO MISURATO DALL'INDICE ISFORT, SOMMATORIA DI DUE CONTRIBUTI: QUALITÀ DEI NODI DI ACCESSO ALLA RETE DI TRASPORTO (AEROPORTI, PORTI, AUTOSTRADE, STAZIONI FERROVIARIE) E CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DEL FLUSSO DI PASSEGGERI.

BUR, IL CARICO BUROCRATICO È STATO DERIVATO DA DUE INDICATORI: LA QUOTA PERCENTUALE DI POPOLAZIONE CHE ACCEDE AGLI SPORTELLI DELLE ANAGRAFI COMUNALI E LA GIACENZA MEDIA DEI PROCEDIMENTI CIVILI NEI DISTRETTI DI CORTE DI APPELLO.

LEG, L'INDICE DI LEGALITÀ NON HA VOLUTO RAPPRESENTARE UNA MISURA DELLA SICUREZZA, CHE COMPORTA VALUTAZIONE SOGGETTIVE DEGLI UTENTI, MA HA CERCATO DI COGLIERE IN TERMINI OGGETTIVI LA CONFORMITÀ ALLE LEGGI, FORNENDO UNA MISURA DELLA DIFFUSIONE DELL'ILLEGALITÀ. L'INDICATORE UTILIZZATO È IL NUMERO DEI DELITTI DENUNCIATI DALLE FORZE DI POLIZIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DISTINGUENDO I REATI CHE COLPISCONO IN MISURA PRINCIPALE LE IMPRESE DA QUELLI CHE COLPISCONO LE FAMIGLIE.

La determinante del grado di accessibilità si rivela, infine, più importante del rapporto tra lo stock di beni capitali e la forza lavoro: una crescita dell'1% dell'indice di accessibilità genera, infatti, un incremento dell'0,34% del valore aggiunto contro un più contenuto 0,16% a seguito della stessa crescita riferita all'intensità del capitale.

Formazione / Studi

Risultati dell'applicazione del modello all'analisi regionale

Il modello econometrico di Confcommercio è stato applicato alla previsione della dinamica del valore aggiunto delle diverse regioni e macro aree del Paese, ipotizzando a livello nazionale una variazione media annua dell'0,9% per le unità di lavoro e dello 0,4% per lo stock di capitale.

In particolare si è ritenuto che nel biennio 2016-2017 il livello degli investimenti fissi lordi possa essere superiore alla quota destinata agli ammortamenti, generando accumulazione di capitale.

La variazione media annua nazionale delle due variabili è stata disaggregata per macro area e regioni sulla base del loro comportamento nel periodo 2008-2014.

Dinamica del Valore aggiunto ai prezzi base e valori concatenati 2015

AREE	Δ ULA 2015-17	Δ CAPITALE 2015-17	Δ Valore Aggiunto 2008-2014	Δ Valore Aggiunto 2015	Δ Valore Aggiunto 2016	Δ Valore Aggiunto 2017
Nord Ovest	0,9	0,6	-1,0	1,7	2,0	2,0
Nord Est	0,8	0,7	-1,0	-0,4	1,2	1,4
Centro	1,0	0,7	-1,1	0,6	1,5	1,3
Sud	1,1	-0,2	-1,8	0,0	1,5	1,4
ITALIA	0,9	0,4	-1,2	0,6	1,6	1,6
Lombardia	0,8	0,8	-0,5	2,1	2,4	2,6

Fonte: Ufficio Studi Confcommercio, Rapporto sulle Economie Territoriali, marzo 2016

In questa tabella le unità di lavoro e la dotazione di capitale sono le variabili indipendenti del modello econometrico, costituiscono le ipotesi di partenza sulla cui base si sviluppa l'applicazione per definire l'effetto sulla variabile dipendente, il valore aggiunto.

Il nostro Ufficio Studi confederale prevede, quindi, nel triennio 2015-2017 un incremento generalizzato della quantità di lavoro impiegata con limitate differenze tra le macro aree del Paese, mentre la dinamica degli investimenti non è affatto omogenea dal punto di vista territoriale, con il Sud che vedrebbe ancora una volta diminuire il suo stock e le altre aree in crescita tra lo 0,6% e lo 0,7%.

Nel 2015, primo anno del triennio, non sono ancora disponibili i dati ufficiali sul valore aggiunto per macro area e regione, ed il modello stima una crescita del prodotto dell'0,6% a livello generale, quale sintesi di andamenti differenziati all'interno del Paese: una contrazione nell'area del Nord Est, una completa stasi del Mezzogiorno ed una crescita dell'0,6% nel Centro Italia e dell'1,7% nel Nord Ovest.

All'interno di quest'ultimo ambito geografico spicca la performance della Lombardia con il suo 2,1%.

Fortunatamente nel biennio successivo la ripresa si rafforza, +1,6% nella media nazionale, e tutte le aree dell'Italia presentano andamenti di segno positivo.

In particolare si ridimensionano le distanze tra le tre macro aree di Sud, Centro e Nord Est, si conferma il passo più lungo del Nord Ovest.

Il contributo della nostra regione allo sviluppo economico generale si accentua con un risultato del 2,4% nel 2016 e del 2,6% nel 2017.

Formazione / Studi

Alla luce dei risultati dell'analisi trova conferma il carattere di eccessiva concentrazione dello sviluppo in alcune aree del Paese e, segnatamente, nell'Italia Nord Occidentale e nella nostra Regione in particolare.

In una prospettiva di lungo periodo questa tendenza, da un lato, è destinata ad accentuare gli squilibri territoriali nella dotazione di risorse per la crescita e, dall'altro lato, finisce per compromettere le possibilità di sviluppo dell'intero Paese.

Nella consapevolezza che gli ampi divari tra Nord e Sud richiedano tempo per essere ridotti in misura significativa è necessario proseguire con maggiore intensità e vigore nella processo di riforma dei servizi e di potenziamento delle infrastrutture pubbliche.

Simulazioni di impatto delle determinanti della produttività

Le azioni volte a migliorare l'efficienza della macchina amministrativa dello Stato, a contrastare l'illegalità, a migliorare le infrastrutture della mobilità e a rendere più efficace e diffusa la formazione del capitale umano non danno buoni risultati solo sul piano sociale, ma anche su quello economico, come dimostra l'esercizio di simulazione condotto sulle determinanti di produttività, ipotizzando l'effetto che una certa variazione degli indici di riferimento può esercitare sulla dinamica del prodotto interno lordo di tutta la nazione.

Riduzione dei gap strutturali di contesto (prezzi 2015)

BENEFICI	Δ PIL	Δ ASSOLUTA PIL mld euro
BUROCRAZIA -5%	0,1	1,4
ILLEGALITA' -5%	0,5	7,1
ACCESSIBILITA' +5%	1,7	24,1
CAPITALE UMANO +1%	0,9	12,7
BENEFICI COMPLESSIVI	3,2	45,3

L'input del modello è dato dal miglioramento degli indici presentati nella tabella della riduzione dei gap strutturali di contesto.

Nell'ambito del percorso di riforma della pubblica amministrazione in tutte le sue componenti si formula l'ipotesi che le azioni intraprese abbiano consentito di ridurre gli indici di illegalità e di carico burocratico nella misura del 5% e di ottenere un beneficio dell'indice di accessibilità con un incremento del 5%.

L'ultima ipotesi della simulazione concerne l'indice del capitale umano accreditato di un incremento dell'1% in considerazione della maggiore lentezza con la quale gli investimenti nella formazione producono i loro effetti sulle conoscenze e competenze della forza lavoro.

L'effetto di questo miglioramento delle determinanti di produttività sulla dinamica del valore aggiunto, misurato a prezzi costanti, è descritto nella seconda colonna in termini di variazione percentuale (Δ % Pil), nella terza colonna (Δ assoluta Pil) in termini di variazione in miliardi di euro.

Il beneficio complessivo, l'incremento del prodotto interno lordo del 3,2% pari a 45,3 miliardi di euro, è ottenuto esclusivamente con misure che modificano le determinanti della produttività e, quindi, senza alcun aumento dello stock di capitale o della forza lavoro utilizzata.

Il modello misura il rendimento dei fattori produttivi a quantità costanti degli stessi, dimostrando che la loro attitudine a generare ricavi migliora in misura considerevole quando si riducono i gap strutturali di contesto.

Formazione / Studi

Sotto questo profilo la variabile più efficace è sicuramente quella del capitale umano (elasticità 0,9), che in questo esercizio di simulazione contribuisce “solo” per il 28% (12,7 su 45,3 miliardi di euro) alla crescita in ragione della sua più contenuta performance di partenza.

L'altra variabile capace di stimolare la dinamica del valore aggiunto è quella del grado di accessibilità, che riesce a spiegare il 53,2% (24,2 su 45,7 miliardi di euro) della crescita complessiva del prodotto.

Più contenuto, ma non irrilevante, l'apporto dei benefici ottenuti sul versante della legalità, che può essere quantificato nell'ordine di 7,1 miliardi di euro pari allo 0,5% del Pil.

Conclusioni

“Resta chiara l'evidenza, anche secondo le linee che già stanno emergendo nell'attività di Governo e Parlamento, che puntare su miglioramenti della burocrazia e della legalità, con un forte impegno in termini di riforme, conviene. Conviene sia dal punto di vista economico, con incrementi consistenti del prodotto lordo, sia dal punto di vista organizzativo e di qualità del benessere sociale.

Una linea che segua dunque riforme volte a meno burocrazia, maggiore controllo del territorio, investimenti infrastrutturali in opere necessarie, una scuola magari non buona in assoluto ma migliore di quella attuale.

Dati i numeri, auspichiamo davvero che si segua questa strada” (Ufficio Studi Confcommercio, Rapporto sulle economie territoriali, marzo 2016, pagina 66).

L'Area Studi di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza, in piena sintonia con questo giudizio e con l'auspicio espresso, non mancherà di presentare, nei prossimi numeri dell'Informatore, la posizione della Lombardia nel ranking dei gap strutturali di contesto (Cu, Acc, Bur, Leg), che non è sempre favorevole come si potrebbe immaginare.

La metodologia e le informazioni raccolte ed elaborate dal nostro Ufficio Studi confederale rappresentano, in ogni caso, un'ottima base di partenza per impostare e realizzare, anche nella nostra Regione, il monitoraggio sistematico della determinanti della produttività e del loro impatto sul prodotto.

Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Maggio 2013	108,0	111,2	104,9	113,4	104,4	101,0	113,2	93,1	99,9	106,8	105,9	107,3	106,9	1,231	0,923	
Giugno	108,7	111,2	105,0	113,6	104,5	101,1	113,9	92,0	100,3	106,8	106,0	107,2	107,1	1,229	0,922	
Luglio	107,8	111,3	104,9	113,8	104,5	101,0	114,8	92,5	100,6	106,8	106,2	107,0	107,2	1,228	0,921	
Agosto	107,4	111,4	104,8	114,1	104,6	101,1	117,5	91,7	101,1	106,8	106,1	106,9	107,6	1,128	0,846	
Settembre	107,2	111,4	105,2	114,1	104,7	101,1	115,1	90,3	100,9	107,9	106,9	106,9	107,2	0,752	0,564	
Ottobre	107,0	111,6	105,6	114,0	105,0	101,4	114,6	86,3	101,1	108,2	106,6	106,9	107,1	0,658	0,493	
Novembre	107,3	111,7	105,6	113,9	105,1	101,2	113,7	86,4	100,9	108,2	105,6	106,8	106,8	0,565	0,424	
Dicembre	108,0	111,7	105,7	114,3	105,1	101,1	114,8	86,2	101,1	108,2	105,4	106,7	107,1	0,563	0,423	
Media annua	107,5	111,3	105,1	114,0	104,6	101,1	114,4	91,0	100,6	107,2	105,6	107,1	107,0	1,174	0,880	
Gennaio 2014	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	0,562	0,422	
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	0,469	0,351	
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	0,281	0,210	
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	0,468	0,351	
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	0,374	0,281	
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	0,280	0,210	
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	0,093	0,070	
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	-0,093	-0,070	
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	-0,093	-0,070	
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	0,093	0,070	
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	0,187	0,140	
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	-0,093	-0,070	
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	1,002	0,752	
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	-0,746	-0,559	
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	-0,373	-0,280	
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	-0,187	-0,140	
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	-0,279	-0,209	
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	-0,093	-0,070	
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	-0,093	-0,070	
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	-0,093	-0,070	
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	-0,093	0,093	
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	0,000	0,000	
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	0,000	0,000	
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	0,000	0,000	
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	-0,171	-0,128	
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	0,262	0,196	
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	-0,221	-0,165	
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	-0,307	-0,230	

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2013						
Marzo	108,9	95,0	87,9	86,7	99,8	88,3
Aprile	97,0	88,5	88,0	89,6	93,1	89,4
Maggio	101,8	91,7	94,0	94,7	98,4	94,1
Giugno	100,8	88,8	90,6	89,8	96,4	89,6
Luglio	103,4	100,0	95,8	101,7	100,1	101,4
Agosto	103,9	103,1	93,9	78,2	99,5	82,8
Settembre	100,1	89,4	94,4	88,1	97,6	88,3
Ottobre	103,8	94,2	99,2	98,5	101,8	97,7
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
2014						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio (*)	96,9	80,6	96,4	85,3	96,6	84,5

(*) dati provvisori

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100, di conseguenza i dati riferiti agli anni 2011 e 2012 sono stati rivisti nella nuova base

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

